ATTI

DELLA

GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

1842.

Primo Semestre

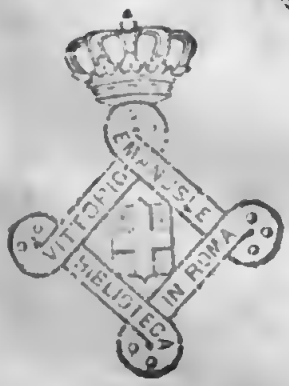

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via sant'Anna n^ro 31-32.

1842.

TAVOLA

ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ordinamento interno del servizio della segreteria generale . . . . . pag. 3
Sovrano Rescritto d'approvazione. . . . . » 9
Deliberazione sul dubbio se tra i diritti compresi nelle segrezie si debbano includere quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne . . . . . » 10
Sovrano Rescritto d'approvazione. . . . . » 14
Deliberazione per lo richiamo dalla Gran Corte dei Conti ordinaria delle carte pendenti per compensamenti. » 16
Sovrano Rescritto d'approvazione. . . . . » 17
Sovrano Rescritto, col quale si ordina che le carte tutte relative a compensamenti passino alla Gran Corte dei Conti delegata . . . . . » 18
Decisione sul compenso per gabelle ed uficio di maestro notaro in Castelvetrano, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 19
» sul compenso di diritti aboliti in Montedoro, chiesto dal Duca di Terranova. . . . . » 23
» sul compenso di ufici in Castroreale, chiesto da D. Stefano Longo Perrelli e D. Michele Stilo. » 26
» sul compenso per diritti aboliti in Caronia, chiesto dal Duca di Terranova. . . . . » 29
» sul compenso dell'uficio di regio custode della dogana di Palermo, chiesto da D. Vincenzo Crimi. . . . . » 37
» sul compenso di diritti in Terranova, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 38

Decisione sul compenso di diritti in S. Marco, chiesto dalla Contessa di S. Marco. . . . . pag. 44
» sulla liquidazione dei decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni, chiesta dal Marchese di S. Giuliano. . . . . » 48
» sul compenso di diritti, ed uficio di maestro notaro in Capri, chiesto dalla Contessa di S. Marco. » 53
» sulla liquidazione dei decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni, chiesta da Donna Lucia Pucci in Longo e D. Gesualdo Longo . . . » 55
» sul compenso di diritti in Mirto, chiesto dalla Contessa di S. Marco . . . . . » 58
» sul compenso per diritti in Frazzanò, chiesto dalla Contessa di S. Marco . . . . . » 61
» sul compenso per l'uficio di segreto di Messina, chiesto dal Duca di Montagnareale . . . . » 63
» sul compenso di diritti in Mezzojuso, chiesto dal Marchese Rudinì . . . . . » 68
» sul compenso di diritti signorili sopra gli ex-feudi di Ravanusa e Limina, chiesto dal Principe della Cattolica. . . . . » 76
» sul compenso di uficî e diritti aboliti in Misterbianco, chiesto dal Duca di Misterbianco . . » 83
» sul compenso di diritti aboliti nei casali di Bavuso, Rocca, Maurojanni, ed altri, chiesto dal Barone D. Salvatore Martino Valdina . . . . » 86
» sul compenso del diritto sulle vettovaglie che si estraevano dai caricatori di Girgenti, chiesto da D. Nicola e D. Bernardo Colonna Romano. . » 89
» sul compenso di diritti sull'ex-feudo detto Comunale nel territorio di Ucria, chiesto dal Principe di Villafranca . . . . . » 91
» sul compenso per diritti aboliti in Tripi, chiesto dalla Principessa di Patti . . . . . » 95
» sul compenso per uficî in Mistretta, chiesto dal cavaliere D. Giuseppe Militello . . . . . » 100
» sul compenso per diritti nella ex-baronia di Memfi, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 105
» sul compenso pei diritti d'imbottatura del mosto,

che producesi nel territorio di Licata, chiesto dagli eredi del Principe di Lampedusa . . . . pag. 108
Decisione sul compenso per diritti nello stato di Serradifalco, chiesto dal Duca di Serradifalco. . . . » 110
» sul compenso della maestra notaria segreziale di Girgenti, chiesto dagli eredi del Principe di Lampedusa . . . . . » 112
» sul compenso di diritti nello stato di Ciminna, chiesto dal Principe di Partanna. . . . . » 114
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Partanna, chiesto dal Principe di Partanna . . . » 118
» sul compenso per diritti aboliti nello stato di Trabia, chiesto dal Principe di Trabia. . . . . » 123
» sul compenso di diritti nel territorio di Barcellona, chiesto dal Barone D. Mario Fazio Brunelli . . » 125
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Camastra, chiesto dal Principe di Trabia . . , » 127
» sul compenso dell'uficio di maestro notaro in Santa Margherita, chiesto da D. Michele Monteleone . » 129
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Scordia, chiesto dal Principe di Trabia. . . . . » 131
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Caccamo, chiesto dal Duca di Caccamo . . . . » 133
» sul compenso di diritti aboliti nel comune di Sommatino, chiesto dal Principe di Trabia. . . . » 134
» sul compenso dell'uficio di maestro notaro della corte patriziale di Catania, chiesto da D. Gaetano Tedeschi Scammacca. . . . . » 136
» sul compenso del diritto sulla macina delle olive del territorio di Biscari, chiesto dal Principe di Biscari. . . . . , ... » 138
» sulla liquidazione degli arretrati d'un vitalizio sopra l'uficio di pubblico aggiustatore di pesi e misure in Caltagirone, chiesta da D. Giacomo Scalogna amministratore dei beni di D. Paolo Chiaramonte. » 139
» sul compenso per l'uficio di maestro notaro, ed altri diritti aboliti nel comune di S. Cataldo, chiesto dagli eredi del Principe di S. Cataldo . . » 141
» sul compenso del diritto di pascolo nell'ex-feudo

del Gurgo, territorio di Caccamo, chiesto dai conjugi Donna Gaetana Politi e D. Giuseppe Giuffrè. pag. 143
Decisione sul compenso del diritto di usare e fabbricare magazzini nello scaro dei Scoglitti, chiesto dal Marchese Ferreri . . . . . » 145
» sul compenso di diritti aboliti nel comune di Galati, chiesto dal Principe di Galati . . . . » 151
» sul compenso degli uficl di maestro notaro in Valguarnera, Ganci, ed Asaro, chiesto dal Principe di Valguarnera e consorti . . . . . » 153
» sul compenso degli uficl di maestro notaro in Licodia e Palazzolo, chiesto dal Principe di Scilla. » 156
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Fornari e terre di Raineri, chiesto dal Principe di Alcontres . . . . . » 158
» sul compenso di uficl in Troina, chiesto dal comune di Troina . . . . . » 167

I. Appendice

Real Decreto del 21 giugno 1842 per diritti proibitivi aggiunti alle concessioni enfitentiche . . . . . » 170

II. Appendice

Sovrano Rescritto del 25 giugno 1842, con cui si dichiara il Regio patronato non essere di ostacolo alla soppressione degli abusi feudali . . . . . » 172

ORDINAMENTO INTERNO DEL SERVIZIO

DELLA SEGRETERIA GENERALE

Nella sessione de' 24 gennaio milleottocentoquarantadue,
Si è profferita la seguente deliberazione:
La Gran Corte de' Conti delegata,
Conformemente alle orali conclusioni del Pubblico Ministero,
In conseguenza delle deliberazioni oggi stesso profferite, e di quelle emesse nelle antecedenti tornate,
Dichiara, che il progetto di ordinamento del servizio della segreteria di questa Gran Corte de' Conti delegata da rassegnarsi al Ministero per la Sovrana approvazione, sia il seguente.

CAPITOLO I.

Della tenuta de' registri.

La segreteria della Gran Corte de' Conti delegata avrà i seguenti registri:
1° Del foglio interno delle discussioni della Corte.

2° Del foglio esterno degli avvisi.
3° Della presentazione delle dimande di liquidazione.
4° Del notamento mensile, e del movimento delle dimande.
5° Della corrispondenza attiva, e passiva.
6° Delle approvazioni Sovrane.
7° Dell'archivio.

CAPITOLO II.

Della divisione, e distribuzione de' carichi.

Saranno addetti alla Gran Corte delegata, oltre il Segretario generale della Gran Corte de' Conti per le sue attribuzioni,

1° Un Capo d'ufficio, che regoli tutto l'andamento del servizio, e ne risponda.

2° Un Commesso pel foglio esterno degli avvisi.

3° } Due per la corrispondenza.
4° }

5° Altro pel registro della corrispondenza attiva e passiva.

6° Altro pe' registri della presentazione delle dimande, e del notamento mensile.

7° Altro per l'archivio.

Oltre due o più uscieri.

Salvo ad aggiungere altri impiegati ai rispettivi carichi, ove il bisogno lo richiedesse.

CAPITOLO III.

Dell'andamento, ed ordine del servizio della segreteria.

PARTE I.

Dell'orario

Tutti gli Uffiziali saranno ogni dì, eccetto i festivi, presenti nella segreteria dalle nove del mattino alle tre pomeridiane.

PARTE II.

Della presentazione delle dimande di liquidazione e registro corrispondente.

Le dimande saranno presentate al Segretario generale della Gran Corte de' Conti.

Esse saranno indirizzate alla Gran Corte de' Conti delegata in forma di ricorso — conterranno:

(a) Il nome e cognome e la patria del richiedente.

(b) La indicazione della natura del dritto di cui si domanda il compenso.

(c) De' titoli su cui si fonda la domanda.

(d) Del procuratore, se ve ne ha, del richiedente istesso.

(e) Del suo domicilio, o del procuratore, con elezione di domicilio in Palermo.

(f) L'elenco de' documenti.

Non potranno registrarsi le domande se non dopo, che saranno controsegnate dal Ministero Pubblico, il quale noterà sulle medesime il giorno della presentazione.

Vi sarà inoltre apposto il numero progressivo del registro a firma del Segretario generale col visto del Pubblico Ministero.

Il registro della presentazione delle dimande sarà numerato e cifrato pagina per pagina dal Segretario generale, o vidimato dal Presidente, e dal Pubblico Ministero.

Esso sarà diviso in sei colonne, la prima delle quali conterrà un numero d'ordine progressivo, la seconda il mese e giorno della presentazione, il quale sarà scritto per disteso, la terza il nome e cognome del richiedente, la quarta quello del suo procuratore, se ve ne ha, la quinta la natura del dritto, la sesta la indicazione de' documenti presentati.

Il Segretario generale prima di mettere la sua firma sulla dimanda firmerà sul libro la seguita registrazione.

Il registro sarà conservato dal Segretario generale, che ne sarà responsabile.

PARTE III.

Del notamento mensile, e del movimento delle dimande.

Il registro del notamento mensile, e del movimento delle dimande sarà diviso in dodici colonne.

La prima conterrà il numero progressivo del registro generale della presentazione della dimanda.

La seconda il numero progressivo dell' elenco della Gran Corte de' Conti ordinaria per le dimande relative alle segrezie, e diritti nelle stesse comprosi.

La terza il nome del richiedente, e l'indicazione del suo domicilio eletto, o del procuratore.

La quarta il nome del Commessario.

La quinta il giorno destinato per la proposta alla Gran Corte.

La sesta il sunto della deliberazione della Gran Corte sull'ammessione del titolo.

La settima il giorno dell' invio alla Regia Scrivania di Razione per la relazione di liquidazione.

L'ottava il giorno della restituzione fatta dalla Regia Scrivania di Razione.

La nona il sunto della deliberazione diffinitiva della Gran Corte delegata.

La decima il giorno dell'invio dell'avviso ai Ministeri.

L'undecima la data della Sovrana determinazione.

La dodicesima le osservazioni.

La destinazione del Consigliere relatore si farà dal Presidente su ciascuna domanda.

PARTE IV.

De' rapporti, e del foglio d'udienza.

Ogni rapporto sarà compilato, e firmato dal relatore, e copia ne sarà trasmessa insieme colla dimanda e titoli dal Segretario generale al Pubblico Ministero undici giorni prima della deliberazione.

Il Ministero Pubblico nove giorni pria di proporsi alla Corte farà restituire la produzione al relatore, e contemporaneamente a cura del Segretario generale sarà passata copia del rapporto a cadauno de' componenti la Corte medesima.

Il foglio interno delle discussioni, e deliberazioni della Gran Corte delegata sarà compilato dal Segretario generale, e conterrà il processo verbale della tornata, il quale sarà sempre letto, ed approvato nella tornata susseguente.

Il foglio esterno sarà tenuto dall'uffiziale a ciò destinato, e conterrà prima il rapporto del relatore, indi le conclusioni del Pubblico Ministero, poscia le considerazioni, ed infine lo avviso della Gran Corte delegata.

Il foglio interno sarà pagina per pagina sottoscritto dal Presidente, e Segretario generale, il foglio esterno da tutti i componenti della Gran Corte de' Conti delegata.

PARTE V.

Della spedizione degli avvisi.

Le spedizioni degli avvisi saranno copie del foglio esterno firmate dal Segretario generale, e vidimate dal Pubblico Ministero.

La spedizione degli avvisi sarà inviata ai Ministeri rispettivi dal Pubblico Ministero presso la Gran Corte delegata.

Nè sarà presa nota nel registro de' movimenti delle dimande.

PARTE VI.

Del registro delle determinazioni Sovrane.

Il registro delle determinazioni Sovrane conterrà il numero d'ordine progressivo, il richiamo del numero d'ordine generale del registro della presentazione delle dimande, la trascrizione intera della Sovrana determinazione, il numero d'ordine dell'archivio in cui si conserva.

PARTE VII.

I registri della corrispondenza attiva, e passiva saranno compilati secondo gli annessi modelli.

PARTE VIII.

L'archivio sarà ordinato per lettere alfabetiche, secondo l'ordine de' cognomi de' particolari, ovvero de' nomi de' corpi morali richiedenti le liquidazioni.

Ciascun volume di produzioni conterrà una nota sporgente in fuori coll'indicazione del numero d'ordine del registro generale.

I documenti presentati per la liquidazione non potranno più essere ritirati dalle parti, le quali potranno dimandare, ed ottenere copia conforme, che sarà rilasciata dal Segretario generale.

Il registro d'archivio sarà disposto per colonne, e conterrà;

1° Un numero progressivo corrispondente al numero del registro generale.

2° I nomi de' richiedenti.

3° Il numero de' volumi paginati.

4° Il giorno della trasmissione delle carte al relatore, o al Pubblico Ministero.

5° La firma del relatore, o del Pubblico Ministero che ricevono i documenti.

6° Il giorno della restituzione all'archivario.
7° La firma dell'archivario contestante la ricezione.
Così opinato da' sigg. . . . . .

Il Consigliere esercente le funzioni di Avvocato generale.
Vista l'annessa deliberazione della Gran Corte de' Conti delegata,
Considerando, che nell' aspettazione degli ordini superiori, già provocati conformemente alle prescrizioni della Gran Corte, non si possa fare a meno di avere una norma certa per l'andamento del servizio:

ORDINA

1° Di mettersi provvisoriamente in osservanza, ed eseguirsi le disposizioni dell'ordinamento rassegnato alla Sovrana approvazione.
2° Di restare a cura e responsabilità del Segretario generale l'esecuzione della presente ordinanza.
Data in Palermo il ventinove gennaio milleottocentoquarantadue.
Firmato — *Giuseppe Mario Arpino*

Sovrano Rescritto di approvazione.

Avendo il Re (N. S.) impartita la Sovrana approvazione al regolamento di ordinamento della segreteria della Gran Corte dei Conti delegata per la liquidazione de' compensi degli aboliti diritti feudali e delle segrezie di Sicilia, regolamento del quale dalla Gran Corte delegata è stato rassegnato il progetto con suo rapporto del 29 gennaio ultimo, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola — Napoli 24 maggio 1842. Firmato — *Ferri*.

Deliberazione sul dubbio se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie si debbano comprendere ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne.

A richiesta del Pubblico Ministero per disposizione del signor Prosidente si è data lettura dal Segretario generale della deliberazione della Gran Corte dei Conti ordinaria trasmessa con officio del 14 del corrente, nella quale si contiene il notamento, formato dal Segretario generale per incarico della Gran Corte dei Conti ordinaria, delle domande a lei presentate relative a segrezie, e diritti nelle medesime compresi.

Il Pubblico Ministero ha fatto osservare, che comunque la deliberazione della detta Gran Corte fosse stata « si passi il soprainserto notamento fatto dal Segretario generale alla Gran Corte dei « Conti delegata, all'oggetto che la medesima ritenga tutte quelle « carte, che crederà di sua competenza ai termini del Real Decreto « degli 11 dicembre 1841 » tuttavia principio regolatore nel formarsi il detto notamento, come si spiega alla fine della prima osservazione, è stato il seguente: « sembra quindi che potrebbero al più « comprendersi nelle antiche segrezie abolite dalle leggi del 1812, « i soli diritti, ed uffici appartenenti alle dogane interne, non mai « gli altri di pertinenza delle dogane esterne, che rimasero vigenti « sino al 1824, o che vennero a cessare dopo la nuova organiz« zazione doganale.

« Premesse queste idee, ove la Gran Corte le crederà regolari « (soggiungeva il Segretario generale, e chiedeva) che fosse alla « stessa piaciuto dichiarare se le qui appresso domande, le quali « sono dirette a chiedere compensazione di uffici annessi alle an« tiche segrezie, e dogane interne, debbano passarsi alla Corte de« legata ».

Il Pubblico Ministero ha fatto osservare, che nel Real Decreto degli 11 dicembre, quando si parla di segrezie, non si distingue tra diritti compresi nelle dogane interne, o esterne , ma si prescrive « tutto ciò, che nei precedenti articoli è stabilito pei diritti

« e prestazioni feudali è applicabile ai diritti compresi nello così « dette segrezie ».

Nascerebbe da ciò ragion di dubitare; quando l'autore della legge non distingue, non è permesso distinguere, e se nissuna limitazione vi fosse negli articoli, che precedono lo articolo nono relativo alle segrezie, il Pubblico Ministero si crederebbe nel dovere di concludere, che tutti i diritti in qualunque modo relativi a segrezie fossero compresi nella liquidazione delegata a questo collegio.

Ma quando si è fissata la giurisdizione delegata, pare che siasi limitata non già per liquidare i compensi a tutti i diritti feudali aboliti, ma a quelli soltanto, che, non ostante l'abolizione, tuttavia sussistono a favore di ex-feudatarî, corporazioni, ec.

Nel fatto dunque vi sono due commessioni liquidatrici: una è la prima camera della Gran Corte dei Conti ordinaria pei diritti aboliti, e non più esercitati, pei quali i possessori han domandato, ed attendono il compenso; l'altra è questa Gran Corte delegata solamente per liquidare i compensi ai diritti, che, non ostante l'abolizione, si sono continuati ad esercitare.

Applicando queste disposizioni alle segrezie, tutto, o nulla di ciò ch'è relativo ad esse potrebbe essere deferito, e compreso nella nostra commissione.

Non ostante, quando trattasi di attribuzioni, come le nostre, nascenti da particolari delegazioni, nel dubbio, convenendo meglio provocare, ed attendere le superiori dichiarazioni;

Il Pubblico Ministero ha concluso elevarsi come dubbio se i diritti compresi nelle segrezie, che deve questa Gran Corte liquidare, siano limitati a quelli delle sole dogane interne, o si estendano anche a quelli dipendenti dalle dogane esterne.

In quanto poi alle sette domande relative a dogane interne, ed ufficî annessi, cioè:

1° D. Francesco Vulturo per l'ufficio di maestro notaro della segrezia di Castrogiovanni,

2° D. Pasquale Basso per l'ufficio di maestro notaro di maestro segreto,

3° Barone D. Giuseppe Errigo Gallo per l'ufficio di maestro notaro della segrezia di Mistretta,

4° D. Giuseppe Dissidomino per l'ufficio di maestro notaro della segrezia e dogana di Patti,

5° Il comune di Troina per l'ufficio di maestro notaro segreziale di Troina,

6° Donna Aurelia Filippone, D. Domenico, e D. Antonino Filippone per l'ufficio di credenziere di Porta-Nuova della segrezia e dogana di Palermo,

7° Donna Lucrezia Paternò Castello in Doumontier per la dogana di Castroreale, Pozzo di Gotto, e Melazzo; come le ventitre risguardanti compensi di uffici, e diritti dipendenti dalla soppressa giurisdizione feudale, cioè:

1° Il comune di Siracusa per gli uffici di acatapano, maestro di fiera, console di mare, e maestro notaro della corte civile di Siracusa,

2° Il Conte di Modica per le dogane di terra e di mare delle contee di Modica, ed Alcamo,

3° Il Monastero del Santissimo Salvatore di Alcamo per gli uffici di acatapano, e maestro di piazza di Alcamo,

4° Il Collegio di Maria di Troina per l'ufficio di acatapano di Troina,

5° Il Monastero di s. Basicò di Messina per la gabella detta del R. Campo di Messina,

6° D. Ferdinando Morgana per l'ufficio di Castellano di Mineo,

7° Il Barone di s. Giacomo per la baglia e scanneria di Milazzo,

8° Il Principe di Campofranco per l'ufficio di maestro notaro in Campofranco,

9° Il Principe di s. Cataldo per gli uffici di maestro notaro in s. Cataldo,

10° Il Principe di Scilla per gli uffici di maestro notaro in Palazzolo, e Licoddia,

11° Il Principe di Valguarnera per gli uffici di maestro notaro in Valguarnera, Asaro, e Ganci,

12° Il comune di Naro per l'ufficio di maestro notaro di Naro,

13° Il comune di Piazza per l'ufficio di maestro notaro, ed acatapano di Piazza.

14° Il Principe di Mola per l'ufficio di maestro notaro, ed acatapano di Mola,

15° D. Angelo Sarzana per una rendita sui diritti del faro e lanternaggio del porto di Messina,

16° Il Marchese dello Scuderi per la baronia detta del ponte del porto di Siracusa,

17° La comune di Novara per gli uffici di maestro notaro nel comune di Novara,

18° Il Barone D. Gioachino Calcagno da Messina per diritto di ripeso sulla seta,

19° Il comune di Castrogiovanni per gli uffici di maestro notaro in Castrogiovanni,

20° Il Duca di Belviso D. Francesco Avarna e Gregorio pel diritto di vendere le polizze di armi in Pagliara, Fiumedinisi, Mandanice, e Leocade,

21° Il comune di Terranova per gli uffici di maestro notaro in Terranova,

22° D. Liberante Mazzone pel diritto di vendere le polizze di armi in Avola, e suo territorio,

23° Il Cavaliere D. Bartolomeo Sampson per un'annua prestazione di duc. 109, 80 per l' ufficio di regio castellano di Monte san Giuliano.

Il Pubblico Ministero crede, che siano della competenza di questa Gran Corte, e quindi conclude potersi richiamare le carte corrispondenti.

Per tutt'altro compreso in detto notamento, ch' è relativo, sia a domande, che per difetto di giustificazione la Gran Corte ordinaria si trova già di avere escluse, sia alle altre, che hanno dato luogo a progetti di liquidazione sottomessi alla Sovrana approvazione, ed alle conseguenze dallo medesime dipendenti, non pare che la Gran Corte possa farne soggetto delle suo deliberazioni, e quindi si è concluso non doversi richiamare le carte ad esso relative.

E LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

Facendo diritto alle conclusioni del Ministero Pubblico

Delibera

Rassegnarsi a S. E. il Ministro delle finanze di far Sovranamente dichiarare, se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie, che deve questo collegio liquidare, si debbano comprendere ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne, ed esterne.

Richiamarsi per ora dalla Gran Corte ordinaria le carte relative alle trenta domande sopra indicate, e non altro.

Così deliberato nella sessione del diciotto febbraio 1842 dai signori Presidente Marchese D. Giovan Battista Guccia, Consiglieri D. Giovanni Rocco, Barone D. Silvestre Politi, e D. Cristofaro Pomàr, e Consiglieri aggiunti D. Vincenzo Niutta, e D. Giuseppe Ferrigni.

Presenti i signori Consigliere esercente le funzioni di Avvocato generale D. Giuseppe Mario Arpino, e Segretario generale D. Giuseppe Melazzo.

Sovrano Rescritto di approvazione.

Il Decreto degli 11 dicembre 1841 stabilisce una Commessione delegata alla liquidazione dei compensi dovuti per aboliti diritti feudali, in quei casi soltanto nei quali possa darsi luogo a compenso; ed all'articolo 9 dichiara che tutto ciò che nel Decreto stesso è stabilito per diritti o per le prestazioni feudali, è applicabile ai diritti compresi nelle così dette segrezie.

Intanto la Commessione delegata, per deliberazione presa nel dì 18 febbraio ultimo, moveva dubbio se tra i diritti compresi nelle così detto segrezie, dovessero o no comprendersi ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne, ed esterne.

Su di ciò il Procuratore generale della Gran Corte dei Conti ha manifestato varie osservazioni, ed ha tra l'altro considerato, che la giurisdizione data alla Commessione delegata, non è parte di quella che aveva la Gran Corte dei Conti, tal che questa debba spogliarsene per rivestirne l'altra; ma è una giurisdizione nuova affatto, e limitata a ricevere le dimande per taluni diritti in esercizio, e liquidare quei compensi, cui la Gran Corte ordinaria non era più abilitata.

Ed a convalidare siffatta idea lo stesso Procuratore generale ha fatto rilevare, che il termine stabilito dal detto Decreto per le dimande di compenso, non è affatto una elargazione dei termini assegnati per le dimande da prodursi alla Gran Corte dei Conti ordinaria, già trascorsi fin dal 1833, per locchè sono decaduti da ogni dritto a compenso coloro che non produssero le dimande; ma è un termine nuovo stabilito per la esecuzione di un affare tutto nuovo; che, laddove altrimenti s'intendesse la cosa, gravi danni il Regio erario ne risentirebbe.

Or rassegnato essendosi il tutto al Re (N. S.) nel consiglio ordinario di stato del 14 di questo mese, la M. S. ha nell'alta sua saggezza ordinato;

1° Che per le liquidazioni dei compensamenti dei diritti ed abusi feudali stati aboliti, o compresi nelle così dette segrezie, proceder debba la Gran Corte delegata per Real Decreto degli 11 dicembre 1841. E che la Gran Corte dei Conti ordinaria debba a quella trasmettere tutte le dimande ricevuto a tal uopo, se ancora ne abbia, ove non per anco sieno state deffinitivamente giudicate.

2° Che sia subito proposto alla risoluzione della M. S. il parere della Consulta sui dubbî elevati dal Procuratore generale Cumia per la interpetrazione delle istruzioni approvate col Real Rescritto del 10 marzo 1819, e ciò per chiarimento della Gran Corte delegata nella liquidazione dei compensamenti.

Nel Real Nome quindi io partecipo a lei siffatta Sovrana determinazione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda; nella intelligenza, che tutti coloro i quali sono decaduti dal dritto a compenso per non avere presentato le dimande alla Gran Corte

dei Conti ordinaria nel termine prescritto, e già trascorso sin dal 1833 non possono, nè debbono intendersi a ciò riabilitati pel Decreto degli 11 dicembre 1841, il quale stabilisce un termine novello per un affare tutto nuovo.— Napoli 29 marzo 1842.— Firmato — Ferri.

Deliberazione per lo richiamo dalla Gran Corte de' Conti ordinaria delle carte pendenti per compensamenti.

Il Pubblico Ministero. Viste le risoluzioni Sovrane prese nel consiglio ordinario di stato del 14 marzo 1842, e comunicate li 29 dello stesso mese da S. E. il Ministro delle finanze, sul dubio promosso dalla Gran Corte dei Conti delegata con deliberazione del 18 febbraio, cioè di farsi Sovranamente dichiarare se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie, che deve questo collegio liquidare, debbano ugualmente, e senza distinzione di epoche, comprendersi quelli dipendenti dalle dogane interne, ed esterne;

Ritenuto, che come spiegazione di tal dubio precedeva la considerazione « quando si è fissata la giurisdizione delegata, pare che siasi limitata non già per liquidare i compensi a tutti i diritti feudali, ma a quelli soltanto, che non ostante l'abolizione tuttavia sussistono a favore di ex-feudatari, corporazioni ec.» E facendosene applicazione alle segrezie si conchiudeva, che tutto, o nulla di ciò ch'era ad esse relativo, poteva essere deferito e compreso nella commessione di questa Corte delegata;

Sopra tal deliberazione la saviezza Sovrana avendo ordinato, che proceder debba la Gran Corte delegata, non solo per la liquidazione dei compensamenti dei diritti, ed abusi feudali « quanlunque sieno senza distinzione » tutti quelli stati aboliti » ma anche dei diritti compresi nelle così dette segrezie ugualmente senza distinzione tra quelli dipendenti dalle dogane interne, o esterne;

Ritenuto, che l'ordine dato alla Gran Corte ordinaria, per trasmettere tutte le domande a tal uopo ricevute alla Gran Corte delegata pei compensamenti, è soggetto alla sola limitazione « ove non per anco sieno state diffinitivamente giudicate;»

Osservato, che con deliberazione del 18 febbraio questa Gran Corte richiamava soltanto dalla Gran Corte ordinaria le carte relative alle trenta domande nella deliberazione medesima indicate:

Conchiude ora doversi richiamare dalla Gran Corte ordinaria tutte le carte pendenti pei compensamenti, conformemente alle ultime Sovrane risoluzioni del 14 marzo prossimo passato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Adottando le conclusioni del Ministero Pubblico, e facendovi diritto, conformemente alle medesime:

Delibera

Richiamarsi a cura e diligenza del Ministero Pubblico dalla Gran Corte dei Conti ordinaria tutte le carte pendenti per compensamenti conformemente alle ultime Sovrane risoluzioni del 14 marzo 1842.

Così deliberato nella sessione del dì 8 aprile 1842 dai signori ec.

Sovrano Rescritto di approvazione.

Ho rassegnato al Re (N. S.) lo avviso di cotesta Commessione liquidatrice del dì 8 corrente mese, per lo quale ha deliberato di richiamarsi a cura e diligenza del Ministero Pubblico dalla Gran Corte dei Conti tutte le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così dette segrezie, senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne ed interne conformemente alla Sovrana risoluzione del 14 marzo ultimo; e la M. S. si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo adempimento.—Napoli 28 aprile 1842 — Firmato — N. SANTANGELO

Sovrano Rescritto, col quale si ordina che le carte relative a compensamenti passino alla Gran Corte dei Conti delegata.

Da S. E. il signor Ministro delle Finanze mi è stato partecipato il seguente Sovrano Rescritto. « Ha formato oggetto di Sovrana risoluzione il suo rapporto del 13 maggio, col quale V. E. facendo conoscere che dopo il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 le carte pei compensamenti degli offizî, diritti, e segrezie abolite si trovano divise nella Gran Corte dei Conti tra la prima camera, e la Gran Corte delegata, proponeva di decidersi a quale delle due doveva commettersi la ripartizione degli abbuonconti pel corrente anno 1842.

Si è considerato che trovandosi stabilito nello articolo 2° delle istruzioni del 10 marzo 1819 per la liquidazione degli offizî aboliti essere la Gran Corte dei Conti una Commessione a ciò delegata;

Che trovandosi già stabilita una Commessione nel seno della Gran Corte dei Conti per procedere alla liquidazione dei compensamenti pei diritti feudali aboliti, e per tutto altro dalle segrezie dipendente;

Viste le risoluzioni Sovrane di dicembre 1841, e le altre del 29 marzo, e 13 maggio 1842;

Non convenendo, per l'analogia che vi è tra i diritti che debbono compensarsi, dividere tra due Commessioni liquidatrici la stessa delegazione;

S. M. (D. G.) ha ordinato che le carte tutte relative ai compensamenti passino alla Gran Corte dei Conti delegata con Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Nel Real Nome le partecipo la sudetta Sovrana deliberazione acciochè l'E. V. la comunichi sollecitamente, tanto alla Corte dei Conti ordinaria, che alla Corte dei Conti delegata per lo esatto adempimento — Napoli 24 maggio 1842 ».

Ed io nel Real Nome stesso le partecipo la trascritta Sovrana determinazione pel corrispondente adempimento—Palermo 28 maggio 1842. — Firmato — De Majo.

---

28 marzo 1842.

Sulla domanda del Duca di Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli per compensamento delle gabelle, e dell'ufficio di maestro notaro nel comune di Castelvetrano.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata a 31 gennaro 1842 l'attuale Duca di Monteleone e Terranova Principe di Castelvetrano ha chiesto la liquidazione del compensamento:

1° per le tre gabelle del vino, carne, e salume abolite nel comune di Castelvetrano;

2° per l'abolizione dell'ufficio di maestro notaro della Corte civile e criminale di detto comune.

Dai documenti prodotti in appoggio risulta, che a 7 maggio 1377 il Re Federico di Aragona per mera liberalità e munificenza, ed avuto riguardo ai servizi prestati, e che poteva prestare Nino Tagliavia, concesse allo stesso, *et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum*, col peso del militare servizio, la sovvenzione di once venti per ogni uomo armato, che il comune di Castelvetrano pagava alla Regia Corte pel servizio militare.

Il Re Martino nel confermare tale donazione a 21 agosto 1399, attesi i servizi prestati dal detto Nino, e la somma di once trecento di oro da lui sborsata, passò a concedere al medesimo e suoi eredi le gabelle del vino, della carne, e del salume stabilite invece della sovvenzione anzidetta, ancorchè appartenenti ai diritti del demanio e delle segrezie del regno, a condizione però che il concessionario e suoi eredi dovessero dimorare nel regno, e prestare il militare servizio.

Indi con diploma di Ferdinando il Cattolico del 26 ottobre 1502, enunciandosi vagamente i servizi prestati da Gian Vincenzo Tagliavia Barone di Castelvetrano, ed il pagamento di once cento da lui

fatto alla Regia Corte, fu esteso a lui ed ai suoi eredi e successori, *regio beneplacito perdurante*, il privilegio del mero e misto impero con la giurisdizione e diritti e prerogative annesse, che precedentemente era stato accordato a Nino Tagliavia suo avo durante di lui vita.

Nel 1801 per l'avvenuta morte di Ettore di Aragona prese la investitura della baronia di Castelvetrano Diego di Aragona, di cui è figlio ed erede l'attuale Duca di Monteleone chiedente.

Continuava costui nella percezione delle dette gabelle sul vino, sulla carne, e sul salume, malgrado che fossero state abolite dalla legge del 1812 e da altre posteriori; ma lo Intendente di Trapani in via amministrativa ne ordinò la cessazione, che seguì di fatto.

Ciò diede luogo ad un giudizio promosso nel 1825 dal Duca di Monteleone contro il comune di Castelvetrano, chiedendosi nel Consiglio d'Intendenza, che riattivata si fosse la percezione delle gabelle in discorso.

Ma il Consiglio con decisione del 21 ottobre 1826 considerò, che la concessione erasi fatta perchè si assunse il militare servizio, e che questo era cessato con l'abolizione della feudalità; — Che il comune altronde in forza dei nuovi sistemi andava soggetto ad altri dazî sostituiti agli antichi; — Che non erano i diritti in disputa di quei contemplati dalla legge del 1812; quindi rigettò la domanda, salvi i diritti al Duca di Terranova, ove gli competessero, avverso il Regio erario da sperimentarli davanti i tribunali competenti.

Nel gravarsi il Duca di questa decisione nella Gran Corte dei Conti, chiamò ad intervenire nella medesima il Regio erario. E la Gran Corte a 27 febbraio 1828 fu di avviso ammettersi il chiesto intervento contro il Regio erario, e riservarsi i diritti tanto al Duca di Terranova che al Regio erario, al primo per le di lui azioni, ed al secondo per le sue eccezioni innanti chi o come di diritto. — Medesimamente avvisò rigettarsi il reclamo del Duca contro la decisione del Consiglio d'Intendenza.

Cotesto parere fu approvato dal Re.

Poichè esiste un giudicato che assolve il comune, la domanda del Duca di Terranova per quanto concerne le tre gabelle sum-

mentovate si riduce a vedere se abbia egli diritto a compensamento contro il Real tesoro in forza delle concessioni di Federico e di Martino di sopra ricordate, e quanto all'ufficio di maestro notaro, se gli competa compensamento a carico dello stesso Real tesoro, ovvero del comune di Castelvetrano, avuto riguardo al privilegio del Re Cattolico del 1502, ed ai decreti ed istruzioni per la materia.

Alla domanda del Duca va unito il coacervo ventennale con i documenti, che dovrebbero servire di base alla liquidazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto i seguenti esami:

1° Vi ha luogo a compensamento per l'abolizione dell'ufficio di maestro notaro del comune di Castelvetrano avvenuta in conseguenza della legge del 1812?

2° Spetta il preteso compensamento delle gabelle sul vino, carne, e salume abolite nel comune medesimo?

Sul primo

Veduto il diploma del 26 ottobre 1502, col quale il Re Ferdinando il Cattolico concesse a Gian Vincenzo Tagliavia Barone di Castelvetrano il mero e misto impero e la giurisdizione, con tutti i diritti e prorogative annesse su di quel comune:

Veduti i § § 2 e 4 della legge del 1812 abolitiva della feudalità:

Attesochè il mero e misto impero, e tutti gli uffici dipendenti dalla giurisdizione signorile, come quello di maestro notaro di Corte ed altri simili, furono aboliti senza alcuna indennizzazione ai possessori:

Che il compenso venne solamente accordato alle maestre notarie non dipendenti da mero diritto signorile, ma da concessione per causa onerosa;

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMA

Che nella specie l'ufficio di maestro notaro nel comune di Castelvetrano era una conseguenza del mero e misto impero e della giurisdiziono feudale, concessa gratuitamente a Gian Vincenzo Tagliavia, onde ricade sotto lo impero della regola esclusiva del compensamento;

Sul secondo.

Veduto il privilegio del 21 agosto 1399, col quale il Re Martino gratuitamente concesse a Nino Tagliavia le gabelle sul vino, sulla carne, o sul salume, di cui si è chiesto il compensamento:

Attesochè la legge del 1812, al § 3° capitolo 3° dei consigli civici e magistrature municipali, abolì tutte le dogane interne e le segrezie con accordare un compensamento solamente a quei possessori, che vantassero una concessione a titolo oneroso;

Che nella specie le gabelle sul vino, carne, e salume appartengono al ramo delle regie segrezie, il che fu pur dichiarato nel privilegio anzidetto; ma la concessione processe per mera liberalità o munificenza Sovrana, non per causa onerosa; onde nell'atto stesso fu qualificata, come era, per donazione;

Che la vaga enunciazione dei servizî prestati dal concessionario, ch'era piuttosto formola di stile, non costituisce causa onerosa a senso di legge e del detto § 3, come neppure cambia la indole o natura gratuita dell'atto lo sborso di once trecento, che dal medesimo era stato precedentemente fatto alla Regia Corte; poichè esso non formò parte di prezzo, non fu fatto intuitivamente ed in correspettività della concessione in parola, ma per volontaria gratuita offerta, che Nino Tagliavia avea fatto al Fisco nelle strettezze in cui trovavasi allora la finanza;

Che altronde le gabelle in discorso erano state imposte per far fronte al pagamento di once venti per ogni soldato, che il comune doveva alla Regia Corte per causa del servizio militare; e poichè esse furono indi concedute a Nino Tagliavia coll'obbligo espresso del servizio militaro, ne viene di conseguenza, che la concessione fosse corrispettiva, e compensativa del servizio feudale; sichè disgravato il concessionario dal servizio militare per l'abolizione

della feudalità, manca interamente il diritto ad ogni compensamento per la cessazione delle gabelle;

Che questa ragione, la quale valse ad assolvere il comune di Castelvetrano dalle pretensioni del Duca di Terranova, secondo che risulta dalla decisione della Gran Corte dei Conti ordinaria del 27 febbraio 1828 Sovranamente approvata, sia maggiormente applicabile in favore del Regio erario, in quanto che la soppressione delle gabelle fu nel favore del comune, anzichè del Regio erario;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto signor Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

28 marzo 1842.

Sulla domanda del signor Duca di Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli diretta ad ottenere la liquidazione del compensamento dei diritti aboliti nello stato e terra di Montedoro.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata il dì 11 febbraio 1842 il signor Duca di Monteleone e Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli espose, che previo il pagamento di once 120 fu accordato ai suoi autori dalla Regia Corte il permesso di popolare il feudo di Balatazze, ed erigerlo in comuno nominato Montedoro, con facoltà d'imporre e percepire i diritti delle gabelle, dogane, bagliva, ed altro, e nominaro altresì ed eleggere tutti gli ufficiali, cioè: capitano, giudice, e giurati, con

tutte le giurisdizioni e gli onori ai medesimi appartenenti. Che i di lui antenati godettero i menzionati diritti come apparisce dagli atti di gabella della detta ex-baronia; e stante l'abolizione degli stessi ne domanda il corrispondente compensamento.

E poichè mancano a lui gli elementi della percezione ventennale dei diritti in discorso, attese le gabellazioni fatte a corpo dello stato ed ex-baronia in parola, ha chiesto, che gli si accordi il fruttato delle once 120 sborsate in capitale, avuto riguardo al valore della moneta nel 1635 con quello del tempo attuale.

In giustificazione dello esposto ha accompagnati alla supplica i seguenti documenti:

1° Un originale diploma del 29 marzo 1635, col quale, accettatasi la offerta ed il pagamento di once 120 fatto a nome della Regia Corte dallo illustre D. Diego Aragona, ed avuti in considerazione i servizi prestati da lui e dai suoi antecessori alla Regia Corte, gli fu data facoltà, per se e suoi successori, di stabilire una novella popolazione nel feudo di Balatazze, sotto il nome di terra di Montedoro, con ampie giurisdizioni d'imporre e percepire i diritti di gabelle, dogane, bagliva, erranteria, zagato al pari di ogni altro Barone del regno, ed eleggere insieme a suo beneplacito il castellano, il segreto, il cappellano, il capitano, il giudice, ed i giurati, con tutti gli onori e le giurisdizioni annessi ai sudetti rispettivi uffici.

2° Un atto di gabella, del 31 dicembre 1787 presso lo studio del notar D. Francesco Antonio Tomasino, dello intero stato e terra di Montedoro in persona del sacerdote D. Gaetano Caico per anni quattro di fermo a contare dal 1° settembre 1793, ed altri quattro immediatamente di rispetto da finire a 31 agosto 1801, per l'annuo estaglio di once 1000.

In questo atto non si fa espressa menzione degli individuali diritti gabellati, ma dicesi soltanto « con tutte o singole sue pertinenze, e suo interno ed indiminuto stato, tutto includendo e « niente escludendo.

3° Altro atto simile di affitto sotto li 17 febbraio 1799 rogato dallo stesso notaro Tomasino, col quale si dà a gabella al sudetto

di Calco, per anni quattro di fermo da correre dal 1 settembre 1801 ed altri quattro di rispetto da finire a 13 agosto 1809, e per l'annua pensione di once 1050, l'intero stato e terra di Montedoro con le precise seguenti espressioni «con tutte le sue attinenze e pertinenze, « *omnia includendo et nihil excludendo*, e nel modo stesso come fu « gabellato al medesimo col precedente atto del 31 dicembre 1787,

4° Un terzo atto finalmente di simile gabella stipolato dal notaro D. Girolamo Antonio Tomasino il dì 30 novembre 1812, col quale il signor Marchese Artale Regio Ministro delegato all'amministrazione dei beni in confisca, sotto la quale era allora la casa del Duca di Monteleone, gabellò al sacerdote D. Giuseppe Mantione, per l'annua somma di once 1300, lo stato e terra di Montedoro, con tutti i cespiti che lo compongono, gabelle baronali, molino, censi, terzerie, gabelle di macello, ossia diritto proibitivo di macellare, case urbane e rusticane abitabili, e tutte altre sue attinenze e pertinenze, il tutto includendo e niente escludendo, e ciò per anni sei di fermo da settembre 1813 a tutto agosto 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le onze 120 pagate alla Regia Corte non possono riferirsi a pagamento per ragion di prezzo dei diritti e gabelle, di cui si domanda il compensamento, ma ad un omaggio fatto al Re intuitivamente alla licenza accordatagli di popolare uno ex-feudo semplice nominato allora di Balatazze, e dargli il nome di terra di Montedoro;

Considerando, che la facoltà d'imporre gabelle, dogane, officio di baglivo, ed altro chiamati nel Real diploma non procedette che da prerogative baronali, pervenute nel chiedente Duca di Terranova non da causa onerosa, ma per mera munificenza del Principe;

Considerando altronde, che i censi, le case urbane o rusticane, e le terzerie, che fan parte dei cespiti espressi nell'ultimo contratto di affitto dello stato di Montedoro del 30 novembre 1812 non han sofferta alterazione alcuna per l'abolizione della feudalità, e l'ex-barone ne conserva illesa la proprietà;

Considerando, che gli altri cespiti enumerati in detto contratto provengono da gabelle baronali soppresse dalla legge parlamentaria del 1812 senza indennizzazione, poichè non provenienti da causa onerosa;

Sul rapporto del Consigliere signor Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

28 marzo 1842.

Sulla domanda di D. Stefano Longo Perrelli, e D. Michele Stilo diretta ad ottenere compensamento degli uffici di segreto, maestro notaro, e credenziere della segrezia di Castroreale.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Sotto il dì 9 maggio 1834 fu presentata nella cancelleria della Gran Corte dei Conti una supplica a firma di D. Filippo Neri Caliri qual Procuratore speciale di D. Giuseppe Stefano Longo Perrelli da Barcellona, e di D. Michele Stilo da Castroreale, il primo nella qualità di donatario di D. Gaetano Cutrupia, ed il secondo qual figlio ed erede intestato del fu D. Luigi Stilo, affin di ottenere l'ammessione del titolo al compensamento degli uffici acquistati, cioè: dal detto Cutrupia quello di segreto, e dal defunto Stilo quello di maestro notaro e credenziere delle segrezie di Castroreale.

In appoggio di siffatta domanda si produssero:

1° Copia di un atto rogato presso l'ufficio di luogotenente di protonotaro del regno di Sicilia a 18 marzo 1633, col quale il Vicerè di quel tempo, con lo intervento dei Ministri patrimoniali, a nome della Regia Corte e di S. M. Cattolica Filippo IV, ven-

dette a tutti passati ed in perpetuo a D. Antonio Angotta per se, suoi eredi, e successori in perpetuo, le segrezie e dogane dei comuni di Patti, Taormina, e Castroreale, con tutti gli uffici di segreti, credenzieri, e maestri notari, giurisdizioni, prerogative, preeminenze, esenzioni, lucri, titoli, onori, soldi, e proventi a detti uffici appartenenti, con la facoltà di venderli, donarli, alienarli, e disporne in qualunque modo come di una cosa propria legittimamente e con giusto titolo acquistata; per lo capitale di onze 16100 ragionate cioè: per la segrezia ed uffici annessi del comune di Patti onze 1566, 18, 10, per quelli di Taormina onze 8447, 20, 7, e per gli altri di Castroreale onze 6085, 21, 3, depositate le intere onze 16100 nel banco di Palermo a nomo della Regia Corte, e confessate nello stesso atto; e ciò con tutti i patti di evizione e difesa in ogni e qualsivoglia caso di molestia;

2° Lettere patrimoniali del 18 giugno 1798 per la esecuzione di una sentenza profferita dal Tribunale del Real Patrimonio il dì 15 dello stesso mese, con la quale, annuendovi il fisco patrimoniale, furon dichiarate spettare a D. Luigi Stilo e D. Gaetano Cutrupia tre quarte parti degli uffici di segreto, maestro notaro, e credenziere di Castroreale, annullandosi la cessione del diritto di ricomprare dei medesimi uffici, con la rivendizione di seguito fattane a D. Giovanni Botta;

3° Un atto di vendita rogato dal notaro D. Giuseppe Luzzi Falcone di Palermo a 20 giugno 1800, col quale D. Antonino Marini compratore di una ottava parte degli uffici anzidetti di segreto, maestro notaro, e credenziero del comune di Castroreale ne fece traslazione e vendita in favore di D. Gaetano Cutrupia e D. Luigi Stilo per lo prezzo di onze 170, cioè: onze 44 per le stesse dal Marini spese in prezzo dello acquisto fattone, e le altre onze 126 per altrettante spese fatte dal medesimo occasionalmente alla compra della ottava parte sudetta, e per qualsivoglia altra causa diritto e pretenzione che possa aversi sugli uffici sudetti;

4° Un certificato del notaro D. Giovanni Anastasio, col quale dicesi, che presso il suo studio sotto li 17 settembre 1816, D. Michele, D. Filippo, Donna Vittoria, Donna Lucrezia, e Donna Giu-

seppa fratelli e sorelle Stilo fecero inventario di tutti i beni del fu D. Luigi Stilo di loro padre morto intestato,

5° Copia della sentenza del Tribunale del Real Patrimonio del 15 giugno 1798 trascritta nelle lettere osservatoriali riferite al numero 2.°

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

PEI COMPENSAMENTI

Astrazion fatta della inattendibilità dello atto primordiale di vendita degli uffici di cui trattasi, e del certificato dello inventario ereditario del fu D. Luigi Stilo presentati in copie informi e sfornite di ogni carattere di originalità e legalità, non che della mancanza dei documenti giustificativi la legittima rappresentanza di D. Gaetano Cutrupia e di D. Luigi Stilo nella persona dei petizionari;

Costando legalmente, che il Real Decreto del 29 novembre 1833, con cui fu accordato ai possessori dei diritti ed uffici aboliti un termine perentorio di due mesi per la presentazione dei titoli e delle domande relative a compensamenti, fu in Palermo pubblicato a 31 gennaro 1834;

Considerando che, calcolata l' addizione legale di un giorno per ogni venti miglia dal dì della pubblicazione seguita in Palermo, non potea nè dovea per Castroreale estendersi il termine al più della mettà di febbrajo seguente, poichè non dista Messina da Palermo che 231 miglia, e Castroreale da Messina che soli 30 miglia;

Costando, che la domanda dei chiedenti da Castroreale fu presentata nella cancelleria della Gran Corte dei Conti ordinaria il dì 9 maggio 1834, val quanto dire dopo il termine prescritto dei due mesi; in guisachè a mente del citato Real Decreto del 29 novembre 1833 restano gli istanti decaduti dal diritto di chiedere il compensamento;

Inteso il rapporto del Consigliere Signor Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Che non sia luogo all'ammessione del titolo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 giugno 1842.

---

28 marzo 1842

Sulla domanda del Duca di Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli per compensamento di diritti aboliti nello stato di Caronia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Aragona Pignatelli Duca di Terranova e Marchese di Caronia con sua domanda presentata alla Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 23 febbrajo 1842 ha esposto, che sin da più secoli i Duchi di Terranova han posseduto il marchesato di Caronia con tutte le sue pertinenze e giurisdizioni, per concessione fattane dal Re Alfonso a Pietro de Cardona Conte di Collesano a 1 dicembre 1444, ed indi confermata con altro privilegio del 10 gennajo 1447 esecutoriato a 25 agosto 1451;

Che in detta concessione fu tramandata la giurisdizione civile e penale, non che lo esercizio di tutti i diritti in quella comune anche sopra i vassalli di qualunque denominazione;

Che lo stato di Caronia pervenne nella famiglia del Duca di Terranova per essere stato recato in dote da Diana de Cardona col contratto nuziale del 29 ottobre 1531;

Che i Duchi di Terranova hanno goduto per gli citati privilegi il diritto di maestro notaro civile e criminale, e le gabelle minute, ovvero dogana e baglia, e che tali diritti e gabelle essendo stati aboliti debba esserne indennizzato giusta il coacervo vigennale riportato nella sudetta domanda, e che vedesi regolato nel seguente modo:

Per l'ufficio di maestro notajo dell'ex-stato di Caronia a contare da settembre 1792 ad agosto 1812 il totale della rendita del ventennio è in onze 228, 3, pari a ducati 684, 30, risultante per un anno ad onze 13, 12, pari a ducati 40, 20,

Per lo diritto di bocceria durante lo stesso periodo il totale complessivo della rendita è in onze 170, 20, risultante per un anno ad onze 8, 16, pari a ducati 25, 60,

Per le così dette gabelle minute ossia dogane di Caronia per lo stesso periodo la rendita riportata è in onze 474, che per un anno risulta ad onze 23, 21, 12, pari a ducati 71, 16.

Ha quindi l'esponente Duca di Terranova chiesto, che ai termini del Real Decreto degli 11 diccmbre 1841 fosse liquidato il compenso dovutogli per gli enunciati diritti e gabelle ch'egli percepiva nella comune di Caronia, fissandone l'annuo importare da pagarsi sia dalla detta comune sia dalla finanza in annuc onze 45, 20, 2, pari a ducati 137, 1, giusta il riferito coacervo, unitamente alle annualità scadute, a datare dal dì dell'abolizione sino alla effettiva percezione del chiesto annuo compenso.

In appoggio a cotale domanda si sono, in quanto alla giustificazione del titolo e pertinenza degli aboliti diritti, esibiti i seguenti documenti:

1° Il citato privilegio di concessione e conferma del Re Alfonso del 1 dicembre 1444 e 10 gennajo 1447, dal quale risulta la originaria feudale concessione, fatta per titolo di donazione e rimunerazione di servizi genericamente enunciati a pro di Pietro de Cardona « suisque hacredibus et successoribus ex suo corpore le« gitime descendentibus natis jam, et in anthea nascituris in perpetuum », fra lo altro della terra di Caronia col contado di Collesano sotto l'obbligo corrispondente delle prestazioni di servizio militare; devoluto detto feudo per confisca alla Regia Corte, a causa del misfatto di fellonia di cui erasi renduto colpevole il precedente feudatario Antonio di Ventimiglia. Negli ampli termini di siffatta concessione, dopo la traslazione del mero e misto impero, e della giurisdizione civile e criminale, *omnimoda*, alta e bassa, leggesi « nec non juribus, fructibus, redditibus, gabellis, introitibus, pertinentiis omnibus, jurisdictionibus ec. »

2° Copia dell'istrumento suddetto dei capitoli matrimoniali stipolati a 29 ottobre 1531 tra Diana de Cardona figlia di Pietro col Duca D. Ettore Pignatelli Conte di Burrello, ove si legge quanto appresso: « Item contemplatione et decoratione praesentis matri-
« monii, dicta illustris domina Donna Diana sponsa, cum auctori-
« tate et consensu et interventu dictae dominae Comitissae Go-
« lisani ejus matris et tutricis, et dicti illustris domini Marchio-
« nis ejus fratris praesentium et consentientium, ac etiam cum spe-
« ciali decreto et auctoritate dictae M. R. C. videlicet domino-
« rum illustrorum domini Vincentii Platamone, domini Petri de
« Gregorio, domini Francisci Pancaldo, et domini Polidori de Co-
« na Judicum dictae M. R. C. praesentium, et auctorizantium,
« et eorum judiciariam auctoritatem pariter et decretum praesenti
« contractui, et omnibus in eo contentis, praestantium et tribuen-
« tium, se ipsam dotando promisit et constituit in dotem et dotis
« nomine, dicto illustri domino D. Hectori sponso praesenti et sti-
« pulanti, omnia jura, quae, in casu (quod absit) dictus illustris
« dominus Marchio decederet sine liberis juxta formam actus ce-
« lebrati inter dictum illustrem dominum Marchionem, et prae-
« fatam illustram dominam D. Dianam ejus sororem die vigesimo
« praesentis mensis octobris manu mei notarii infrascripti, com-
« peterent et competere possint ad dictum comitatum Golisani,
« videlicet terram Golisani, utramque Petraliam superiorem et Pe-
« traliam inferiorem, terram Caroniae, et castrum et pheudum
« Belici, cum omnibus pheudis, membris, juribus, pertinentiis eo-
« rum quibuscumque, et eorum integro et indiminuto statu, cum
« facultate redimendi et recuperandi pheuda et alia bona et jura
« dicti comitatus, quae invenirentur tunc alienata juxta formam
« dicti actus, et non aliter nec alio modo »;

Relativamente poi alla giustificazione del coacervo si sono prodotti molti documenti relativi a diversi atti di affittanza di quella segrezia fatti dal Duca di Terranova per lo sopra indicato periodo ventennale, non che alcuni certificati tratti dalla scrittura della particolare contadoria dello stesso ricorrente, della cui legittimità e legalità sarà a vedersi quando convenga per la liquidazione;

Posteriormente si è per parte del Duca di Terranova prodotto un estratto di domanda presentata innanzi alla Gran Corte dei Conti sotto il dì 26 marzo 1834, con cui fra gli altri diritti chiedeva l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso corrispondente per lo stato di Caronia, enunciando che ai termini del primordiale privilegio del Re Alfonso, e dello altro di conferma del 10 gennaio 1447 furono accordati i diritti del mero e misto impero con giurisdizione civile e criminale, alta e bassa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare:

Se, avuto riguardo alla natura del titolo di concessione e dei diritti diversi vantati dal ricorrente Duca di Terranova, sievi luogo al chiesto compenso;

Ed ha su tale argomento considerato:

Che non sia da porsi in dubbio di essere stata per causa assolutamente gratuita la concessione feudale, fra l'altro, della terra di Caronia col contado di Collesano e diritti annessi, fatta dal Re Alfonso a pro di Pietro de Cardona suo consigliere, camerlengo, e maestro giustiziere del regno di Sicilia, ultra pharum, con l'originario privilegio del 1 dicembre 1444 e con l'altro del 10 gennaro 1447. Cotale concessione riveste in effetti tutti i requisiti di una esplicita donazione, così se si abbia riguardo alla lettera dell'atto, in cui non altrimenti si definisce che in questi termini « damus, donamus, tradimus, et concedimus proprii nostri motus instinctu, deliberatione, mera ex gratia speciali, donatione quidem « perfecta, simplici, et irrevocabili, quae dicitur inter vivos ec. ec; e sotto tutte le clausole legali proprie di una donazione; come se si ponga mente allo spirito ed alla natura istessa della concessione, non contenendovisi alcuna causa che dir si potesse per avventura onerosa, o per lo manco una qualunque indicazione di speciali espressi servizî, che avessero potuto importare un concetto di mera rimunerazione. È pur vero che vi si parla di servizî util-

mente prestati al Sovrano concedente, *sumptibus et persona vestra discrimine non vitatis* (del feudatario), ma questa vaga e generica enunciativa, propria in generale dello stile diplomatico dei tempi in fatto di concessioni feudali, lungi dal costituire una rimunerazione onerosa, non è altro se non una esposizione dei titoli di benemerenza e dei servigi meritori del concessionario medesimo, che la Reale munificenza volle considerare;

Che rimossa ogni caratteristica di titolo oneroso della divisata concessione, per le disposizioni generali emesse dietro gli atti parlamentari del 1812, vien meno ogni ragione di compenso per gli diritti compresi nella domanda di che è esame, e che possono ben distinguersi in tre classi: la prima cioè, di diritti giurisdizionali come quello dell'ufficio di maestro notaro, l'altra dei diritti doganali e segreziali, in cui sono da annoverarsi le gabelle minute o sieno dogane di vino, e la terza di diritti privativi e proibitivi, cui si riferisce il diritto di bocceria;

In quanto all'ufficio di maestro notaro della corte civile criminale e segreziale dello ex-feudo di Caronia, la cessazione di esso fu una conseguenza necessaria dell' abolizione di ogni giurisdizione baronale, al cui esercizio era inerente: abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori: « cesseranno in conseguenza (sta detto nel § 4 del capi-« tolo 1 del parlamento del 1812 intorno all'abolizione delle feu-« dalità e dei diritti e pesi feudali) nei baroni gli uffizi di maestro notaio di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provenienti dalla « giurisdizione signorile. Gli introiti e gabelle di tali uffizi resto-« ranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell'am-« ministrazione di giustizia. Quantevolte però le maestre notarie « non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa « onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale: » la quale ultima clausola non è mica alla fatti-specie applicabile, perochè astrazion fatta di non essere stata a titolo oneroso la concessione del corpo feudale e della maestra notaria, in ispecialità siffatto ufficio di maestro notaro della corte baronale di Caronia non vi ebbe alcuna apposita considerazione e solo come una dipendenza

del diritto signorile, per lo esercizio della giurisdizione civile e criminale, e per lo mero e misto impero, venne ad appartenersi al feudatario. Ond'è manifesto che per questo capo da qualunque lato voglia riguardarsi la soggetta materia niun compenso possa mai competere per la rendita dipendente dal mentovato ufficio;

Che rispetto agli altri diritti allegati dal Duca di Terranova sotto la categoria di gabelle minute, o sia dogana di Caronia, nè tampoco è dovuto alcun compenso. Senza che faccia mestieri entrare nella disamina della legitimità ed origine di cadauno di tali diritti, ritenendosi questi come altrettante gabelle di dogane interne e segrezie annesse al feudo di Caronia, per le cose dianzi osservate, non essendo state esse possedute a titolo oneroso, ma concedute invece in una forma feudale del tutto gratuita, ricadono direttamente sotto la letterale sanzione del § 3 cap. 3 alla rubrica dei consigli civici del parlamento del 1812, ove sta così disposto: « saranno ugualmente abolite tutte le dogane interne del regno di « qualunque natura e le segrezie, con doversene però compensare « il valore e la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso « attualmente posseggono le dette segrezie e dogane o la rendita « di esse. » Limitato adunque il diritto al compenso per l'abolizione di coteste imposte, le quali gravavano l'industria e lo interno commercio del regno, in riguardo a coloro soltanto che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, rimane per conseguenza escluso ogni diritto d'indennizzazione per quelli che a titolo puramente gratuito ne abbiano ottenuta la concessione, ed in modo (se occorresse anche rilevarlo) generico, e come una compreensione nello intero corpo del feudo;

Che a sostenere un diritto a compenso invano si tiene ricorso alle disposizioni dello ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841; imperochè a norma dell'articolo 2° di cotesto Decreto, il compenso non è dato in tutti i casi indistintamente, ma solo quando possa farvisi luogo. La qual cosa annuncia chiaramente di doversi il diritto alla compensabilità regolare con le leggi preesistenti circa l'abolizione della feudalità e dei diritti feudali. Ed è appunto nel citato luogo degli atti parlamentari del 1812, che trovasi testualmente disposto

di doversi la indennizzazione nel solo caso si fossero tali diritti di dogane interne e segrezie posseduti a titolo oneroso; disposizione, che non fu mica derogata dalle istruzioni pubblicate nel 1819 circa la liquidazione degli uffici aboliti, per la quadruplice classificazione che vi si contiene di uffici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo, e per causa remuneratoria, gratuita o mista; trovandosi nell'articolo 1° delle istruzioni medesime e nell'articolo 7° in cui sta fatta cotale classificazione, testualmente ordinato di esservi luogo al compenso nel solo caso fosse dovuto ai possessori in forza delle leggi in osservanza. Di sorte che rimasero pienamente in vigore le preesistenti disposizioni parlamentarie, per le quali era richiesta la condizione sostanziale di essere i diritti di dogane interne e segrezie possedute a titolo oneroso;

E rispetto al diritto detto del carcere del bestiame, che fra le dinotate gabelle minute ossia dogana vedesi compreso nell' atto di locazione del 2 ottobre 1802, è pure da farsi attenzione, che un tale diritto prevalso negli antichi sistemi d'amministrazione feudale, essendo relativo alla cattura degli animali erranti e danneggianti nelle campagne, rivestiva ancora la qualità di un diritto giurisdizionale di bassa giurisdizione feudale dipendente dall'ufficio del bajulo, e che, come avente causa dalla giurisdizione signorile, per la sopraeitata disposizione parlamentaria del 1812 venne a cessare senz' alcun compenso, e con essersi d'altra parte, nel § 3 sotto lo stesso capitolo della feudalità, disgravati i baroni di ogni peso annesso, fra lo altro della conservazione *delle carceri* in generale;

Ha inoltre considerato che rispetto all'ultimo diritto detto di bocceria, compreso nella domanda del Duca di Terranova, la natura di esso non è diversa di quella dei diritti privativi e proibitivi stati generalmente aboliti senza compenso nelle disposizioni parlamentarie del 1812, tutte le volte fossero stabiliti per la semplice prerogativa signorile e forza baronale (§ 3 Cap. 1 della feudalità). E di vero cotesto diritto per la sua natura consistova in una gabella che doveasi contribuire al barone su tutta la carne, che dovea portarsi a macellare nella boccceria baronale; e non altrimenti è indicato nei due atti di liberazione del prodotto di siffatto di-

ritto signorile esibiti dal ricorrente della data del 1 settembre 1801 o 20 settembre 1805, in dove si osserva specificato a questo modo « grano uno per ogni rotolo di carne che si macella nella boc« ceria di questa terra, quale grano uno a rotolo è di pertinenza « di questa camera marchesale; »

E che sia stato un diritto esercitato come proibitivo e privativo è pure chiaramente dimostrato da un altro atto di locazione del 27 gennaro 1812, in cui si legge, che fra le altre condizioni espresse in una offerta per lo arrendamento di tale diritto eravi segnatamente quella di dovere la segrezia baronale garentiro il fittajuolo nel caso faranno carne a casa i particolari, e qualora non pagheranno il diritto; condizione, che non venne già riprovata dalla segrezia baronale perchè poggiasse per avventura su di una privativa inesistente, ma solo perchè non avesse potuto mai partorire delle ragioni d'indennità contro la segrezia medesima da parte dello arrendatario. Trattandosi adunque di un diritto puramente privativo e proibitivo non istato specificamente compreso nella concessione feudale, o non appoggiato ad alcun altro titolo che fosse legittimo, rientra necessariamente nella classe dei diritti privativi e proibitivi, che come stabiliti sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale vennero aboliti senz'alcuna indennizzazione;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo al chiesto compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

1 aprile 1842.

Sulla domanda di D. Vincenzo Crimi per ottenere il compensamento dell'ufficio di Regio custode della dogana di Palermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Vincenzo Crimi commesso di questa Regia dogana esponeva, che per la legge sulla tariffa doganale del 30 novembre 1824, nel toglierglisi l'impiego di Regio custode di questa gran dogana, nello articolo 21 si ordinò di liquidarsi a di lui favore l'emolumento perduto, con assegnarglisi un compensamento; e quindi chiedeva, che entrando l'impiego perduto nella classe dei diritti annessi alle segrezie, perchè dipendente dalla segrezia di Palermo, fosse ai termini della legge ammesso il di lui titolo, e liquidato il compensamento.

In appoggio della sudetta domanda furono prodotti i seguenti documenti:

1° La copia di un uffizio del Direttore generale dei Dazi Indiretti del 20 novembre 1824, col quale fu partecipata allo Intendente di questa gran dogana una ministeriale del 19 di detto mese, portante la elezione del chiedente per custode di essa gran dogana, in rimpiazzo del di lui defunto genitore D. Giuseppe Crimi;

2° Copia conforme di rapporto del Direttore generale dei Dazi Indiretti del 4 maggio 1837 fatto a S. E. il Luogotenente generale, col quale, annunziando i fatti dei servizi prestati dal Crimi, dava lo avviso di meritare il medesimo la rimunerazione di ducati sei mensili dal 1825 in poi;

3° Una nota dei diritti spettanti ai Regi guardiani della porta della dogana;

4° L'articolo 21 del Real Decreto del 20 novembre 1824 relativo alla tariffa dei diritti di dogana per lo regno delle due Sicilie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda ed i documenti prodotti;
Veduto il Real Decreto del 29 novembre 1833;
Ritenuto, che per il citato Real Decreto fu stabilito un perentorio termine di due mesi a presentare le domande ed i titoli per liquidazione, ai sensi del Reale Rescritto articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, sotto espressa penale di decadere dal loro diritto tutti coloro, che potrebbero per legge domandarla;
Ritenuto, che il chiedente signor Crimi non curò nei termini legali di produrre nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti ordinaria l'analoga domanda ed i titoli per ottenere il compensamento dello abolito ufficio di Regio custode della dogana di Palermo; e quindi è decaduto dal diritto di chiedere compensazione, ove per l'enunciate reali istruzioni gli competa;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
In conformità delle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.
Così deliberato dai sigg...
Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

1 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Terranova pella liquidazione del compenso di taluni pretesi diritti nello stato di Terranova.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.
Per atto stipulato presso l'ufficio del Regio protonotaro a 27

gennaro 1642 la Regia Corte, per mezzo della Deputazione del Regno, vendè a favore di Giuseppe Canalotto, « pro eo et personis « semper per eum et suos quandocumque nominandis, jus tractae, « gabellas, sive jura infrascriptarum rerum et victualium extraen- « dorum ex terra Terranovae, ejusque territorio, mare et segretia, » ac marenis, scaris, et jurisdictionibus;

Per ogni botte di vino per fuori regno terl 18 — per infra regno terl 12 — per l'estrazioni per fuori regno di ogni cantaro di formaggio seu caciocavalli terl 15 — per ogni cantaro di zuccaro in pane terl 12 — per ogni cantaro di secondi pasti terl 6 — per ogni quartaloro di melazzi terl 2, 8 — per ogni barile di surra terl 8 — idem di tonnina terl 6 — idem di grossame terl 3.

Il prezzo stabilito e pagato alla Regia Corte, per via di deposito in banco, fu in onze 405, 12, sotto l'espresso patto della ricompra a favor del fisco, « semper et quandocumque, nulla praescrip- « tione temporis obstante,» per lo stesso prezzo di onze 405, 12, a doversi depositare in tavola per parte della Regia Corte.

Furono ancora in tale atto di concessione apposti i patti di evizione che solevano in quel tempo essere di stile, come ciò ed altro rilevasi dal cennato titolo.

Posteriormente con istrumento del 6 marzo 1642 Donna Teodora Lanzetta, enunciandosi declarataria dell'acquisto dei riferiti diritti di tratta e segrezia, venne a dichiarare che si appartenevano essi, come appartener doveansi fin dalla concessione fattane dalla Regia Corte, a D Diego D'Aragona Duca di Terranova.

Ora l'attuale Duca di Terranova e Montelcone D. Giuseppe Aragona Pignatelli Cortes, con apposita domanda presentata nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 31 gennaro 1842, asserendo che dal 1642 in poi abbiano i Duchi di Terranova fruito della sudetta dogana e diritti alla stessa inerenti, questi aboliti, si è fatto a chiedere il corrispondente compenso, da liquidarsi ai termini del decreto degli 11 dicembre 1841 nell'annua somma di onze 817, 6, 1, pari a ducati 2451, 60, 5, sia a carico della comune di Terranova a giudizio della Gran Corte, una con le annualità scadute a contare dal dì dell'abolizione sino all'effettiva percezione del detto annuo compenso.

Ha presentato all'uopo nella domanda il coacervo vigennale della dogana di Terranova e stadera, da settembre 1792 ad agosto 1812, nel totale per un anno di onze 284, 16, 6, pari a ducati 853, 63; simile coacervo vigennale pei musti ed entrata dei vini, nel risultato annuale di onze 760, 10, pari a ducati 2281; e simile coacervo vigennale per la esazione del macello o sia scanneria, per un anno in onze 172, 10, pari a ducati 517.

E si sono unitamente a tali coacervi esibiti molti atti di gabellazione nella dinotata epoca dal 1792 al 1812, ed alcuni certificati della particolare razionalia della casa dei Duchi di Terranova, per lo tempo in cui i cespiti furono tenuti in propria economia.

Posteriormente si è per parte del Duca di Terranova esibito un estratto in copia d'una domanda presentata presso la Gran Corte dei Conti ordinaria sotto il dì 26 marzo 1834, in cui fra l'altro fu domandata l'ammessione del sudetto titolo del 27 gennaro 1642, e la liquidazione del correlativo compenso per la gabella di Terranova ed altri diritti, dichiarandosi d'averne goduto il possesso sino a che le nuove leggi non vennero ad abolirli.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Nell'occuparsi preliminarmente dell'esame concernente l'ammessione del titolo prodotto in appoggio della domanda di compenso ha rilevato nel fatto:

Che nel 1636 per provvedersi alle sovvenzioni ordinate dal Re Filippo IV nei bisogni delle guerre d'Italia, fu determinato di restituirsi alla Regia Corte le regalie dell'*estrazioni*, ad oggetto di potersi vendere o altrimenti alienare per mano della Deputazione del Regno, che nel sistema di quei tempi era incaricata della tassa e distribuzione delle contribuzioni dello Stato;

Che in effetti la Deputazione del Regno, rappresentata allora fra gli altri del Deputato D. Diego D'Aragona Duca di Terranova, con pubblico atto stipulato presso l'officio del Regio protonotajo sotto il dì 27 gennaro 1642 (in cui intervenne lo stesso Deputato Duca

di Terranova), passò a vendere in nome e parte di S. M. C. i surriferiti diritti di tratta ed estrazione della città e territorio, mare e segrezia di Terranova, a favore dell' offerente Giuseppe Canalotto, *pro eo et personis semper per eum nominandis*, per lo prezzo di onze 405, 12, e con la espressa clausola di doversi il nominatario considerare come se *ab initio* avesse egli comprato dal Regio Erario;

Che dall'istrumento del 6 marzo detto anno 1642 risulta di avere l'apparente compratore Giuseppe Canalotto con atto del 27 febbrajo dell'anno stesso dichiarato la pertinenza dei diritti acquistati dalla Regia Corte per l'organo dei Deputati del Regno a benefizio di Teodora Lanzetta, a nome e nell'interesse di cui, disse aver contrattato *tamquam ejus simplex et nudus minister*, e per le persone a nominarsi dalla stessa signora Lanzetta;

Ch'essa nominataria Lanzetta passò indi, dopo pochi giorni, a dichiarare nel citato istrumento del 6 marzo 1642 che la compra dei diritti sudetti sin dal principio si apparteneva nella realtà delle cose a D. Diego D'Aragona Duca di Terranova, per mandato di cui aveva il Canalotto nominato da prima la persona di lei, con avere la stessa Lanzetta prestato il semplice e nudo nome nel ripetuto atto dichiaratorio del 27 febbraio 1642;

Ritenute adunque le dinotate circostanze di fatto derivanti dai documenti stessi esibiti da parte del richiedente, la Gran Corte ha ravvisato di potersi per avventura far luogo alla nullità del titolo di vendita del 27 gennaro 1642, sotto il rapporto di avere il Deputato del Regno Diego D' Aragona cumulato in se la doppia qualità di venditore per parte della Regia Corte e di acquirente. Sul fondamento del quale atto di compra — vendita, portante il prezzo di sole onze 405, 12, il richiedente Duca di Terranova si è fatto ora a domandare un compenso uguale alla somma di annue onze 817, 6, 1, quanta sostiene essere stata la rendita percepita dai diritti di estrazione come sopra venduti dalla Regia Corte. Ed all' elevazione di cotale quistione di nullità ed inefficacia del titolo di concessione si è la Gran Corte indotta per le seguenti considerazioni di diritto:

Nella nota L: non licet 46 ff de contrahenda emptione era testualmente prescritto: « Non licet ex officio, quod administrat quis « emere quid vel *per se*, vel per *aliam personam :* alioquin non « tantum rem amittit, sed et in quadruplum convenitur secundum « constitutionem Severi et Antonini : et hoc ad procuratorem « quoque Caesaris pertinet. Sed hoc ita se habet, nisi specialiter « quibusdam hoc consensum est. » Questa regola generale d'incapacità di tutti i pubblici uffiziali, ministri, o magistrati a poter comprare, sia direttamente per se, sia a nome d'interposte persone, i beni ed effetti qualunque dello stato e delle pubbliche amministrazioni che sono essi rispettivamente destinati a rappresentare o presedere, e che per lo di loro ministero si espongono venali, ha formato un principio costante di diritto pubblico in tutte le legislazioni, trasfuso puranco nei nuovi codici (articolo 1441 leggi civili), con essersene sempre mantenuta comunemente la osservanza, e senz'alcuna distinzione tra gli uffiziali che fossero stati o no rivestiti di giurisdizione (Peregrino *de jure fisci*, lib. IV, tit. 7, n. 5 6 e 7). E nelle leggi della nostra Monarchia, per la prammatica reale pubblicata in Napoli nel 1586 ch'è l'ottava sotto il titolo *de emptione et venditione*, fu espressamente vietato ai ministri Regi, ed agli uffiziali del Tribunale della Regia Camera e del Real Patrimonio, d'interporsi nella compra fiscale dell' entrate e corpi feudali o burgensatici, officî ed altre cose pertinenti alla Regia Corte, *nec palam nec publice, nè in segreto, nè per interposte persone;* sul saggio divisamento che se altri vi fossero stati a poter fare miglior condizione in beneficio dello Erario, si sarebbero ritirati dal produrre migliori offerte per far cosa grata ai Regi ministri ed uffiziali;

Egli è pur vero che non prima del 20 giugno 1783, in conformità del disposto nella prammatica anzidetta, fu pubblicata l'altra per la Sicilia contenente il simile speciale divieto per li ministri ed altri uffiziali del Tribunale del Real Patrimonio; ma nella mancanza d'una legge apposita preesistente nel diritto siculo, che avesse per avventura permesso agli ufficiali del regno di poter comprare, per se o per interposte persone, i cespiti di pertinenza dello stato

che si fossero per mano loro venduti (il che per altro è assolutamente inconcepibile per la ragione d'incompatibilità legale risultante dalla natura stessa delle cose), la materia ricadeva necessariamente nelle disposizioni generali della legge romana, che allora imperava come diritto comune. Sichè la citata prammatica sicula, lungi dall'essere stata d'allora in poi introduttiva d'un diritto per lo innanzi non esistente, non è altrimenti a risguardarsi che come una di quelle leggi, che a riparare alla rilasciatezza dei tempi sogliono essere ordinate in forma di speciali sanzioni;

Se dunque è dagli atti stessi presentati dal ricorrente, che rilevasi d'avere Diego D'Aragona Duca di Terranova, il quale come uno dei Deputati del regno intervenne nella vendita dei diritti sudetti per parte della Regia Corte e della Deputazione del Regno, comprato a suo favore sotto nome d' interposte persone, la domanda d'ammessione del titolo al compenso incontra necessariamente una quistione legale di nullità ed inefficacia, nelle ragioni che competer possono al Regio Erario per impugnarne gli effetti, sotto il rapporto delle diverse conseguenze a poterne per avventura derivare;

Veduto l'articolo 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, in cui trovasi testualmente prescritto, che qualora insorga quistione sul titolo, oppure la Gran Corte creda elevarla d'uffizio, debba la liquidazione rimaner sospesa, provvedendosi le parti innanzi ai Tribunali competenti, a norma del disposto nel Decreto medesimo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Elevarsi di uffizio la quistione della nullità dell'atto del 1642, e sospeso ogni esame di liquidazione, rinviarsi le parti all' auto-

rità competente per le conseguenze di diritto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della Contessa di S. Marco per compenso delle dogane di mare e di terra, e della maestra notaria nella comune di S. Marco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S. Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata sotto il dì 14 marzo 1842. ha esposto di possedere come domina diretta l'intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di S. Marco. Che fra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di dogana di mare e di terra, maestra notaria, ed altro, quali rendite attive per la pubblicazione del parlamento del 1813 si credono signorili, e per conseguenza col fatto l'è mancata assolutamente la percezione.

Tali rendite si dinotano per le seguenti:

Dogana di mare nell'annua somma di onze 58 — dogana di terra onze 21, 10 — maestra notaria onze 6 — totale onze 85, 10.

Che le rendite istesse nel 1811 furono dal Conte di S. Marco padre di essa esponente rivelate, con averne pagata la fondiaria fino al 1823, non ostante che più non si percepivano.

Che nel 1824 ricorse il Conte di S. Marco esponendo che per lo parlamento del 1813 non potè più esigere le sudette rendite, e che non ostante la mancata percezione si era voluto esigere la fondiaria sulle dette rendite; e quindi chiese di non più pagare il dazio fondiario sulle rendite anzidette.

Che una relazione data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri liquidò il compenso che meritava il Conte di S. Marco sulle rendite venute meno.

E spettandole (seguita a dire l'esponente) il corrispondente compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a domandare che sia dalla Gran Corte dei Conti delegata liquidata la somma che le appartiene, obbligandosi la comune di S. Marco a pagare quell'annuale somma che sarà a liquidarsi.

Di unita a tale domanda sono stati esibiti i soli seguenti atti e documenti:

1° Investitura feudale ottenuta da D. Giuseppe Antonio Filingeri Principe di Mirto e Conte di S. Marco della contea di S. Marco e dei casali di Capri e Frazzanò a 9 maggio 1804, colle solite clausole generali *cum omnibus juribus pertinentiis ec*;

2° Rivelo fatto nel 1811 dal Conte di S. Marco delle diverse rendite signorili fra cui la gabella di mare e terra, e la maestra notaria;

3° Una copia conforme estratta dal razionale della Direzione generale dei Dazî Diretti dalla contabilità della Direzione medesima della data 10 gennaro 1834, dalla quale risultano alcune disposizioni date per la esenzione della fondiaria sopra gli aboliti diritti signorili nei comuni di Frazzanò, Mirto, e S. Marco, dopo essersene dai prosegreti locali verificata la effettiva cessazione sin dal 1813;

4° Altra simile copia che apparisce estratta dalla stessa contabilità dei Dazî Diretti per lo stesso oggetto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liqui-

dazione, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, che concernono la materia dei compensamenti;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E quindi, trattandosi di diritti che come signorili cessarono sin dal 1813 dopo la legge abolitiva della feudalità e dei diritti feudali (secondo che risulta dallo esposto della domanda stessa presentemente inoltrata), l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza perentoria del termine, sarebbe anche da porsi mente, che a provare la legittima pertinenza delle dogane di mare non si è da parte della ricorrente esibito nè l'atto originario della concessione in *pheudum* del contado di S. Marco, nè alcun altro giusto titolo, all'infuori dell'ultima investitura feudale presa dal Principe di Mirto e Conte di s. Marco D. Giuseppe Antonio Filingeri a 9 maggio 1804, come figliuolo primogenito del defunto Principe D. Bernardo e successore nei feudi *ex pacto et providentia Principis*;

La quale investitura, non essendo che un atto di semplice conferma, nulla potrebbe di per se operare la clausola generica e di stile *cum omnibus juribus et pertinentiis* ec. ec.

Che quanto poi alle dogane di terra, a ciò si aggiunge che la legge pubblicata nel 1813 (Cap. 3 § 3 dei Consigli Civici), nell'abolire tutte le dogane interne nel regno di qualunque natura e le segrezie, riserbò il diritto al compenso per coloro soltanto che ne fossero stati in possesso a *titolo oneroso*, condizione che punto non si avvera nel caso attuale;

E nella legge stessa, al capitolo concernente l'abolizione della feudalità e diritti feudali, furono ancora generalmente soppressi senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi stabiliti sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale, con essersi limitato il diritto a compenso nel solo caso di una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o di un giudicato (§ 3 o 4);

Che da ultimo per l'ufficio di maestro notajo la cessazione di esso fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione baronale, al cui esercizio era inerente, abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori. « Cesseranno in conseguenza (sta detto nel § 4 « cap. 1 della cennata legge) nei baroni gli uffizi di maestro no- « taro di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provvenienti « dalla giurisdizione signorile. Gli introiti e gabelle di tali uffizi « resteranno a vantaggio dello stato per le necessarie spese del- « l'amministrazione della giustizia. Quantevolte però le maestre « notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per « causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale. » La quale clausola eccezionale non è mica applicabile alla fatti-specie, perochè non si è in alcun modo giustificato che la concessione del corpo feudale e della maestra notaria in ispecialità fosse stata per avventura a titolo oneroso, e quindi è a ritenersi che l'ufficio di maestro notajo della corte baronale sia stato dipendente dalla giurisdizione civile e criminale, e dal mero e misto Impero annesso al feudo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dal sigg...,

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

8 aprile 1842.

Sulla domanda del Marchese di S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello Petroso pella liquidazione dei decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Marchese di S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso, con domanda presentata alla Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 6 marzo 1842, ha esposto che dalla Regia Corte, per contratto del 22 agosto 1634, trovansi venduti col patto della ricompra a Vincenzo Denti in perpetuo, tutti i frutti, introiti, proventi, e gabelle della segrezia e dogana di Castrogiovanni per lo prezzo capitale di onze 6325.

Che indi, atteso l'aumento di detto prezzo offerto da D. Bernardo Andrea Lo Vecchio in altre onze 1350, venne dalla Regia Corte a stipularsi la vendita di tali diritti, introiti, e gabelle, ed insieme degli uffici di segreto e di maestro notaio a favore d'esso Lo Vecchio, in perpetuo con facoltà di poter vendere ed alienare, e sotto il patto della ricompra riserbata al fisco, per lo prezzo maggiore di onze 7675, cioè onze 6325 per depositarsi presso il regio depositario nella città di Castrogiovanni, ad oggetto di restituirsi al sudetto primitivo compratore Denti, ed onze 1350 a compimento di dette onze 7675 nel banco di Palermo a nome della stessa Regia Corte.

Che nel 1650 si pubblicò la prammatica della bassa, con cui fu ordinato che tutti i proprietari delle segrezie vendute dalla Regia Corte dovevano conseguire il solo 5 per 100 sopra il capitale da essi sborsato, e fattesi alcune deduzioni sul prezzo pagato da Lo Vecchio, venne questo a ridursi nella somma di onze 6263, 2, 10, su di cui si assegnò la rendita corrispondente in annue onze 313, tarì 4, 13, 3, che per la ribassa ordinata nel 1785 dal 5 al 4 per 100, si ridusse all'annua somma di onze 250, 15, 14.

Che a 9 luglio 1803 furono dal Tribunale del Real Patrimonio

spedite lettere, donde risulta, che trovandosi i proprietari delle segrezie creditori per decorsi di detta annua rendita, erano essi nel 1792 ricorsi presso lo stesso magistrato, ed il razionale incaricato riferì d'essere i medesimi creditori per tutto agosto 1792 nella somma di onze 1643, 24, 6, 3, i quali arretrati non essendo stati soddisfatti, fu perciò che il Tribunale del Patrimonio colle citate lettere del 9 luglio 1803 ne ordinò al Segreto di Castrogiovanni il pagamento alla ragione di onze 200 all'anno, sino alla estinzione sul prodotto della gabellazione maggiore di detta segrezia in annue onze 600.

Che durante la percezione di dette annue onze 200 in conto dei sudetti arretrati, il Tribunale del Patrimonio a 20 gennaio 1805 spedì altre lettere, con le quali ordinò la sospensione delle sudette lettere patrimoniali da prima emesse, in seguito di che vennero esso esponente e gli altri obbligati a restituire le somme esatte per tale causa.

Che nel fine di rimuovere l'ostacolo di tali lettere resecatorie, l'esponente a 2 ottobre 1828 ne aveva proposto analoga domanda innanzi il Tribunale civile di Palermo contro il Regio erario, chiedendo rivocarsi le lettere medesime, e condannarsi il fisco al pagamento delle sudette onze 1643, 24, 6, 3, di annualità arretrate. Ma con sentenza del 10 luglio 1839 passò il Tribunale a dichiarare la propria incompetenza, sulla considerazione di appartenerne lo esame al contenzioso amministrativo.

E siccome (seguita a dire lo esponente) trattasi di credito per arretrati di rendita sulle segrezie, potendone ai termini del Decreto degli 11 dicembre 1841 appartenere l'esame alla Gran Corte dei Conti delegata, per lo correlativo pagamento del credito anzidetto in onze 1643, 14, 6, 3, di cui spettano al ricorrente onze 547, 24, 15, 3, terza parte della riferita somma di onze 1643, tt. 14, 6, 3, giusta la ripartizione fattane dal Segreto di Castrogiovanni in data del 14 maggio 1804, confermata con sentenza del Tribunale del Patrimonio del 12 marzo 1815, e con la decisione della Gran Corte civile di Palermo del dì 8 gennaio 1838, si è perciò fatto l'esponente istesso a domandare, che la Gran Corte de-

legata, liquidato il di lui credito per terza parte nelle dette onze 547, 24, 15, 3, di annualità arretrate sulle segrezie di Castrogiovanni, ordini, non ostante le ultime lettere spedite dal Tribunale del Patrimonio, da rivocarsi in ogni caso dalla stessa Gran Corte, di pagarglisi le dinotate onze 547, 24, 15, 3;

E ciò senza pregiudizio ec. ec.

In appoggio di tale domanda ha l'esponente prodotto i seguenti documenti:

1° Lettere spedite dal Tribunale del Patrimonio a 9 luglio 1813, con cui fu ordinato di pagarsi come sopra agli assegnatari delle segrezie di Castrogiovanni onze 1643, 14, 6, 3, per gli arretrati della rendita annuale. Nelle quali lettere patrimoniali (che si presentano esemplate dall'originale esistente nell'ufficio segreziale di Castrogiovanni) trovasi inserita la liquidazione data fuori dal razionale incaricato, così nel rapporto degli arretrati dovuti ai possessori assegnatari, come del prodotto degli introiti delle segrezie;

2° Atto di ripartizione fatta come sopra dal Regio Segreto di Castrogiovanni a 14 maggio 1804, tanto della rendita annuale di onze 250, 15, 4, sulle segrezie, quanto dei sudetti arretrati, fra gli interessati. In dorso del quale atto leggesi: « la copia originale di detta ripartizione trovasi nel processo deciso dalla Gran Corte dei Conti per la liquidazione del titolo della rendita di onze 250, terì 15, 14; »

3° Lettera spedita dal Tribunale del Patrimonio in data del 20 gennaro 1805, con cui fu disposto, che non ostante le lettere del 3 settembre 1803 dirette allo stesso Segreto di Castrogiovanni per la ripartizione ai creditori soggiogatari sopra quella segrezia, sì delle onze 250, 15, 4 annuali perpetue, che delle onze 200 all'anno sino all'estinzione delle onze 1647 d'attrassi, se ne fosse sospesa l'esecuzione, non pagandosi più alcuna somma ai proprietari sudetti, nè per causa della loro annualità, nè per causa dei decorsi;

4° La sentenza del Tribunale del Patrimonio del 12 marzo 1805 enunciata nella domanda per l'esecuzione della ripartizione fatta dal Segreto di Castrogiovanni;

5° La decisione della Gran Corte civile di Palermo del dì 8 gennaro 1838 relativa allo stesso oggetto;

6° La citazione fatta al Regio erario sotto il dì 2 ottobre 1828, con cui si domandò dal ricorrente la condanna a carico del fisco delle sudette onze 1643, 14, 6, 2, di arretrati come sopra liquidati, e la revoca delle sudette lettere di sospensione emesso dal Tribunale del Patrimonio a 20 gennaro 1805;

7° Finalmente la sentenza del Tribunale civile di Palermo del 10 luglio 1839, con cui su detta domanda fu dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare se possa farsi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di credito;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833, fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819 che concernono la materia dei compensamenti. E simile perentorio termine fu da ultimo stabilito col Real Decreto del 24 dicembre 1834, in altri due mesi, in riguardo alle domande per ammessione dei titoli originari ed originali dei debiti tutti della Tesoreria generale di Sicilia, escluso il solo milione d'onze, e per la liquidazione degli arretrati a tutto l'anno 1833, innanzi alla Commessione all'uopo istituita col Decreto del 24 marzo detto anno 1834;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E per conseguenza, sia che voglia il credito vantato dal Marchese di S. Giuliano per arretrati fino al 1792 risguardarsi come una dipendenza delle segrezie di Castrogiovanni (comprate dai di lui autori), cui essenzialmente si riattacca, sia come un credito della classe generale di

antiche annualità arretrate a carico dell' erario, la domanda d'ammessione del titolo e della correlativa liquidazione incontra un ostacolo invincibile d'inammessibilità nelle disposizioni generali preesistenti;

Che d'altronde, nella ipotesi che non ostasse la decadenza del termine, la domanda proposta, lungi dall'avere l'appoggio d'alcun titolo, è invece in se medesima smentita. Le lettere del Tribunale del Patrimonio del 9 luglio 1803, con cui fu liquidato il credito delle onze 1643, 24, 6, 3, per arretrati dell'annua rendita ridotta ad onze 250, 15, 14, dietro gli ordini generali della così detta ribassa al 4 per 100, vennero rivocate con le posteriori lettere patrimoniali del 20 gennaro 1805, essendone così stata sospesa la esecuzione con l'ingiunzione espressa al Segreto di Castrogiovanni di non pagare alcuna somma, e per l'annualità corrente, e per gli arretrati;

Sichè risulta affatto inesistente l'unico titolo di ammessione presentato attualmente dal ricorrente, e che si vuol far rinvenire nelle cennate lettere del 1803, la cui esecuzione fu indefinitamente sospesa;

Nè alcun conto può mai aversi della domanda di rivocazione delle ultime lettere patrimoniali del 1805, perochè avendo formato subbietto di un giudizio contro il Regio fisco istituito da prima innanzi ai giudici del contenzioso giudiziario, dai quali con la riferita sentenza del Tribunale civile di Palermo del 10 luglio 1839, fu dichiarata la loro incompetenza, la divisata domanda, quando pure degli utili risultamenti potesse produrre, non ostante la perenzione dei termini generali di liquidazione come sopra stabiliti, sfuggirebbe naturalmente alla cognizione di semplice ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della Contessa di San Marco per compenso dei diritti di baglia, dogana, ed ufficio di maestro notaro nella comune di Capri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S. Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata sotto il dì 14 marzo 1842, ha esposto di possedere come domina diretta la intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di Capri.

Che fra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di dogana, baglia, aquila, e maestra notaria, che creduti signorili alla pubblicazione del parlamento del 1813 vennero col fatto a mancare assolutamente.

E queste rendite si dinotano per le seguenti:

Baglia, dogana, ed aquila onze 7 — Ufficio di maestro notaro onze 3 — totale onze 10.

Che le dette rendite furono dal Conte di S. Marco rivelate nel 1811, con averne pagata la fondiaria sino al 1823, non ostante che più non si percepivano, ed avendone all'uopo ricorso nel 1824.

Che una relazione, data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri, liquidò il compenso che meritava il Conte di S. Marco su le rendite venute meno.

Ritenendo quindi la esponente il diritto a chiedere il compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a chiedere dalla Gran Corte

dei Conti delegata la corrispondente liquidazione a carico della comune di Capri.

Il solo documento esibito, avvalendosi nel dippiù la esponente di quelli prodotti nella domanda contro la comune di S. Marco, è il rivelo fatto dal Conte di S. Marco nel 1811, in cui si contengono le sudette rendite signorili abolite.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine, ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi diritto alla chiesta ammessione del titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte de' Conti i titoli e le domande per liquidazione, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 1819 concernenti la materia dei compensi;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E quindi trattandosi di diritti, che come signorili cessarono sin dal 1813, dopo la pubblicazione della legge eversiva della feudalità, secondo che risulta dallo esposto della domanda medesima tardivamente inoltrata, l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse leggi preesistenti;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la perenzione del termine, sarebbe anche da porsi mente che in quanto ai diritti di dogana di terra la legge pubblicata nel 1813 (cap. 3 § 3 dei consigli civici), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, riservò il diritto al compenso per co-

loro soltanto che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, condizione che punto non si avvera nel caso attuale;

Che intorno poi ai provventi dell'ufficio di maestro notajo e della baglia, essendo questi dei diritti giurisdizionali, la cessazione di essi fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione signorile, al cui esercizio erano increnti, abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione agli ex-baroni (§ 4 della legge citata del 1813);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della signora Donna Lucia Pucci in Longo e D. Gesualdo Longo, per liquidarsi i decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata alla Gran Corte dei Conti delegata sotto il 6 marzo 1842, Donna Lucia Pucci in Longo e D. Gesualdo Longo di lei marito autorizzante hanno esposto, che l'estinto cav. D. Vincenzo Varisano istituì erede universale la predetta Donna Lucia, la quale si fece debitamente ad accettare la di costui eredità, cui appartiene la somma di onze 410, 26, 1, 3, cioè: onze 273, 27, 7, 4, al fu cav. D. Vincenzo nel nome proprio, ed onze 136, 28, 13, 5, qual coerede ab intestato del di lui fratello cav. D. Giovan Bat-

tista delle onze 547, 24, 15, 3, terza parte delle onze 1643, 14, 6, 3, dovute dal Regio erario pei decorsi della rendita sulle segrezie di Castrogiovanni assegnata ai proprietarî delle divisate segrezie, stante le altre onze 136, 28, 13, 5, compimento di dette onze 547, 24, 15, 3, si appartengono all'altro coerede fratello del mentovato cav. D. Giovan Battista, e che il Tribunale del Real Patrimonio ordinò al Segreto di Castrogiovanni di pagare le dette onze 1643, 14, 6, 3, sugli introiti delle segrezie alla ragione di onze 220 annue; ma posteriormente tale pagamento fu sospeso per effetto di lettera spedita dal detto Tribunale sotto il 20 gennaro 1805. Siccome risulta certo il debito del Regio erario nella detta somma di onze 1643, 14, 6, 3, delle quali ne spettò ai fratelli cav. D Vincenzo e D. Giovan Battista Varisano una terza parte, così si sono i ricorrenti fatti a chiedere dalla Gran Corte dei Conti delegata la liquidazione del credito nella somma di onze 410, 26, 1, 3, non ostante la citata lettera del 2 0 gennaro 1805 spedita dall'abolito Tribunale del Real Patrimonio, che sarà dalla Gran Corte a rivocarsi quantevolte faccia mestieri.

In sostegno di siffatta domanda si è solo prodotta la dichiarazione dell'accettazione d'eredità del cav. D. Vincenzo Varisano, avvalendosi i ricorrenti pel dippiù dei titoli e documenti prodotti dal Marchese di S. Giuliano nella di lui simile domanda per la terza parte delle dette onze 1643, 14, 6, 3.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare, se possa farsi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di credito;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione a norma dell'art. 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, che con-

cernono la materia dei compensamenti. E simile perentorio termine fu da ultimo stabilito col Real Decreto del 24 dicembre 1834 in altri due mesi, in riguardo alle domande per ammessione dei titoli originarî ed originali dei debiti tutti della Tesoreria generale di Sicilia, escluso il solo milione d'onze, e per la liquidazione degli arretrati a tutto l'anno 1833, innanzi alla Commessione all'uopo istituita col Decreto del 24 marzo detto anno 1834.

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E per conseguenza, sia che voglia il credito vantato dalla ricorrente Donna Lucia Pucci in Longo, per parte degli arretrati sino al 1792, risguardarsi come una dipendenza delle segrezie di Castrogiovanni (comprate dai di lei autori), cui essenzialmente si riattacca, sia come un credito della classe generale di antiche annualità arretrate a carico dell'erario, la domanda d'ammessione del titolo e della correlativa liquidazione incontra un ostacolo invincibile d'inammessibilità nelle disposizioni generali preesistenti.

Che d'altronde, nell'ipotesi che non ostasse la decadenza del termine, la domanda proposta, lungi dall'avere l'appoggio d'alcun titilo, è invece in se medesima smentita. Le lettere del Tribunale del Patrimonio del 9 luglio 1803, con cui fu liquidato il credito delle onze 1643, 24, 6, 3, per arretrati dell'annua rendita ridotta ad onze 250, 15, 14, dietro gli ordini generali della così detta ribassa al 4 per 100, vennero rivocate con le posteriori lettere patrimoniali del 20 gennaio 1805, essendone così stata sospesa l'esecuzione con l'ingiunzione espressa al Segreto di Castrogiovanni di non pagare alcuna somma, e per l'annualità corrente, e per gli arretrati.

Sichè risulta affatto inesistente l'unico titolo d'ammessione presentato attualmente dal ricorrente, e che si vuol far rinvenire nelle cennate lettere del 1803, la cui esecuzione fu indefinitamente sospesa.

Nè alcun conto può mai aversi della domanda di rivocazione delle ultime lettere patrimoniali del 1805, perochè avendo formato sub-

bietto d'un giudizio contro il Regio fisco istituito da prima innanzi ai giudici del contenzioso giudiziario, dai quali con la riferita sentenza del Tribunale civile di Palermo del 10 luglio 1839, fu dichiarata la loro incompetenza, la divisata domanda, quando pure degli utili risultamenti potesse produrre non ostanto la perenzione dei termini generali di liquidazione come sopra stabiliti, sfuggirebbe naturalmente alla cognizione di semplice ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda di compenso della Contessa di S. Marco contro la comune di Mirto.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S.Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata a 14 marzo 1842, ha esposto di possedere come domina diretta tutta la intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di Mirto.

Che fra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di dogana, molino, bagliva ed aquila, bocceria, e maestra notaria, che creduti signorili alla pubblicazione del parlamento del 1813 vennero col fatto assolutamente a mancare.

Queste rendite si dinotano per le seguenti:

Dogana	onze	21	»	»
Due molini nel fiume.	»	20	»	»
Bagliva ed aquila	»	3	10	»
Bocceria	»	4	15	»
Maestro notajo.	»	3	»	»
	onze	51	25	»

Che le dette rendite nel 1811 furono dal Conte di S. Marco rivelate, avendone pagato la fondiaria sino al 1823, non ostante che più non si percepivano, e con averne all'uopo reclamato nel 1824.

Che una relazione data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri liquidò il compenso, che meritava il Conte di S. Marco su le rendite venute meno.

E quindi, ritenendo la esponente di spettarle il diritto al compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a chiederne dalla Gran Corte dei Conti delegata la corrispondente liquidazione a carico della comune di Mirto.

A siffatta domanda si è soltanto unito il rivelo del 1811, in cui veggonsi riportato le sudette rendite nel modo di sopra indicato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perènzione del termine ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi diritto alla chiesta ammessione del titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine ostremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione, a norma dello articolo 4° delle istruzioni del 1819, che concernono la materia dei compensamenti;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi.

E quindi trattandosi di diritti che come signorili cessarono fin dal 1813, dopo la pubblicazione della legge abolitiva della feudalità e dei diritti feudali (secondo che risulta dallo esposto della domanda istessa tardivamente innoltrata), l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza perentoria del termine, sarebbe anche a porsi mente, che in quanto ai diritti di dogana di terra, la legge pubblicata nel 1813 (cap. 3 § 3 dei consigli civici), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, riservò il diritto al compenso per coloro soltanto, che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, condizione, che punto non si avvera nel caso attuale. E nella legge istessa, al capitolo concernente l'abolizione della feudalità, furono ancora soppressi senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi stabiliti su la semplice prerogativa signorile (nel quale numero rientrano appunto gli alligati diritti di bocceria e dei due molini), con essersi limitato il diritto al compenso nel solo caso di una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o di un giudicato (§ 3 e 4);

Che da ultimo per l'uffizio di maestro notajo e per la baglia, essendo questi dei diritti giurisdizionali, la cessazione di essi fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione signorile, al cui esercizio erano inerenti, abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori (§ 4 della legge del 1813);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della Contessa di S. Marco per compenso dei diritti di baglia, dogana, ed altro contro la comune di Frazzanò.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S. Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata il dì 14 marzo 1842, ha esposto di possedere come domina diretta l'intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di Frazzanò.

Che tra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di baglia, dogana, ed aquila rivelati per la somma di onze 21, che creduti signorili alla pubblicazione del parlamento del 1813 vennero col fatto assolutamente a mancare.

Che le dette rendite furono nel 1811 rivelate dal Conte di S. Marco, con averne pagata la fondiaria fino al 1823, non ostante che più non le percepiva, con averne all'uopo reclamato nel 1824.

Che una relazione data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri liquidò il compenso, che meritava il Conte di S. Marco su le rendite venute meno.

E quindi, ritenendo la esponente il diritto a conseguire il compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a chiederne dalla Gran Corte dei Conti delegata la corrispondente liquidazione a carico della comune di Frazzanò.

Di unita a tale domanda si è unicamente prodotto il rivelo del 1811 in cui sono riportate le surriferite rendite.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi diritto alla chiesta ammessione del titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 1819 concernenti la materia dei compensi;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E quindi, trattandosi di diritti che come signorili cessarono sin dal 1813, dopo la pubblicazione della legge eversiva della feudalità, secondo che risulta dallo esposto della domanda medesima tardivamente innoltrata, l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza perentoria del termine, sarebbe anche a porsi mente che in quanto ai diritti di dogana di terra, la legge del 1831 (cap. 3 § 3 dei consigli civici), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, riservò il diritto al compenso a favore di coloro soltanto, che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, condizione che punto non si avvera nel caso attuale. E quanto ai provventi di baglia, essendo questi dei diritti giurisdizionali dipendenti dall'ufficio di bajulo, la cessazione di essi fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione signorile, al cui esercizio era inerente, abolizione dichiarata sotto

la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori (§ 4 della cennata legge del 1813);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

15 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Montagnareale da Messina, diretta a chiedere l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso per l'ufficio di segreto di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Duca di Montagnareale D. Flaminio Viannisi, riassumendo la domanda presentata nella cancelleria della Gran Corte dei Conti nel 1820 dal fu D. Giuseppe Porzio Viannisi suo padre, per il compenso dell'ufficio di segreto di Messina, ha esposto:

Che per compra-vendita compresa nel privilegio di Re Filippo IV del 29 settembre 1655 il Duca Ascanio Ansalone acquistò l'ufficio di segreto della città di Messina.

Che il Supremo Consiglio d'Italia con sentenza del 16 marzo 1669, nel confermare tal vendita, liquidò il prezzo di detto ufficio, e dichiarò appartenerne la proprietà alla eredità del defunto Duca.

Che succeduto ad Ascanio Ansalone, per difetto di prole, il nipote Antonino Ansalone che fu segreto di Messina, costui per testamento del 3 aprile 1699 dispose dell'ufficio di segreto a pro

del figlio primogenito Pietro, con sostituzione in favore dell'altro figlio Vincenzo, cui venne sostituita la sorella Laura, la quale, morti essendo i fratelli senza discendenza, si ebbe la proprietà dello ufficio.

Che Laura Ansalone sposò Filippo Corvaia, da cui nacque Alfonsina, che fu moglie di Antonino Viannisi bisavo del supplicante.

Che Giuseppe Porzio Viannisi padre del supplicante medesimo, rimostrando al Governo i diritti che vantava sul detto ufficio di segreto, ottenne diploma del 10 agosto 1801 che lo nominava segreto di Messina, con essersi allora separato tale ufficio da quello di amministratore della dogana, con che era stato per lo innanzi confuso, a contare dalla morte di Vincenzo Ansalone.

Che surte intanto diverse quistioni giurisdizionali tra il segreto e l'amministratore della dogana, il Governo, cui furono presentati i rispettivi reclami, affidò interinamente al Ministro di Azienda di Messina le funzioni promiscue di segreto e di amministratore della dogana per amministrarli a nome di chi spettasse.

Che al Ministro di Azienda successe in detti uffici D. Franco Rossi, al quale con Rescritto del 22 dicembre 1809 fu accordato l'intero soldo per l'interino esercizio di segreto, amministratore della dogana, e sopraintendente di porto franco, a condizione che per questo grazioso provvedimento non si avesse come investito della proprietà di detti tre uffici.

A giustificare gli esposti fatti ha presentato i seguenti documenti:

1° Copia informe di sentenza del Supremo Consiglio d'Italia del 30 marzo 1669 resa ad occasione di lite insorta tra la città di Patti e Laurea Lentini vedova di Arcadio Ansalone. Quivi enunciandosi la vendita, della quale detto Ansalone avea ottenuto il privilegio sotto il dì 29 settembre 1655, fu la medesima annullata relativamente alla città di Patti e casale adiacente, e rimasta ferma in quanto alla terra di Montagna, ed ai quattro uffici di maestro portolano, maestro segreto del regno, segreto di Valdemone, e segreto di Messina;

2° Il testamento di Antonino Ansalone, dal quale risulta, che fu istituito erede nella baronia di Montagna e in tutti altri beni,

e particolarmente nell'ufficio di segreto di Messina, Pietro Ansalone; a Pietro fu sostituito Vincenzo nella baronia anzidetta ed in tutto il cumulo dell'eredità; ed a Vincenzo Laura;

3° L'inventario dei beni di Vincenzo Ansalone fatto a 12 dicembre 1714 da Laura Ansalone;

4° Il diploma del 10 agosto 1801 di nomina di segreto di Messina in persona di Giuseppe Porzio Viannisi;

E varî altri documenti diretti a dimostrare le interine provvidenze date dal Governo intorno all'amministrazione di detto ufficio, non che la rappresentanza di Laura Ansalone in persona del ricorrente.

Ha chiesto quindi, che abolite le segrezie in Sicilia per la legge del 1812, sia la Gran Corte compiacente di ammettere la compravendita del 1655, consacrata dalla sentenza del Consiglio d'Italia del 1669, come titolo di proprietà di detto impiego di segreto, e ritenere all'uopo ancora come titolo di proprietà il diploma del 1801. In conseguenza di che sia liquidato nelle forme di legge il compenso corrispondente agli averi perduti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha considerato, che due siano i titoli sopra i quali è fondata la domanda del compensamento preteso dal Duca di Montagnareale: consiste l'uno nel contratto di vendita dell'ufficio di segreto di Messina, che dicesi fatta dalla Regia Corte ad Ascanio Ansalone a 29 settembre 1655; stà l'altro nel Real diploma del 10 agosto 1801, col quale fu nominato segreto di Messina Giuseppe Porzio Viannisi padre dell'esponente;

Che manchi la debita giustificazione del primo titolo, poichè non si è prodotto l'asserito contratto di acquisto, o il privilegio che lo racchiuda, onde potersene conoscere il tenore, le condizioni, le clausole. Si è creduto supplire cotale mancanza con la esibizione di una copia di decisione del Supremo Consiglio d'Italia del 16 marzo 1769, estratta da altra copia esistente nello ar-

chivio comunale di Patti, e nella quale si fa menzione dello acquisto anzidetto. Ma a parte che tal documento, consistendo in una copia di copia, non potrebbe avere per legge altra forza probante tranne quella di un semplice indizio, la decisione enunciata, ancorchè esistesse in buona forma, sarebbe non pertanto inefficace a giustificare l'assunto del ricorrente, per la disposizione racchiusa nella novella 119, cui è uniforme l'articolo 1291 delle leggi civili. « Si quis in aliquo documento alterius faciat mentionem « documenti, nullam ex hac fieri exactionem, nisi aliud documen- « tum, cujus memoria in secundo facta est, proferatur; »

Che astrazion fatta da ciò, volendo pur ritenere come debitamente provato lo acquisto dello ufficio di segreto di Messina, forza è convenire ch'esso sia stato reintegrato al Real Governo, sia per effetto di ricompra, sia per confisca, o per altra causa. Imperochè non solo manca alcun documento che dimostri che abbiano posseduto l'ufficio di cui è parola gli autori dello esponente, a contare da Alfonsina Corvaja sua bisava, che fu figlia di Laura Ansalone, in cui si estinse la linea dell'agnazione di Ascanio Ansalone; ma esiste in contrario il diploma del 10 agosto 1801, che offre chiara testimonianza che l'ufficio di segreto di Messina era allora di libera disposizione del Governo, e che il Sovrano di sua mera liberalità e munificenza lo concedeva a Giuseppe Porzio Viannisi. « Restando noi, (quivi è detto) pienamente intesi dei buoni « servizî prestati da voi D. Giuseppe Porzio Viannisi Duca della « Montagnareale, e quelli ancora dei vostri antecessori, e simil- « mente dei meriti, attività, e zelo che concorrono nella vostra « persona, onde poter soddisfare ai doveri di giustizia ed adope- « rarci come conviene nel nostro Real servizio, ci siamo determi- « nati, attese le vostre addotte qualità, di eleggervi segreto della « città di Messina che tuttora vaca ec. ec. Dalle quali espressioni nitidamente risulta, che l'ufficio di segreto, non che risedesse nella famiglia del nominato Viannisi, veniva a lui affidato dal Sovrano, che ne disponeva come di cosa sua;

Che se nel diploma va fatta menzione degli antecessori, e dei servizî da loro prestati, con questa vaga e generale enunciazione,

ch'era per altro formola di stile in tutte le concessioni di simil natura, non s'inteso in alcun modo alludere a precedente esercizio dell'ufficio, e molto meno ad alcun diritto che il nominato vi avesse, ma soltanto si vollero significare i titoli di benemerenza che in lui concorrevano;

Ch'è poi notevole che l'indicata nomina non abbia avuto alcun effetto, mentre per le difficoltà risultanti dall'amministrazione della dogana di Messina non potè avere la sua esecuzione, ed il Duca della Montagnareale non giunse mai ad ottenere il possesso dell'ufficio di segreto, ed a percepire gli utili annessi, siccome emerge dai documenti prodotti, ed in ispecie dalla consulta e dalle lettere del Tribunale del Real Patrimonio;

Che attesa questa circostanza il diploma del 1801 nemmeno possa valere come titolo di compensamento; imperochè le istruzioni del 10 marzo 1819, che regolano la materia dei compensi, accordano tal diritto ai possessori degli uffici aboliti coll'organizzazione dei nuovi sistemi amministrativi e giudiziari, vale a dire a coloro che, trovandosi nel possesso degli uffici medesimi e nel godimento degli utili annessi, ne rimanevano privi per effetto degli ordinamenti novelli. Laonde l'attuale possesso era una condizione necessaria a verificarsi, perchè si avesse diritto a compenso: mancando la stessa non vi era perdita da potere essere indennizzata, nella specie sopra tutto in cui trattasi della nomina ad un pubblico ufficio conferita per Sovrana clemenza, e che non dava perciò al nominato alcun diritto d'indennizzamento contro il Governo, ove per avventura fosse rimasta senza effetto, come avvenne molto tempo prima che i novelli sistemi si fossero pubblicati;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Che non sia luogo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Marchese Rudinì per compensamento di diritti nella comune di Mezzojuso.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Paolo Starrabba Marchese di Rudinì, con domanda presentata sotto il dì 11 marzo 1842, ha esposto, che per capitolazione conchiusa nel 3 dicembre 1501 tra D. Alfonso D'Aragona Arcivescovo di Cesare Augusto, godente allora dell'abazia di S. Giovanni di Heremitis, e taluni Greci Albanesi, che fondarono indi il comune di Mezzojuso nello stato dello stesso nome all'abadia anzidetta appartenente, intuitivamente ai vantaggi dall'Abate barone conceduti ai novelli abitatori di quello stato, taluni altri diritti furono accordati al barone, e tra questi sono più rimarchevoli gli infrascritti, il cui esercizio durò sino all'abolizione:

1° Il diritto esclusivo di molirsi nei molini del barone i grani di tutti gli abitanti di Mezzojuso;

2° Il diritto esclusivo di tenere il paratore per battere i drappi;

3° Il diritto di preferenza nella vendita dei grani di quel comune;

4° Il diritto esclusivo della dogana e dello zagato, e del fondaco e ranteria;

5° La gabella chiamata la baglia;

6° Il diritto su la carne, sul salume, sul cacio, e sul vino;

7° Il diritto di terl uno annuale sopra ogni casa;

8° Il diritto d'una gallina, porcello, o agnello in ogni anno per ogni majnata.

Che nel 1525, e precisamente a 7 novembre, il suddetto stato di Mezzojuso con tutti i diritti allo stesso inerenti fu con le debite forme conceduto a Giovanni Corvino, che si ebbe il titolo

di Principe di Mezzojuso, e nei di lui discendenti perdurò il possesso di detta baronia sino al 1832; quando con pubblico istrumento del 28 aprile detto anno 1832 fu venduta ad esso esponente sotto nome di D. Cosimo Santoro, di unita a tutti i diritti surriferiti, dei quali però non era più il Principe di Mezzojuso in esercizio, stante la precedente abolizione.

E poichè cotali surriferiti diritti (seguita a dire il ricorrente) come dipendenti da un titolo debbono avere il loro compenso, si è dimandato che piaccia alla Commessione delegata di liquidare detto compenso ai termini di legge.

In appoggio della quale domanda si sono dallo esponente esibiti i seguenti documenti:

1° Una lunga capitolazione per pubblico istrumento conchiusa tra l'Abate commendatario dell'abazia di S. Giovanni di Heremitis e taluni Greci Albanesi nella qualità di Giurati del casale dei Greci di Mezzojuso, a nome e parte della università e di tutto il popolo del casale, nel 3 dicembre 1501. Gli articoli di tale capitolazione scritti in dialetto siculo contengono vari stabilimenti intorno alla concessione delle terre, ed alle gravezze ed altre prestanze, cui rimanevano soggetti i nuovi abitanti di Mezzojuso;

2° Capitoli di concessione enfiteutica (che dicesi con l'approvazione regia) dello intero stato di Mezzojuso e suoi feudi, redatti per pubblico strumento a 7 novembre 1525, tra i Canonici eremiti di S. Giovanni di Heremitis e Giovanni Corvino. Rilevasi da questo atto, che sotto la espressa riserva del regio assenso e dell'assenso pontificio, i mentovati Canonici eremiti davano a censo perpetuo enfiteutico, a favore di esso Giovanni Corvino, per l'annuo canone di onze 140 e galline 48, gli infrascritti *feghi*, cioè: « uno nominato Scorciavacca e l'altro Menzosuffiso, con lo casale « posto in detto fego di Mezzojuso, casi, pagliari, ecclesii, vas« salli, boschi, terre culte ed inculte, mercati, terragii, et bagii, « baglij, cave, dogane, molini, salti di molini si vi sono, mon« tagni, mineri, pirreri, raxuni, pertinentiis, adhaerentiis, ren« dite, censuali, decime, gabelle, provventi, commoditati, et fa« cultati, e tutti li cosi premissi, ed altri che hanno li detti

« feghi, et preciso la giurisdizione civile e criminale ec. ec. ec. Con la condizione però che, avuto l'assenso regio e pontificio, si avessero detti feghi e casali dovuto bandizzare, onde vedersi se miglior partito si fosse presentato per l'enfiteusi anzidetta a maggiore utilità del corpo ecclesiastico concedente, e scorsi otto giorni senza che alcuno si fosse presentato ad offerire, in tal caso s'intenderanno confermati i capitoli suddetti col detto Giovanni Corvino, con farsene a maggiore cautela pubblico istrumento. Non risulta dall'atto medesimo, che sia stato in effetti impartito il regio ed apostolico assenso, e lo adempimento di quant'altro era come sopra a praticarsi:

3° Istrumento del 28 aprile 1832 di vendita dell'intero stato di Mezzojuso fatta dal fu D. Francesco Paolo Corvino Principe di Mezzojuso a pro del Marchese di Rudinì, sotto nome di D. Cosimo Santoro, che ne fece a suo favore la corrispondente dichiarazione, con atto privato depositato presso notajo a 7 agosto 1834; dal quale istrumento di vendita rilevasi d'avere il mentovato Principe di Mezzojuso venduto ad esso Marchese di Rudinì, nominatario dello stipulante Santoro, l'intero stato di Mezzojuso unitamente al titolo di Principe, consistente nei seguenti cespiti: l'ex-feudo della Farra, l'ex-feudo di Fegotti, il bosco di Mezzojuso, due molini, la casa magnatizia con tutti gli accessori, il diritto esclusivo di tenere il paratore per battere i drappi, tutti gli annuali canoni, il diritto del suolo, come censo di proprietà consistente nella esazione di annui terl 5 per ogni casa costruita dai singoli di Mezzojuso, le terre così dette Fuscie del SS. Crocifisso e di S. Rocco, sulle quali il comune ha il diritto di pascere e di costruire case, le terre censuali abbandonate, la decima sopra tutte le produzioni delle terre concedute ai singoli di Mezzojuso, ed altro ec. ec. ec. I suddetti fondi o cespiti si dichiararono soggetti, fra gli altri pesi, a quello dell'annuo censo di onze 168, 24, dovuto ai Canonici di S. Giovanni degli Eremiti;

4° Un dispaccio patrimoniale del 19 marzo 1799, e una sentenza dell'abolita gran Corte civile del 19 settembre 1806, non che molti contratti di gabellazione dello intero stato di Mezzojuso

con tutti i diritti baronali, per giustificare le gabelle civiche, dello zagato e dogana di Mezzojuso, dell'esercizio dei molini, della gabella della bocceria e carne, fondaco e ranteria, fumo o galline, nell'epoche rispettive a contare dal 1789, e per lo ventennio dal 1792 al 1812 da verificarsi come di regola.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda prodotta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due mesi, a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli uffici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande d'ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con le istruzioni annesso, l'amministrazione civile della Sicilia, provvedutosi così al nuovo sistema d'economia comunale ed allo stabilimento dei dazî sulla interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità ammini-*

strative, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824 disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed officî di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione o estrazione doganali, appartenenti tanto alle dogane ex-baronali comuni e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazî civici che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819 concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale; il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813, dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione sino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente innoltrata dal Marchese Rudinì per ottenere un compenso incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, nella ipotesi non ostasse la decadenza da ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo;

I diritti signoriali allegati dal ricorrente possono distinguersi in quattro classi: angarici, cioè, giurisdizionali, privativi o proibitivi, e doganali o segreziali;

Si comprendono nella prima i diritti di preferenza dovuta al barone nella vendita dei grani nel territorio di Mezzojuso, della prestazione detta del fumo, di una gallina porcello o agnello in ogni anno per ogni majnata, o sia famiglia, e del terì uno annuale sopra ogni casa, non altrimenti essendo a riguardarsi che della natura di angariche ed abusive coteste gravezze, ricadenti sul libero corso delle contrattazioni e sulla unione delle famiglie agricole;

Siffatte angarie introdotte dalla prerogativa signorile restarono soppresse senza indennizzazione con la legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 (cap. 2 § 2);

Sono da annoverarsi nella seconda classe dei giurisdizionali i proventi denominati di *ranteria* e della *baglia*, che nel sistema feudale consistevano nei diritti di sequestro degli animali erranti e danneggianti, e nei diritti che riscuotevansi per gli atti di competenza del bajulo. Abolita senza compenso ogni giurisdizione baronale con la legge del 1813, fu espressamente disposto di dovere in conseguenza cessare negli ex-feudatarî gli uffizî di *bajulo*, *acatapano*, ed altri provvenienti dalla giurisdizione signorile, rimanendo a favore dello stato gli introiti o gabelle di tali uffizî per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia (cap. 1 § 4);

Si racchiudono nella terza classe dei privativi e proibitivi, il diritto esclusivo di doversi molire nei molini del barone i grani di tutti gli abitanti di Mezzojuso, non che il diritto esclusivo di tenere il *paratore* per battere i drappi, ed il diritto esclusivo dello zagato, fondaco, bocceria, e su la carne, sul salame, sul cacio, e sul vino. E con l'enunciata legge abolitiva della feudalità del 1813 furono similmente aboliti senza indennizzazione tutti i diritti proibitivi e privativi stabiliti sulla prerogativa signorile e for-

za baronale (§ 4), e che si opponevano direttamente alla libertà delle industrie e dello interno commercio. Ne furono solo eccettuati, in quanto al compenso, quei diritti privativi e proibitivi, che fossero stati *provvenienti da una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato* (§ 4), condizione che punto non avverasi nel caso attuale.

Il concetto d'una convenzione corrispettiva, includendo necessariamente nel senso legale un *aliquid datum vel acceptum*, che sia scambievolmente riferibile ai diritti in discorso, riesce affatto estraneo alla imposizione delle gravezze, che dettavansi dal barone nella forma generalmente usitata ai tempi della feudalità.

Egli è pur vero che la capitolazione del 3 dicembre 1501, conchiusa tra l'Abate commendatario dell' abadia di S. Giovanni degli Eremiti e i Giurati del casale dei Greci di Mezzojuso, ebbe occasione dalla trasmigrazione in quel territorio di una colonia di Greci Albanesi profughi dal loro paese natio per la persecuzione dei Turchi. Ma il villaggio di Mezzojuso non fu allora che venne eretto, come avverte Rocco Pirro (Sicilia Sacra, Notitia S. Johannis de Eremitis Panormi, tom. 2, pag. 1122 e 1123). Questo casale preesisteva ab antiquo, e dalla denominazione di *Muniuffo* datagli dai Saraceni derivò poi l'altra, che è l'odierna, di Mezzojuso; di sorte che la colonia Greco-albanese venne a trasferirsi in un luogo già abitato dagli indigeni. Onde è ad inferirsi che la divisata capitolazione del 3 dicembre 1501 non abbia nella sua essenza importato se non un atto di imposizione delle moltiplici gravezze baronali, in uso ai tempi dei feudi, senz'alcuna concessione che da parte del barone fosse stata per avventura esplicitamente fatta in cambio dei diritti e restrizioni privative o proibitive, cui rimasero assoggettati gli abitanti del feudo. Se delle terre a coltivare e dei suoli edificatori furono agli incoli Albanesi conceduti dall'Abate feudatario, per tali concessioni vennero stabilite delle speciali prestanze;

Nè tampoco può dirsi, che fossero cotali gravezze di diritto privativo e proibitivo provvenienti da giudicato, sull'appoggio del dispaccio patrimoniale del 19 marzo 1799 e della sentenza prof-

ferita dall'abolita gran Corte sotto il dì 19 settembre 1806. Il cennato dispaccio non fece che richiamare nel possessorio la osservanza delle precedenti lettere spedito dallo stesso Tribunale del Patrimonio nel 1785 e 1787, riservando espressamente ai singoli di Mezzojuso i loro ricorsi, *juris et ritus ordine servato*, nei Tribunali competenti.

E se la sentenza anzidetta dell'abolita gran Corte emessa sopra i capi di gravami feudali prodotti dai singoli di Mezzojuso, in riguardo agli enunciati diritti privativi e proibitivi contro il barone di quei tempi, Principe D. Girolamo Corvino, che aveva causa dal Monastero commendatario di S. Giovanni degli Eremiti, respinse le domande dei singoli medesimi, dettò la riserva espressa « *salvis juribus in aliis judiciis.* » Per la qual cosa, senza che faccia mestieri indagare se cotesta sentenza, secondo l'antico rito giudiziario siculo che richiedeva la trina conforme, costituisse o pur no cosa giudicata, egli è certo che non è da questo giudicato che sieno i diritti in esame provvenienti, a senso della ripetuta legge del 1813, risalendo la origine di essi alla riferita capitolazione del 1501 intervenuta coi Greci - albanesi, lo spirito e il suggetto di cui è stato di sopra rilevato;

Sono da ultimo ad annoverarsi nella quarta classe i diritti doganali e segreziali appartenenti alla dogana interna baronale di Mezzojuso, e rispetto a questi, indipendentemente da quanto è stato di sopra osservato, è a porsi ancor mente che la legge del 1813 (Dei consigli civici, cap. III § 3), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fece salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso. Or il casale col tenimento feudale annesso di Mezzojuso non fu conceduto a causa onerosa al Monastero di S. Giovanni degli Eremiti, ma per mera pia liberalità dei Sovrani Normanni, secondo che si dimostra per lo privilegio di dotazione del Re Ruggiero del 1148, riportato da Rocco Pirro nella Sicilia Sacra (loc. sup. cit.). Ed è dallo stesso Monastero, stato di poi commendato, che il Barone Giovanni Corvino ebbe a titolo enfiteutico, e sotto il peso corrispondente di

un tenue canone, conceduto lo stato feudale di Mezzojuso nel 1525. Sichè mancando il Principe Corvino, da cui ebbe causa il Marchese di Rudinì per l'atto di compra del 1832, di un titolo oneroso di originaria diretta concessione per parte della Regia Corte, non potrebbe nè anco rientrare nella categoria di quei possessori a causa onerosa, cui fu semplicemente riserbato il compenso nell'abolizione delle dogane e segrezie interne;

Per le divisate considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Principe della Cattolica per compenso di diritti signorili sopra gli ex-feudi di Ravanusa e Limina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Bonanno Moncada Principe della Cattolica, nella qualità di erede universale del Principe D. Giuseppe, con domanda presentata sotto il dì 11 marzo 1842, ha esposto, che per le contribuzioni sovranamente imposte alla Sicilia nell'anno 1620 pei bisogni della guerra di Alemagna, fu ordinato di potersi vendere qualsivoglia mero e misto impero, segrezie, dogane, ed altri beni, come pure concedersi la facoltà di popolare, imporre gabelle, e tutt'altro, che possedevasi dalla Regia Corte.

Che pubblicati i bandi D. Giacomo Bonanno e Colonna Duca

di Montalbano e Barone di Ravanusa offerì scudi 15000 per ottenere la vendita del mero e misto impero sopra i feudi di Montalbano e Ravanusa, con tutta la giurisdizione civile e criminale, e con tutte le sue pertinenze; la facoltà di popolare l'ex-feudo di Ravanusa, ed imporvi tutte quelle gabelle che esigevansi dalla Regia Corte e dagli altri baroni proprietarî di terre con vassalli nel regno di Sicilia; e finalmente i diritti di dogana e segrezia che esigevansi dalla Regia Corte in Licata, nel cui territorio esisteva il detto ex-feudo di Ravanusa; e ciò nel modo come si sarebbero tutti questi diritti convenuti con gli abitatori vassalli di quella terra medesima di Ravanusa.

Che accettata tale offerta con solenne contratto del 14 luglio 1621 si divenne alla vendita dei diritti suddetti di dogana, segrezie, gabelle, mero e misto impero, e tutt'altro che nella offerta medesima stava descritto, per lo dinotato prezzo di scudi 15000.

Che popolato il feudo di Ravanusa nel 24 agosto 1631 ebbe luogo una solenne contrattazione tra il detto Duca Bonanno e gli abitanti di quella terra, intervenendovi ancora i Giurati, il Capitano, ed i primi Prelati della stessa, con cui furono stabilite le gabelle a doversi pagare al barone, con la condizione di doversi su dette gabelle soddisfare la congrua all'Arciprete in annue onze 40.

Che inoltre la casa Cattolica altro mero e misto impero e facoltà di diritti signorili e maestra notaria possiede, per compra fattane dalla Regia Corte dagli autori di esso esponente, nell'ex-feudo di Limina per lo prezzo di onze 200 nel 5 dicembre 1559.

E poichè (seguita a dire l'esponente) non è dubbio, che il diritto della casa Cattolica rientri nelle disposizioni dell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e lungo essendo il valutare di parte in parte tutto ciò, che percepiva la stessa casa Cattolica per tali diritti venduti nel feudo di Ravanusa, la cui rendita, oltre alle onze 40 di congrua per lo Arciprete, era molto al di sopra dei frutti di detti scudi 15000, lo stesso avvenendo per quelli dello ex-feudo di Limina, così l'esponente dichiara contentarsi che sia liquidato il compenso dovutogli nella stessa somma di scudi 15000, per quanto furono comprati i diritti del feudo di Ravanusa, e di

ducati 600 per quanto fu comprato quello del detto ex-feudo di Limina.

Ha quindi il ricorrente domandato, che sia dalla Corte dichiarato, di essere egli nel legittimo diritto di avere il compenso suddetto nella somma totale di ducati 18600, liquidandosi in tale quantità il compenso medesimo.

In sostegno di tale domanda sono stati esibiti i seguenti documenti:

1° Atto pubblico di compra del 14 luglio 1621 fatta dal Duca D. Giacomo Bonanno dalla Regia Corte. Risulta da questo titolo che la Regia Corte, *sine spe nec facultate aliqua redimendi*, concede a D. Giacomo Bonanno e Colonna Barone di Montalbano e del feudo di Ravanusa la licenza di popolare e costruire nuove abitazioni nel detto feudo di Ravanusa, con castello, carceri, ed altro, e la facoltà di percepirvi *omnia lucra gabellarum, dohanae, regiae segretiae, bajulationes, erranterias, et omnia jura spectantia et pertinentia..... Regiae Curiae, et alia quocumque habent legitimi, et habuerunt et potuerunt exteri baronias vassallos habentes, et prout melius inter ipsum baronem, et habitatores dictae novae terrae seu casalis fuerit accordatum et pactitatum*, con l' omnimoda giurisdizione nei sudetti feudi di Montalbano e Ravanusa, mero e misto impero, e col diritto di eleggere il castellano, capitano, giurati, ed altri uffiziali ec. ec., e di unita a tutte le prerogative feudali: e ciò per lo prezzo di scudi 15000 pagabili in parte prontamente, ed in parte a determinate dilazioni;

2° Capitolaziono fatta tra il barone e gli abitanti della nuova terra di Ravanusa a 24 agosto 1631, in cui veggonsi specificate le moltissime gabelle e diritti signoriali a doversi corrispondere dagli abitanti stessi;

3° Atto pubblico del 5 marzo 1559 di compra del mero e misto impero dell'ex-feudo di Limina fatta dalla Regia Corte per lo prezzo di onze 200 prontamente sborsate a pro del Barone D. Francesco Balsamo, *salvis tamen Sacrae Catholicae Majestati, et ejus Regiae Curiae* ec. ec. ec.

4° Investitura del 5 dicembre 1711 spedita a favore del Principe

di Cattolica D. Francesco Bonanno e Bosco della terra e baronia di Ravanusa *cum juribus et pertinentiis suis universis, juxta formam suorum privilegiorum..... retentis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus, quae in privilegiis dictae baroniae et terrae eidem Curiae reservantur, natura tamen et forma pheudi in aliquo non mutata servitio militari, juribus Regiae Curiae et alterius cujuscumque semper salvis et illesis remanentibus.....*

5° Simile investitura feudale ottenuta a 24 dicembre 1740 da D. Giuseppe Bonanno e Filingeri Principe della Cattolica;

6° Simile investitura ottenuta da Francesco Antonio Bonanno e Borromeo Principe di Cattolica sotto il dì 20 marzo 1781;

7° Simile investitura feudale ottenuta da D. Giuseppe Bonanno e Branciforti Principe di Cattolica a 9 luglio 1798;

8° Finalmente atto di adizione col beneficio dell'inventario della eredità del Principe della Cattolica D. Giuseppe Bonanno Branciforti, per parte del di lui figliuolo attual Principe D. Francescantonio ex testamento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti, ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità, pubblicata nel 1813; fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due

mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli uffici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande di ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con le istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema di economia comunale, ed allo stabilimento dei dazi su la interna consumazione, nello articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (art. 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu nell'art. 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824 disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed uffici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione o estrazione doganali appartenenti tanto alle dogane ex-baronali e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazi civici, che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819, concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia

intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione, per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813 dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda, tardivamente innoltrata dal Principe di Cattolica per ottenere un compenso uguale alla somma di onze 18600, sborsati per prezzo di concessione al Regio Erario, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza di ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, sarebbe anche a porsi mente, che in quanto ai provventi annessi al mero e misto impero degli ex-feudi di Montalbano, Ravanusa, e Limina, niun compenso poteva mai competere. Nella legge abolitiva della feudalità del 1813 (Cap. 1, § 2 3 4) fu espressamente ordinato di dover cessare tutte le giurisdizioni baronali, e tutti i meri e misti imperi, non ostante qualunque privilegio, e senza indennizzazione ai possessori. E se una eccezione fu fatta in riguardo alle sole maestre notarie, la eccezione rimase ristretta al solo caso, in cui non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa;

Che rispetto agli altri diritti baronali genericamente allegati dal ricorrente come annessi alla terra di Ravanusa popolata dai suoi autori, dietro il privilegio ottenutone nel 1621, e che veggonsi specificati nell'atto d'imposizione di gabelle intervenuto tra il barone di Ravanusa e gli abitanti di quel comune a 24 agosto 1631, possono cotali diritti distinguersi precipuamente in due classi: l'una di angarici come quelli del così detto *accordio dell' immondezza*, e sul nutrimento ed industria degli animali; l'altra di privativi e proibitivi, della specie di quelli detti *zagato*, *bocceria*, *fondaco*, su comestibili, ed altri somiglianti;

E senza entrare nella disamina della legittimità di tale atto d'imposizione, o capitolazione, per le disposizioni della citata legge eversiva della feudalità (Cap. 2°, § 2 e 3) furono, così i diritti angarici, che i diritti privativi e proibitivi introdotti dalla prerogativa signorile e forza baronale, soppressi senza indennizzazione. Il compenso pei diritti privativi e proibitivi, venne riservato nel solo caso fossero essi provvenienti da una convenzione *corrispettiva* tra i baroni e comune o singoli, o da un giudicato. Ma il concetto d'una convenzione corrispettiva, includendo necessariamente nel senso legale un *aliquid datum vel acceptum*, è affatto estraneo alla imposizione delle gravezze, che faceva il barone di propria autorità, convocando i cittadini per sentirne la pubblicazione, ed approvarne la osservanza;

Tale è appunto nella sua forma e nella sua essenza la così detta capitolazione daziaria del 1631, in cui veggonsi segnati alcuni abitanti della nuova terra di Ravanusa;

Che per ultimo, astrazion fatta da ciò, è anche da osservarsi di non essersi per parte del ricorrente in alcun modo giustificato il possesso di esigere siffatti diritti e prestanze ex-feudali, per modo che non è dato nè anco il conoscere se per avventura la enunciata imposizione di gabelle abbia avuto effetto con la corrispondente percezione;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Misterbianco per compenso d'uffici e diritti aboliti nel comune di Misterbianco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 11 marzo 1842, il Duca di Misterbianco D. Alberto Trigona Ioppulo, tanto nel proprio interesse, quanto come rappresentante i di lui fratello e sorella D. D. Mario e Donna Grazia Trigona, ha chiesto la liquidazione del compenso delle infra notate rendite civili nel comune di Misterbianco, venute meno al loro autore D. Vespasiano Trigona Ioppulo per effetto delle sanzioni parlamentarie del 1812 cioè:

Diritto privativo sulle botteghe nella piazza per. .	onze	28	»	»
Detto sulle botteghe nel quartiere S. Nicolò per.	»	31	»	»
Detto sulle botteghe della Carità per . . .	»	20	»	»
Detto sopra un forno per	»	20	»	»
Diritto di terì tre sulla traslazione di dominio per	»	60	»	»
Detto sopra un tenimento di sciara viva per.	»	3	»	»
L'annuo prodotto delle maestre notarie civile, criminale, e d'appello di detto comune, che giusta l'ultimo affitto a tutto agosto 1818 fatto dal segreto di Catania fruttava.	»	54	»	»
Totale. .	onze	216	»	»

Per la qual somma, oltre a diversi altri diritti che si riserva di giustificare, il petizionario ha chiesto, che ai termini dello articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 piaccia alla Gran Corte di ammettere la domanda, e liquidare il compenso dovutogli nella dinotata somma di onze 216 sulle norme segnate dalle

reali istruzioni approvate col Real Rescritto del 10 marzo 1819 per gli uffici aboliti in Sicilia.

In appoggio alla domanda il ricorrente ha prodotti gli appresso quattro documenti:

1° Un capitolo, *inter alia*, dell'atto di vendita dello stato e terra di Misterbianco, fatto dalla Regia Corte a Giovanni Andrea Massa per se e suoi eredi e successori, presso il Luogotenente di protonotajo a 28 novembre 1642;

2° Un certificato dell'archivista dell'abolita Conservatoria generale rilasciato a 10 giugno 1825 delle rendite civili rivelate dal Duca di Misterbianco, coll'indicazione dei diritti sopra espressati, tranne le maestre notarie, per la rendita in tutto di onze 162 annuali;

3° Un'ufficio del Regio Delegato dello Stralcio del 1 marzo 1827, con inserzione d'una ministeriale di questo Real Governo del 22 febbrajo dello stesso anno, prescrivente la depennazione dei sopra enunciati diritti come già aboliti dal parlamento del 1812, per la somma nello insieme di onze 159, cioè: onze 3 di meno delle onze 162 annuali di sopra enunciate;

4° Un certificato del notaro D. Euplio Macarone da Catania rilasciato a dì 1 marzo ultimo, contestante che le maestre notarie suddette per cinque anni dal 1814 al 1819 furono dal Segreto distrettuale di Catania date in fitto per la somma collettiva di onze 180, il cui anno medio risulta in onze 36.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del ricorrente nel nome;

Veduti i documenti prodotti in appoggio alla medesima;

Ha considerato:

Che a dimostrare la proprietà dei ripetuti diritti nella persona del petizionario e compagni mancano i documenti giustificativi la rappresentanza sin dal primo acquirente della terra di Misterbianco Giovanni Andrea Massa;

Che la domanda del compenso si fonda sopra una copia di copia d'un capitolo dell'atto di vendita rilasciata dal Cancelliere archivario di Catania a 18 febbraro 1820, e poi notificata in copia collazionata da un patrocinatore, per servire ad un giudizio pendente tra il petizionario e D. Mario Castorino nel Tribunale civile di Catania;

Che da questo documento non rilevasi pagamento di prezzo, onde desumersi se i cennati diritti siensi posseduti per causa onerosa;

Che la ministeriale del 22 febbraro 1827 trascritta dal Regio Delegato dello Stralcio nel suo ufficio del dì 1 marzo del detto anno, dimostra essersi contestato che fra le rendite rivelate nel 1811 dal Duca di Misterbianco sieno, per effetto delle disposizioni parlamentarie del 1812, cessate quelle dei diritti proibitivi nell'ammontare di onze 159, per le quali fu verificato che i corpi urbani, in cui tali diritti proibitivi esercitavansi, rimasero come semplici case terrane, che secondo la legge in vigore non possono nè anche restar soggette a fondiarie;

Che in quanto alle maestre notarie civile, criminale, e di appello del detto comune di Misterbianco, dal certificato esibito del notaro D. Emplio Macarone risulta, che non già il Trigona ma il Segreto distrettuale di Catania le abbia gabellate dal 1814 al 1819, in modo che già da quel tempo, per dimostrazione offerta dallo stesso ricorrente, si vede ch'egli non era in godimento dei detti uffici;

Che in ultimo il termine da S. M. accordato col Real Decreto del 29 novembre 1833, per la presentazione dei titoli e delle domande per liquidazione, trovasi già da molti anni spirato;

Cosichè la domanda del petizionario, mentre manca di giustificazione, è malfondata in diritto, ed è fuori termine;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomár;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Barone D. Salvatore Martino Valdina per compenso di diritti aboliti nei casali di Bavuso, Rocca, Maurojanni ed altri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a dì 11 marzo 1842, il Barone D. Salvatore Martino Valdina ha esposto, che a 30 settembre 1397 Bartolomeo de Tujenio ed il di lui figlio Petronio vendettero a Giovanni de Taranto, per se e suoi successori, i casali denominati Bavuso, Rocca, Maurojanni, ed altri siti nella piana di Melazzo, con tutti gli introiti, gabelle, provventi, e dogane di mare e di terra nel modo stesso come li godevano Petronio padre e Petronio avo dei detti venditori.

Che nel 1398 questo atto di vendita sotto il 24 dicembre fu ratificato dal Re Martino, dopochè con altro privilegio del 18 dello stesso mese aveva confermata la esazione dei suddetti introiti, gabelle, e dogane.

Ed essendosi i sunnominati casali acquistati in seguito dalla famiglia Valdina, ed avvenuti in ultimo nella persona del cessato D. Tommaso Martino Valdina, e da costui al petizionario Barone D. Salvatore cogli stessi privilegî, diritti, e preeminenze, come godeangli gli antecessori, ha chiesto la liquidazione del compenso che gli appartiene, giusta le disposizioni in vigore.

A convalidare la domanda si sono prodotti due soli ducumenti, cioè:

1° Copia non autentica d'un privilegio, o piuttosto ordinanza del Re Martino data in Sciacca a 18 dicembre 1398, dalla quale il chiedente intende mostrare la conferma dell'esazione dei diritti e gabelle che da Giovanni Taranto esercitavansi sopra i casali anzidetti;

2° Copia di copia d'un capitolo di altro privilegio spedito a 24 dicembre dello stesso anno 1398, con cui si ratifica ed approva la vendita fatta a detto Taranto da Bartolomeo de Tujenio e Pietro Tujenio di lui figlio a 30 settembre 1397 dei ripetuti casali con tutti gli introiti, provventi, ed altro.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la surriferita domanda;

Veduti i documenti come sopra prodotti;

Considerando che la copia del privilegio, ossia carta reale dei 18 dicembre 1398, lungi di apprestare a favore del compratore Giovanni de Taranto la supposta conferma di esazione dei diritti e gabelle di real ordine imposti a peso dei singoli dei casali di Bavuso, Rocca, Maurojanni, ed altri siti nella piana di Melazzo, ne inibisce anzi ai Vice-segreto ed ai Giurati di Rametta la esazione, ciò che dà chiaramente a divedere, che essendo tali diritti e gabelle in mani di uffiziali regi, come stabiliti a nome del Re, secondo le precise espressioni dell'addotta carta, *per nostram curiam, et ad nostrum beneplacitum*, non possedevansi dai venditori padre e figlio de Tujenio, e quindi non potevano dai medesimi trasferirsi al compratore de Taranto;

Considerando che col privilegio posteriormente emesso a 24 del detto dicembre 1398, restò dal Re approvata e confermata la vendita dei predetti casali con tutte le loro appartenenze, dogane, decime, gabelle, giardini, ed altro fatta dai sunnominati de Tujenio a Giovanni de Taranto per contratto del 30 settembre 1397, sotto le seguenti espressioni « *non obstante quod bona vendita, concessa fuerint patri et avo dictorum venditorum, et ejus haeredibus de suo*

corpore legitime descendentibus » in guisa che questa Sovrana approvazione non può, nè debbe riguardarsi come autorizzante il compratore alla esazione dei diritti e delle gabelle, di cui col precedente real'ordine del 18 dicembre era stata vietata la esazione, ma inferirsi all'oggetto piuttosto di validare in persona di Giovanni de Taranto l'acquisto dei ridetti beni, dispensando, come era necessario, alla legge della successione nella famiglia dei primi concessionarî de Tujenio;

Considerando che quand'anche, a malgrado delle premesse osservazioni, potessero i documenti esibiti supporsi dal petizionario favorevoli alle sue intenzioni, era sempre indispensabile prodursi dal medesimo l'atto, che manca, della originaria concessione fatta alla famiglia Tujenio, onde rilevarsi la specificazione dei diritti e delle gabelle concedute; se queste ebbero luogo per causa onerosa, e se sieno o no della classe dei compensabili ai termini della legge parlamentaria del 1812;

Considerando che non si è neppure da alcun documento giustificata la traslazione del titolo possessorio di detti casali dalla famiglia de Taranto in quella di Valdina sino al chiedente, e molto meno la percezione fatta dei diritti e gabelle di cui se ne reclama il compenso;

Considerando infine che l'ultimo termine Sovranamente accordato ai possessori dei diritti ed uffici aboliti per presentare i titoli e le domande per liquidazione, si fu col Real Decreto del 29 novembre 1833, e quindi trovasi da molti anni spirato; cosichè la presentazione di questa domanda è già da molti anni fuori termine, oltrechè dessa è mal fondata in diritto, e sfornita di tutti i documenti di appoggio;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Corformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda di D. Nicola e D. Bernardo Colonna Romano e compagni, per compenso del diritto sulle vettovaglie, che si estraevano dai caricatori di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a dì 11 marzo 1842, D. Bernardo, D. Nicola, D. Giovanni, D. Vincenzo, e Donna Rosalia fratelli e sorella Colonna Romano, quali figli ed eredi del fu Barone D. Pietro Colonna Romano, han chiesto, che piaccia alla Gran Corte liquidare il compenso loro appartenente della goduta rendita perpetua di sette danari per ogni salma di vettovaglie, ch'estraevasi dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, venuta meno ai medesimi per l'abolizione Sovranamente ordinata di tali diritti, e ristorare l'interesse con annuo assegnamento in un cogli arretrati dal giorno dell'abolizione.

In giustificazione dei loro titoli hanno i richiedenti prodotto gli appresso quattro documenti, cioè:

1° L'investitura presa a 4 ottobre 1810 da D. Pietro Colonna Romano e Caraccioli della baronia del Ponte, ossia diritto di pontaggio della città di Termini, qual successore di proprio diritto alla eredità della di lui madre Baronessa Donna Francesca Caraccioli e Colonna;

2° Un ordine del Maestro Portolano del 31 ottobre 1812 diretto al Vice-portolano del caricatore di Girgenti per la esecuzione di lettere patrimoniali spedite il dì 15 dello stesso mese prescriventi,

che i sette denari per ogni salma di vettovaglie estraibili dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, che pagavansi prima a D. Antonino Colonna Faraone Barone Niscima, fossero assentati a nomo del Barone D. Pietro Colonna Romano una cogli arretrati dal giorno della morte del detto Barone D. Antonino;

3° Il testamento di D. Pietro Colonna Romano Barone del Ponte presso il notaro D. Ludovico Patinella sotto il 31 agosto 1841, col quale esso testatore nominò erede e legatario universale nella metà disponibile di tutti i suoi beni il di lui figlio cav. D. Bernardo Colonna Guascone, e nella metà di riserva tutti i di lui figli, compreso il nominato D. Bernardo;

4° L'atto di accettazione di eredità celebrato nella cancelleria di questo Tribunale civile a 18 settembre 1841, col quale il padre Salvatore da Spaccaforno Cappuccino, nella qualità di procuratore ed amministratore dei chiedenti, dichiarò a nome dei suoi rappresentanti voler adire la detta eredità col beneficio della legge e dell'inventario.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la surriferita domanda;

Veduti i documenti sopra enunciati;

Considerando che la investitura della baronia del Ponte, ossia diritti di pontaggio della città di Termini presa a dì 4 ottobre 1810 da D. Pietro Colonna Romano e Caraccioli, qual successore di proprio diritto alla eredità della Baronessa Donna Francesca Caraccioli e Colonna, non giustifica punto il titolo di proprietà dei sette denari sulla estrazione dei cereali dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, dei quali non vien fatto in essa alcun cenno;

Che quando anche la investitura suddetta comprendesse espressamente il mentovato diritto, sarebbe sempre indispensabile giustificarne l'acquisto col primitivo atto di concessione;

Che mancando un tal documento, su cui potrebbe avere appoggio la domanda, tutt'altri atti posteriori annessi alla medesima sono inattendibili per l'oggetto del chiesto compensamento;

Che d'altronde trovasi spirato per le Sovrane preesistenti determinazioni il termine accordato ai proprietarî dei diritti contemplati nel Real Decreto di abolizione del 21 giugno 1819, dei quali fa parte quello reclamato dai fratelli e sorella Colonna Romano;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità delle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 maggio 1842.

---

29 aprile 1842.

Sulla domanda del Principe di Villafranca per compenso dei diritti sull'ex-feudo detto Comunale nel territorio di Ucria.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Villafranca D. Giuseppe Alliata, con domanda presentata il dì 15 marzo 1842, ha esposto di essere proprietario dell'ex-feudo così detto Comunale della estensione di salme 5000, esistente nel territorio di Ucria, sul quale i singoli ed il comune di Ucria vantano l'esercizio di varî diritti, quali si trovano precisamente determinati in una transazione stipolata a 1 marzo 1590 col Barone D. Pietro Marguetto autore di esso esponente.

Che pubblicatosi il Decreto del 1825 per lo scioglimento dei diritti promiscui, il comune di Ucria con atto del 10 marzo 1830 citò tanto esso ricorrente, quanto tutti gli altri singoli possessori di terre dipendenti da detto ex-feudo, avanti alla Commessione della provincia di Messina, ad oggetto di ottenere la valutazione dei diritti, che al detto comune ed ai singoli si appartenevano in detto ex-feudo Comunale in concorso con esso Principe di Villa-

franca, e procedersi alla divisione dello stesso ex-feudo ai termini della riferita transazione del 1590. E la Commessione con decisione profferita a 12 luglio 1833 dichiarò, che la detta comune e singoli di Ucria erano nel possessorio, e godevano su detto Comunale diversi diritti in concorrenza di altri, che ne godeva il mentovato Principe di Villafranca, e per farne la valutazione destinò all'uopo dei periti. La pronunciazione contenuta in tale decisione è la seguente:

« Dichiariamo che la comune e i singoli di Ucria sono nel possessorio, e godono sull'ex-feudo detto Comunale i qui appresso « diritti cioè: 1° il diritto di pascere gli erbaggi: 2° il diritto di « tagliare e far tagliare alberi di qualunque specie, ed a tutti usi, « tranne però gli alberi di cerro, elce, e roveri, su quali godono « solamente il diritto di tagliare legno secco, e di tagliarne verde « a solo uso di caseggiare: 3° che gli alberi che in esso s'innalzano si appartengono al Principe di Villafranca, il quale ha il « diritto su le ghiande, ed in conseguenza di chiuderli dal 15 settembre al 6 dicembre di ogni anno: 4° che durante la chiusura « della parte alberata di esso ex-feudo per la percezione delle ghiande, i proprietari delle terre i quali soffrono tale chiusura godono « il diritto di arbitriarle e seminarle: 5° che i singoli godono il « diritto di portare a pascolo i bovi, asini, muli, cavalli, e pulledri, qualunque sia il numero di essi: 6° che godono similmente « il diritto di portare al pascolo dei giovenchi, e vitellazzi sino « al numero di sei, e giumente sino al numero di dieci: 7° che « godono, aperto il bosco, il diritto di far pascolare tutti gli animali caprini e pecorini. »

E prima di passare alla determinazione del quantitativo dell'ex-feudo da accordarsi in piena proprietà della comune, interlocutoriamente fu ordinata una perizia estimatoria.

Soggiunge inoltre l'esponente, che non approvando in nulla la detta decisione, non eseguita, la quale per lo Decreto del 19 dicembre 1838, e per le istruzioni degli 11 dicembre 1841, è venuta meno, dovendo l'Intendente ricominciare le operazioni secondo le nuove regole, è già nel punto di presentare le sue convenienti do-

mande innanzi allo stesso Intendente, affinchè anche nello interesse di esso esponente riconosca quali sono i diritti, di cui il detto comune e singoli di Ucria hanno effettivo possesso, che sia conforme al titolo sul detto ex-feudo Comunale, e quali i diritti, che all'esponente medesimo si appartengono, e seguandone la regolare divisione, giusta le prescrizioni delle citate leggi del 1838 e 1841.

Che non pertanto (seguita a dire il ricorrente) potendosi promuovere dubbio circa i diritti, che gli appartengono sul detto ex-feudo nominato Comunale, o se essi costituivano dei diritti feudali aboliti, ma fondati sopra titolo, che dà luogo a compenso (il che nega lo stesso esponente, avendo egli, come dice, l'assoluto dominio del detto ex-feudo, salvo la soggezione dei diritti accordati al comune e singoli di Ucria con la transazione del 1590), è perciò che nella contraria ipotesi si pretendesse essere egli obbligato, ai termini degli articoli 1° e 3° del Decreto degli 11 dicembre 1841, di chiedere la liquidazione del compenso, ad esuberanza di cautela, e per evitare ogni eventuale pericolo di decadenza, si è fatto a domandare, che piaccia alla Gran Corte dei Conti delegata ritenere, che il Principe di Villafranca ha sull'ex-feudo nominato Comunale nel territorio di Ucria diritto di dominio soggetto allo esercizio di taluni diritti in favore del comune e singoli di Ucria, sottoposto per conseguenza alla legge dello scioglimento delle promiscuità, sotto la giurisdizione dello Intendente di Messina.

E quantevolte la Gran Corte crederà che al mentovato Principe di Villafranca si appartengano dei diritti feudali previo compenso (il che non si teme), passi a liquidare il compenso anzidetto, giusta le norme dell'articolo 2° del Decreto degli 11 dicembre 1841.

Unitamente a tale domanda si è soltanto prodotta la suddetta decisione profferita dalla Commessione per lo scioglimento delle promiscuità della provincia di Messina a 12 luglio 1833, il cui testo è nel tenore di sopra trascritto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ritenute le cose esposte nella domanda;

Veduta la decisione profferita a 12 luglio 1833 dalla cessata Commessione per lo scioglimento delle promiscuità nella provincia di Messina;

Considerando, che trattandosi di riconoscere i diritti territoriali, che si appartengono all'ex-feudatario ed al comune e singoli di Ucria sul demanio enunciato nella decisione anzidetta, la materia rientra essenzialmente nella procedura relativa allo scioglimento delle promiscuità, ed alla separazione e divisione dei demanî. E però, non essendo il caso di liquidazione di compenso per diritti feudali a norma del Decreto degli 11 dicembre 1841, non evvi nello stato presente delle cose luogo ad alcun provvedimento sulla domanda del Principe di Villafranca nel modo ipotetico e condizionato come è stata proposta. Salvo il procedimento relativo allo scioglimento delle promiscuità, ed alla divisione del demanio come di legge;

Per tali motivi;

Veduto il Decreto del 19 dicembre 1838 e le istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione dei demanî in Sicilia, approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

29 aprile 1842.

Sulla domanda della Principessa di Patti per compenso di diritti aboliti nello stato di Tripi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Eleonora Paratore in Vernagalli Principessa di Patti, e D. Francesco Vernagalli moderno Principe di Patti, con domanda presentata a 15 marzo 1842, hanno esposto, che prima di abolirsi in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali si godevano dai loro autori in Tripi varî diritti cioè:

1° L'ufficio di maestro notajo che gabellavasi per annue	onze	12	»	»
2° Il diritto della gallina, che si contribuiva in ragione di terì due per ogni capo di casa per annue	»	34	8	»
3° Il diritto di baglia che a ragione di terì due e terì quattro sopra ogni rispettiva casa ammontava ad altre annue	»	51	10	»
4° Il diritto di ranterie, acatapanie, e dogane che si affittava per altre	»	22	»	»
5° Il diritto di zagato per altre annue . .	»	24	»	»
Totale. .	onze	143	18	»

Che gli enunciati diritti si godevano per virtù d'una transazione passata tra Ludovico Paratore Principe di Patti ed i singoli a 28 gennaro 1761, dal Real Governo approvata.

Che la legge parlamentaria, comunque avesse aboliti simili diritti, prescrisse di doversi agli ex-baroni il corrispondente compenso, il cui importare nella dinotata somma (dicesi) fu riconosciuto dal Governo medesimo, in occasione di essersi disgravata la fondiaria per la mancata percezione della rendita.

E che essendosi col Decreto degli 11 dicembre 1841 ordinato di doversi procedere alla liquidazione di simili diritti feudali, si fanno perciò a domandare dalla Gran Corte dei Conti delegata la liquidazione del corrispondente compenso a carico della comune di Tripi, di unita agli arretrati dal giorno della soppressione di tali diritti.

In appoggio di siffatta domanda si è semplicemente esibita la transazione suddetta del 28 gennaro 1761, dalla quale rilevasi, che per porsi termine agli annosi giudizi agitati tra il barone ed i naturali di Tripi, si divenne ad una concordia, in cui furono con molti capitoli regolati, non che i diritti del barone, quelli ancora dei naturali dell'università baronale, sia rapporto a tutte le dipendenze del feudo, sia pei demanl, sia per la giurisdizione, sia per ogni altro diritto signorile.

E, fra le altre disposizioni che si leggono in tale atto di concordia, vi si contempla ancora a favore del barone il diritto di *zagato*, della *gallina* cambiata in terl due per ogni fuoco, il diritto dell'elezione di tutti gli uficiali, ed altro.

Infine si osserva la riserva espressa di doversi tale concordia e transazione sottoporre al Vicerè per la superiore approvazione, a norma del dispaccio del 30 novembre 1760 inserito nell'istrumento.

Si cennano nell'elenco altre carte non state esibite, fra le quali il testamento di D. Gaetano Paratore Principe di Patti presentato in altra domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduto il documento di sopra enunciato;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli ufici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande d'ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 o con le istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema d'economia comunale e allo stabilimento dei dazî sull'interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, o *derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu, nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824, disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed ufici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione, o estrazione doganali, appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, comuni, o corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi, o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazî civici, che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819 concernenti le liquidazioni, ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza di ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione sulla materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813 dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione sino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente inoltrata dalla Principessa di Patti per ottenere un compenso, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, nell'ipotesi non ostasse la decadenza da ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo. I diritti signoriali allegati dalla ricorrente possono distinguersi in quattro classi, angarici, cioè, giurisdizionali, privativi o proibitivi, e doganali;

Rientra nella prima classe il diritto denominato della *gallina*, che si contribuiva a ragione di terl 2 per ogni capo di casa. E questa prestazione, dichiarata nominatamente angarica dalla legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813, rimase di conseguenza soppressa senz'alcuna indennizzazione (cap. 2° § 2);

Si comprendono nella seconda classe dei giurisdizionali, i proventi denominati di *maestra notaria*, *di baglia*, *ranteria*, *ed acatapania*, che nel sistema feudale consistevano nei diritti annessi all'ufficio di maestro notajo nell'attitazione delle scritture giudiziali, nei diritti di sequestro degli animali erranti o danneggianti

(ranteria), e negli altri diritti annessi alla competenza del *bajulo*, e degli altri uffizî minori;

Abolita quindi senza compenso ogni giurisdizione baronale con la legge del 1813, fu espressamente disposto di dover cessare negli ex-feudatarî gli uffizî di maestro notajo di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provenienti dal potere signorile, rimanendo a favore dello stato gli introiti o gabelle di tali uffizî, per le necessarie spese dell'amministrazione della giustizia (cap. 1° § 4);

Si appartiene alla terza classe dei privativi e proibitivi, il diritto esclusivo dello *zagato*, e questo fu come tale, specificamente abolito senza indennizzazione con la cennata legge del 1813, con essersi riservato il compenso nel solo caso fossero cotali diritti provenienti da una convenzione *corrispettiva* tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato (§ 3 e 4), condizione, che punto non avverasi nella fatti-specie. Il concetto di una convenzione *corrispettiva*, includendo necessariamente nel senso legale un *aliquid datum vel acceptum*, che sia scambievolmente riferibile al diritto privativo, riesce affatto estraneo alla transazione del 28 gennaro 1761, con cui (indipendentemente da ogni altro esame) non altro si fece che regolare nel comune di Tripi la riscossione dei moltiplici pesi e gravezze feudali, che al tempo del baronaggio erano generalmente usitate;

Si annoverano infine nella quarta classe dei diritti doganali, i prodotti daziarî annessi alla dogana baronale. Ma con la stessa legge del 1813. (Dei consigli civici cap. 3° § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fu fatto salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

29 aprile 1842.

Sulla domanda del cav. D. Giuseppe Militello per compensamento degli uffici di credenziere, e maestro notaro segreziale della comune di Mistretta.

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata a dì 11 dello scorso marzo, il cav. D. Giuseppe Militello da Mistretta, rappresentato da D. Giuseppe Ruffo suo speciale procuratore, spiegando il titolo d'erede universale di D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, ha chiesto il compenso degli uffici di credenziere, e di maestro notaro giuratorio di quel comune, che dice appartenergli per intermedie persone, come avente diritto dal primo acquirente D. Alessandro Nigrelli.

A quale oggetto coll'indicata supplica, e con altra additativa presentata il dì 13 aprile al Consigliere commissario, ha prodotto diversi documenti, dai quali risultano le cose seguenti:

Per l'ufficio di credenziere:

1° Che restituitasi al Regio Demanio la città di Mistretta, stata prima venduta per onze 32000 ad un certo Gregorio Castelli, il Vicerè Duca di Alcalà, coll'intervento del Consiglio patrimoniale, in vigor d'atto rogato presso l'officio di Luogotenente di protonotaro a 12 aprile 1633, affrancò a nome di S. M. Cattolica, e restituì al comune di Mistretta la segrezia di quella città e suoi casali, con tutto ciò che appartener poteva alla Regia Corte, una agli uffici di credenziere, archivario, e maestri notari di tutte le curie, previo il pagamento al Castelli di onze 32000, e di onze 10000 alla Regia Corte in prezzo del diritto di ricompra.

2° Che nel 1704 con atto del 15 giugno stipulato dal notaro

D. Tommaso Campo, quei Giurati, precedente autorizzazione del Tribunale del Real Patrimonio, vendettero a D. Tommaso Tusa, per la persona da nominare, l'ufficio di credenziere per lo prezzo di onze 840, di che a 7 gennaro 1705 fu nominata compratrice Donna Margherita Alberto e Tusa di lui moglie.

3° Che nel 1737, incorporato per ordine del Maestro Segreto il detto ufficio, D. Alessandro Nigrelli, nel carattere di compratore per atto del 28 febbraro 1723 da potere dello Abato D. Giuseppe Allegra, cui era stato venduto a 14 dicembre 1721 da Donna Margherita Alberto e Tusa, ne chiese con sua supplica la escorporazione, che stante il pagamento di onze 100 a compimento di onze 200, per cui erasi l'ufficio incorporato, ottenne dal Maestro Segreto a 16 settembre 1745; e questa escorporazione fu indi a 27 giugno 1757 confermata dal Tribunale del Real Patrimonio.

4° Che il Nigrelli D. Alessandro, già possessore del detto ufficio, nel 1769 per atto del 31 ottobre in notar D. Antonino Campo, ne fece donazione dopo la sua morte al di lui fratello Sac. D. Ignazio, e l'uno e l'altro a 23 ottobre 1776, per gli atti del notaro D. Rosario Nigrelli, assegnarono il detto ufficio al di loro nipote D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, intuitivamente al matrimonio dal medesimo contratto con Donna Rosaria Giuffrida, e nel 1785, per atto del 6 settembre rogato dal notaro D. Francesco Piedivillano, lo istituirono erede universale dei loro beni, dopo però la morte dell'ultimo dei donanti.

5° Che morti nel 1787 il D. Alessandro, e nel 1795 il Sac. D. Ignazio, nell'inventario ereditario dei beni di questo ultimo, fatto agli atti del detto notaro da D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, fu enunciato non già l'ufficio di maestro notaro giuratorio, ma quello soltanto di credenziere, del quale, secondo l'attestazione del Controloro distrettuale di Mistretta del 25 maggio 1839, fece egli rivelo nel 1811, essendosene alla di lui morte fatto assento a nome del chiedente cav. D. Giuseppe Militello, da cui è stato pagato il contributo fondiario.

Per l'ufficio di maestro notaro giuratorio:

6° Che i Giurati di Mistretta, ritenuto il contratto di vendita

ed affrancazione del 12 aprile 1633, riferito al n° 1°, a 15 giugno 1704 vendettero, previo il permesso e l'approvazione del Tribunale del Real Patrimonio, a D. Michele Scaduto, per la persona da nominare, l'ufficio di maestro notaro giuratorio, con tutti i lucri, diritti, ed emolumenti, per lo prezzo di onze 1512, del quale ufficio tre quarte parti, per atto stipulato dal notaro D. Giuseppe Nigrelli a 20 settembre 1725, furono vendute per onze 326 a D. Arcadio Scaduto, il quale nel 1726 istituì erede universale l'anima sua, e n'elesse fidecommissario il comuniere maggiore di quel clero pro tempore, e l'altra quarta parte fu dichiarata appartenere a D. Michele Gallegra sin dal 15 giugno 1704 data della compra, che fecene D. Michele Scaduto da potere dei Giurati, e di questa quarta parte pel valore di onze 200 ne fece a 18 febbraro 1720 dotazione a D. Giuseppe Nigrelli e Scaduto, intuitivamente al matrimonio contratto colla di lui figlia Donna Arcangela, e ciò uniformemente ad una relazione data dalla cessata Conservatoria generale a 29 ottobre 1816.

7° Che cessato di vivere in luglio del 1787 D. Alessandro Nigrelli, il di lui fratello Sac. D. Ignazio fece l'inventario ereditario a 31 agosto dell'anno stesso, in cui tra gli altri beni descrisse per una metà di quarta parte l'ufficio di maestro notaro giuratorio, ufficio, che dall'attestazione del Controloro distrettuale di Mistretta del 20 marzo 1841 si rileva d'averne il di lui nipote D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri fatto rivelo nel 1811 per onze 7, 15 annuali, su qual piede è stata pagata la fondiaria.

8° Che dietro la legge parlamentaria del 1813, sulle istanze dei possessori delle maestre notarie giuratoria e civile, il Gran Camerario Marchese Ferreri, dopo d'aver verificati, a relazione del Procuratore dell'erario, i documenti giustificativi per causa onerosa il legittimo possesso di essi uffici, ordinò a 14 novembre 1816 di non molestarsi i ricorrenti, lasciandoli nel libero possesso ed esercizio dei medesimi, finchè non sarebbe dato loro dall'erario il giusto compenso.

Per l'uno e l'altro ufficio:

9° Che al 1 gennaro 1835, con atto rogato dal notaro D. Fi-

lippo Cocilovo di Mistretta, il chiedente cav. D. Giuseppe Militello figlio minore emancipato di D. Carlo, spiegando la qualità d'erede del fu D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, in virtù di testamento presso gli atti di notar D. Francesco Piedivillano del dì 1 febbraro 1826, fece ampia e generale quietanza al di lui padre D. Carlo dell'amministrazione tenuta dei beni da lui ereditati.

10° Che da una carta, presentata in semplice copia senza veruna marca di originalità, si legge d'aver D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri rassegnata nel 1826 sua supplica a questo Real Governo, colla quale, stante le parlamentarie disposizioni abolitive di tutte le proprietà degli uffici, chiedeva il compenso dell'abolito ufficio di credenziere, e per quarta parte dell' altro ufficio di maestro notaro giuratorio. — Che questa supplica passata dal Governo al Direttore generale dei dazi indiretti per riferire, fu sotto gli 8 maggio del detto anno rimessa al Direttore provinciale di Messina, e da costui al Sindaco di S. Stefano, funzionante da capo-posto doganale, per prendere le debite informazioni sull'esposto, e riferire in soddisfazione dell'incarico.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la surriferita domanda;

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Considerando, che nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819 relative alla liquidazione dei compensamenti ai possessori degli uffici aboliti, fu statuito un termine di due mesi per presentare le rispettive domande alla Gran Corte dei Conti, e che questo termine, protratto perentoriamente per altri due mesi col Real Decreto del 29 novembre 1833, trovasi da più e più anni perento;

Che sebbene, come si dice e leggesi in una carta informe ed inattendibile riferita al n. 10, abbia il defunto D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri autore del petizionario nel 1826 presentata al Governo sua supplica chiedente compenso sull'aboliziono dei detti duo uffici, pure, ove anche questo ricorso fosse stato realmente fatto,

e venisse formalmente giustificato, non porterebbe a conseguenza che la domanda fosse stata nelle regole, ostandovi l'articolo 4° delle citate reali istruzioni, nel quale espressamente è prescritto, che i possessori degli uffici aboliti, aventi diritto a reclamar compenso, eran tenuti di presentare alla Gran Corte dei Conti i titoli di concessione colle rispettive domande;

Considerando altronde, che la quarta parte dell'ufficio di maestro notaro giuratorio, pel matrimonio contratto nel 1720 con Donna Arcangela Gallegra, si appartenne, secondo che si è riferito al n. 6. a D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, come erede di D. Alessandro e Sac. D. Ignazio Nigrelli, da cui, pel documento notato al n. 9, ha diritto e rappresentanza il petizionario;

Che se pei documenti espressi al n. 7 il Sac. D. Ignazio Nigrelli nell'inventario ereditario, fatto in morte di D. Alessandro suo fratello, vi compreso l'ufficio suddetto per una sola metà di quarta parte, e il di lui nipote D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri abbia del detto ufficio fatto rivelo nel 1811, non è perciò da tanto a dedursi che la quarta parte in parola dell'indicato ufficio sia pervenuta al medesimo colla successione ai beni dei due suoi zii paterni D. Alessandro e Sac. D. Ignazio, mentre dessa neppur trovasi inclusa o cennata nell'inventario citato al n. 5, ch'egli stesso fece in morte dell'ultimo suo donante, cioè del Sac. D. Ignazio, e quindi mancandone in lui il titolo ereditario, non potea in conseguenza trasferirlo al chiedente di lui erede cav. D. Giuseppe Militello;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità delle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla domanda di compensamento.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 maggio 1842.

---

29 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Terranova per compenso di diritti nella ex-baronia di Memfi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Aragona Pignatelli Cortes Duca di Terranova e Montelcono ha esposto, che per privilegi del 1518 e 1519 il Barone di Castelvetrano D. Vincenzo Tagliavia ebbe concessa la giurisdizione civile e criminale, la elezione degli ufficiali, ed il diritto di poter imporre la gabella del bajulo, e tutt'altre gabelle nella terra di Burio oggi Memfi, col peso di edificare a propric spese l'abitazione, o sia il comune.

Che a spese degli autori del richiedento fu infatti edificato il comune, i quali han sempre percepito le gabelle della maestra notaria, dello zagato, e della dogana.

Che aboliti tali diritti, il Duca attuale ne produsse domanda di compenso alla Gran Corte dei Conti, nei termini del Decreto del 29 novembre 1833.

Che ora la rinnova a seconda del Decreto Sovrano degli 11 dicembre 1841, e chiede l'equivalente dei diritti aboliti in onze 144, 7, 12, a quanto somma il risultamento del coacervo ventennale.

A giustificare la sua domanda produce questi documenti:

1° Un privilegio dell'Imperatore Carlo V o di Giovanna sua madre, dato in Saragozza il 30 novembre 1518, o reso esecutorio dal Vicerè il dì 8 febbraro 1519, con cui si concede facoltà a Vincenzo Tagliavia di edificare nel feudo del Burio *oppidum sive casale* da potervi abitare gli uomini, che da qualunque parte vi convenissero « in quo aedificato et habitato vobis dictisque haere-« dibus vestris in perpetuum (sono le parole del privilegio) ju-« risdictionem civilem tantum concedimus, et gratioso elargimur, « itaque vos vestrique successores in perpetuum habeatis, atque « regatis quoscumque vassallos ec.... officiales, bajuli, et gabellas « ibidem ponendo et mutando ad vestrae libitum voluntatis. »

Non vi è alcun pagamento di prezzo per tal concessione;

2° Varie apoche ed obbligazioni per costruzioni in detto casale e pagamento agli artefici degli anni 1737 1738 e 1742 a favore del Duca di Terranova;

3° Nove contratti di gabella dal 1792 al 1808 per la dimostrazione del coacervo ventennale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se il Duca di Terranova trovisi nella condizione di poter chiedere il compenso dei diritti ch' esercitava sul feudo di Burio; ed ha considerato:

Che il titolo su cui fonda la sua domanda per esser compensato dei diritti di zagato, Maestra notaria, e gabelle, che percepiva un tempo nell'ex-feudo di Memfi, altrimenti detto Burio, è un privilegio dell'Imperatore Carlo V e di Giovanna sua madre del 30 novembre 1518, col quale si dà a Vincenzo Tagliavia non altro che la facoltà di edificare nel feudo di Burio un villaggio, in cui raccorre la popolazione, che da qual si sia parte vi convenisse, e sul quale, edificato che fosse, gli si fa abilità di esercitare la giurisdizione solamente civile, e porre gabelle, uffiziali, e bajuli;

Che una tal concessione si vede fatta a titolo puramente gratuito, senza compenso di sorta, e senza veruna ricordanza di servizi per avventura prestati dal Tagliavia;

Che qualunque diritto, sia privativo e proibitivo, che avesse potuto esercitare il barone di Memfi sulla popolazione ivi sorta, non è stato nè consentito dal comune per convenzione corrispettiva, nè riconosciuto per sentenza del Magistrato;

Che per l'articolo 4° del cap. 2° della legge del 1812, che abolisce la feudalità senza compenso, sono solo da compensare i diritti signorili tanto proibitivi che privativi, qualora sieno provenienti da una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato;

Che per l'art. 10° della stessa legge i diritti angarici che sono stati da S. M. venduti, sono compensati nello stesso modo statuito per le altre compensazioni. Laonde non essendovi pel diritto proibitivo di zagato convenzione, o giudicato, nè per quelli signorili di maestra notaria e gabelle, derivanti dallo esercizio della giurisdizione feudale e prerogativa signorile, alcun prezzo sborsato, non si potrebbe aver diritto a compenso.

Che invano vorrebbe l'ex-barone far riguardare come una specie di prezzo della concessione l'obbligo di costruire un villaggio, a giustificare l'adempimento del quale esibisce documenti dimostranti varie spese di costruzione fino alla somma di onze 3000; che simil obbligo, se mai avesse avuto luogo, non costituiva ragion di prezzo, ma piuttosto condizione senza la quale mancava il subbietto della concessione;

Che nella specie del fatto neppure un tal asserto obbligo si avvera, non leggendosi altro nel privilegio mentovato se non il desiderio manifestato dal Tagliavia di edificare un comune, e la facoltà datagli di erigerlo in feudo;

Che quindi ad evidenza si raccoglie non concorrere alcuna delle condizioni volute dagli articoli 4° e 10° della mentovata legge per aver diritto a compenso degli aboliti diritti;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 maggio 1842.

6 maggio 1842.

Sulla domanda degli eredi del Principe di Lampedusa per compenso dei diritti d'imbottatura sul mosto, che producesi nel territorio di Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli eredi del Principe di Lampedusa D. Giuseppe Fabrizio Maria Tommasi, con domanda presentata alla Gran Corte dei Conti delegata, hanno esposto, che sin dal 12 dicembre 1648 dalla Regia Corte furono venduti al Vescovo di Girgenti D. Francesco Traina le città di Girgenti e Licata, ed altri diritti, tra i quali andava compreso quello nominato la gabella della imbottatura, consistente nella somma annuale di terl 3 per ogni botte di mosto, che produceasi nei territorî della città di Licata.

Che a 15 aprile 1719 il fu Principe di Lampedusa D. Ferdinando Maria Tommasi, successore degli indicati diritti d'imbottatura, li concesse in enfiteusi al Principe della Cattolica, al Principe di Palagonia, ed al Duca di Montalbo, per lo canone di onze 16 all'anno.

Che i ricorrenti hanno goduto pacificamente in sino ad oggi dell'indicato canone, comunque il Principe di Palagonia si fosse dato a pretendere che si trattava di dazî già aboliti, avendo il Tribunale civile, con sentenza del 27 novembre 1840, rigettato la di lui domanda.

Tali cose premesse gli esponenti, mentre protestano che l'anzidetto diritto d'imbottatura non sia stato abolito, pure, nel caso che possa opinarsi il contrario, chieggono che si proceda alla liquidazione del corrispondente compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando che gli eredi del Principe di Lampedusa sostengono che il così detto diritto d'imbottatura non sia stato abolito, e debba tuttavia continuare, come attualmente si esercita, onde chiedono la liquidazione del compenso pel solo caso in cui si potesse ritenere il contrario;

Considerando che, impugnandosi da essi il fatto che dovrebbe servire di base alla loro domanda, non v'ha materia a deliberare sulla stessa, dovendo la Gran Corte fondare i suoi avvisi sopra fatti certi ed indubitati, non su di mere ipotesi;

Considerando che l'esame intorno alla cessazione del diritto di cui è parola, dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841 venne affidato ad altra autorità, le di cui determinazioni fa d'uopo in conseguenza attendere;

Considerando inoltre, che fatta astrazione dall'anzidetto, il preteso compensamento, ove fosse dovuto, neppure spetterebbe agli eredi Lampedusa, perciochè il diritto di terì 3 per ogni salma di mosto fu dal di loro autore conceduto al Principe di Palagonia, al Principe di Cattolica, ed al Duca di Montalbo; e la concessione, comunque si fosse qualificata per enfiteusi, racchiudeva ed era in sostanza un mera vendita; onde il fatto dell'abolizione sarebbe avvenuto a danno dei compratori, ed essi e non altri avrebbero potuto chiederne il compensamento, siccome ritenne il Tribunale civile di Palermo nella sentenza del 27 novembre 1840 dagli stessi eredi del Principe di Lampedusa prodotta ed invocata, coll'istanza fatta a questa Gran Corte delegata;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità delle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 maggio 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Serradifalco per compenso dei pretesi diritti nello stato e terra di Serradifalco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 17 marzo 1842 il Duca di Serradifalco espose, che prima di essersi aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali, dal medesimo e dai suoi autori si esercitavano nello stato e terra di Serradifalco i seguenti diritti:

1° Zagato, che sino al 1810 si gabellava per onze 41, 26 annuali;

2° Diritto di un grano per ogni rotolo di carne, che si macellava in detto stato e terra di Serradifalco gabellato per onze 50 annuali;

3° Conceria gabellata nel 1809 per onze 13 annuali.

Per l'abolizione di tali diritti chiede egli la liquidazione del compenso, asserendo che non fossero effetto della semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma che da secoli erano autorizzati. Ed in comprova della sua domanda produce il rivelo da lui fatto nel 1811, nel quale tali diritti si trovano enunciati, ed un atto di gabella del 19 ottobre 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha osservato che la domanda del Duca di Serradifalco presentata a 17 marzo 1842 sia evidentemente inammessibile, perchè prodotta dopo i termini perentori all'uopo stabiliti;

Che, indipendentemente da ciò, volendo anche discendere allo esame di essa, malfondato si scorge sotto tutti i rapporti il preteso compensamento. Ed in prima manca il titolo della concessione, che dimostrasse la legittimità dei diritti, che diconsi cessati per effetto della legge abolitiva della feudalità del 1813;

Quando anche ai termini della concessione tali diritti si fossero legittimamente esercitati dal Duca di Serradifalco, la loro abolizione sarebbe stata senza compenso, perciochè secondo la legge anzidetta furono aboliti senza indennizzazione ai possessori tutti i diritti privativi e proibitivi, non che gli altri introdotti dalla preeminenza signorile e dalla forza baronale, a meno che non fossero garentiti da una convenzione corrispettiva o da giudicato: eccezioni che non si verificano nella specie;

Che oltre questa osservazione generale comune ai diritti, dei quali il Duca di Serradifalco chiede il compensamento, quello detto di zagato, che mettea fuori commercio gli oggetti essenzialmente necessarî a quest'uso, vale a dire i potabili ed i comestibili, purchè non si volessero vendere nella taverna baronale, fu specificamente abolito senza indennizzazione dalla legge suddetta;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda degli eredi del Principe di Lampedusa per compenso della maestra notaria segreziale di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 11 marzo 1842, il Principe di Lampedusa D. Giulio Fabrizio Maria Tommasi, tanto nel suo nome proprio, che come procuratore della signora Donna Antonietta Tommasi e Donna Carolina Wochingher vedova Principessa di Lampedusa, non che Donna Caterina Tommasi Principessa di Niscemi, tutti quali eredi beneficiati del fu Principe di Lampedusa D. Giuseppe Fabrizio Tommasi, hanno esposto di possedere un canone enfiteutico di onze 40 annuali loro dovuto dai signori Gubernatis di Girgenti, in ragione della concessione enfiteutica dell'uficio di maestro notaro segreziale di Girgenti fatta al di loro autore dal fu Principe di Lampedusa il dì 1 marzo 1796.

Che detto uficio era stato alienato dalla Regia Corte al Vescovo di Girgenti D. Francesco Traina, con atti del 12 dicembre 1648, ed 8 novembre 1651, mercè lo sborso effettivo del prezzo.

Che l'uficio medesimo, indi nel 1796 conceduto in enfiteusi a D. Michele Gubernatis, per effetto del Real Decreto del 1824 riguardante il novello sistema doganale, venne abolito sin dal 1 gennaro 1825.

Chiedono quindi gli esponenti, che sia liquidato il competente compenso, essendo del loro interesse che resti conservata la cosa enfiteutica, e per essa il surrogato che in detto compenso si contiene.

La domanda è accompagnata da un atto di transazione degli 8 novembre 1651, passato tra la Regia Corte, e il Duca e Duchessa di Palma.

Esso offre che la Regia Corte avea venduto nel 12 dicembre 1648 a Monsignor Traina le città di Girgenti e Licata. Avendo questa ultima città fatto ritorno al Regio Demanio, vennero al Duca e Duchessa di Palma, nell'interesse dei quali Monsignor Traina avea fatto lo acquisto, assegnati diversi cespiti, e fra gli altri l'ufficio di maestro notaro della Regia segrezia di Girgenti, per la somma di scudi 187, 6, con facoltà di poterlo vendere ed alienare in qualunque tempo.

Si è del pari prodotta la concessione enfiteutica di cui si è fatto parola.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha osservato, che la domanda presentata dagli eredi del Principe di Lampedusa sotto il dì 11 marzo 1842 sia evidentemente inammessibile, perchè prodotta oltre il termine stabilito dalle istruzioni del 1 marzo 1819, e prorogato col Real Decreto del 29 novembre 1833 di altri due mesi, da decorrere sotto pena di decadenza dalla pubblicazione del Decreto medesimo;

Ed ha pure considerato, che se tale ostacolo non vi fosse, e si potesse discendere all'esame del merito, si dovrebbe respingere la domanda come insussistente; imperochè dall'atto di concessione fatta al signor Gubernatis nel 1795 risulta, che sin d'allora erano venuti meno tutti gli emolumenti annessi all'ufficio di maestro notaro segreziale; sichè lo stesso per confessione delle parti dovea considerarsi *annientato, e mancato totalmente*. Il prezzo della concessione fu stabilito intuitivamente ad un emolumento novello, che prima non esigevasi, e ch'era stato autorizzato dalla Suprema Giunta delle dogane. Ma questo emolumento, di cui le parti nell'atto stesso previdero la cessazione, dubitando forse della sua legittimità per difetto di poteri nella Giunta, che lo avea autorizzato, non potrebbe somministrare elemento legale di liquidazione a mente dello articolo 3° delle istruzioni del 1819, che all'uopo non riconosce altri proventi legittimi, che quelli garantiti dalla Sovrana approvazione; in conseguenza di che non vi sarebbe materia a liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Floridia Principe di Partanna per compenso di diritti nello stato di Ciminna.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. Duca di Floridia e Principe di Partanna, con domanda presentata a 17 marzo 1842, ha esposto che prima di essere aboliti in Sicilia i diritti e le pertinenze feudali, trovavasi in pieno dominio e possesso dei seguenti nella comune di Ciminna:

1° Delle maestre notarie civile, e criminale, delle prime appellazioni, e segreziali, per l'annua rendita di netto in onze 27 » »

2° Delle carceri e giardino in detto stato di Ciminna gabellati di netto per . . . . . » 10 15 »

3° Dello zagato, dogana, carceri, chianche, sciurto o sia esciture, e ranteria gabellati di netto per . . . . . » 181 19 6

Totale . . onze 219 4 6

Come si osserva dai riveli e dai contratti di gabella di cui in seguito si farà cenno.

Che la legge del 1812, comunque avesse abolito simili diritti, prescrisse doversi agli ex-baroni accordare il corrispondente compenso nella somma suddetta di onze 219, 4, 6, annuali, compenso, che non ha l'istante finora conseguito, a malgrado che non si fosse trattato di abusi feudali, ma invece di un legittimo esercizio di diritto.

E quindi, volendo giovarsi del disposto nell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, si è fatto a chiedere di procedersi dalla Gran Corte dei Conti delegata alla liquidazione dell'anzidetta annua somma, o di quella che crederà liquidare, o dichiarare doverglisi indennizzare dalla comune di Ciminna, ordinandone il corrispondente pagamento di unita agli arretrati dal giorno in cui i diritti suddetti furono sospesi, dedotto tutto ciò che potesse giustificarsi d'avere lo istante percepito in causa di essi.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Rivelo presentato a 30 giugno 1811 per le maestre notarie:

2° Altri due riveli presentati a 17 maggio 1816 relativi agli altri diritti suddetti ex-feudali di carceri e gabelle sopra indicato;

3° Contratto di gabellazione del 3 agosto 1810 per lo diritto di *erranteria*;

4° Contratto di gabellazione del 14 agosto 1808, relativo al diritto di *carceri* con due giardini annessi, ed alle *maestre notarie* ed altro;

5° Certificato estratto dall'ufficio di protonotaro, o dal processo d'investitura del ducato e terra di Ciminna, che incomincia dal 26 maggio 1369 e termina a 16 giugno 1806, contenente le indicazioni di diverse investiture e passaggi del detto ducato di Ciminna con ordine cronologico.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei

termini preesistenti ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli uffici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande di ammessione alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, e con le istruzioni annesse l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema d'economia comunale e allo stabilimento dei dazi sulla interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu, nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824, disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed uffici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione o estrazione doganali appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, comuni, e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazi civici, che si riscuotono per lo interno consumo del comune;

E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819 concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813, dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente inoltrata dal Principe di Partanna per ottenere un compenso uguale alla somma di onze 219, 4, 6, annuali incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, quando pur non ostasse la decadenza d'ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo; imperochè intorno ai proventi annessi agli uffizî di maestro notaro civile, criminale, delle prime appellazioni, e segreziale, la soppressione di questi, come una conseguenza necessaria della cessazione d'ogni giurisdizione baronale, venne dalla legge abolitiva della feudalità del 1813 ordinata senz'alcuna indennizzazione. E similmente senza compenso soppressi i diritti annessi alle giurisdizioni, sia maggiori sia minori,

come i proventi della così detta *ranteria*, dipendenti dal sequestro degli animali *erranti*, e le carceri, della cui conservazione vennero in correlazione disgravati i baroni (cap. 1°, § 2 3 e 4);

Che rispetto agli aboliti diritti privativi e proibitivi, come quelli dello *zagato*, *ghiande*, ed altri simili, il compenso fu riservato nel solo caso fossero stati cotali diritti provenienti da una convenzione *corrispettiva* tra il barone e comuni o singoli, o da un giudicato (cap. 2°, § 3 e 4); condizioni, di cui non si è punto giustificato l'avveramento nella specie del fatto in esame;

Che da ultimo in quanto ai proventi della dogana baronale, con la stessa legge del 1813 (Dei consigli civici, cap. 3°, § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fu fatto salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Floridia Principe di Partanna per compenso di diritti aboliti nello stato di Partanna.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. Duca di Floridia e Principe di Partanna, con domanda

presentata a 17 marzo 1842, ha esposto, che prima si fossero aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali trovavasi in pieno dominio e possesso dei seguenti nella comune di Partanna, cioè:

1° Dell'uficio di maestro notaro della Corte civile, che gabellavasi per	onzo	38	»	»
2° Dell'uficio della Corte criminale che si gabellava per	»	27	»	»
3° Dell'uficio di maestro di piazza, che si gabellava per	»	22	»	»
4° Del diritto di ponte e fiume, che si gabellava per	»	38	»	»
5° Del diritto della dogana gabellato per .	»	89	»	»
6° Del diritto del macello gabellato per . .	»	80	»	»
7° Del diritto della baglia gabellato per . .	»	80	»	»
8° Del diritto di poter far gesso per . . .	»	4	»	»
9° Dello zagato per	»	72	»	»
10° Della conceria per	»	12	»	»
Totale . .	onze	462	»	»

E tali rendite come si osserva dai due riveli presentati alla Deputazione del Regno a 30 giugno 1811.

Che la legge parlamentaria, comunque avesse aboliti simili diritti, prescrisse doversi agli ex-baroni accordare il corrispondente compenso nella somma suddetta di onze 462 annue, ma ch'esso esponente niun compenso abbia finora ottenuto, trattandosi di legittimo esercizio di diritto, senza veruna miscela di abuso feudale.

E quindi, in conformità del Decreto degli 11 dicembre 1841, si è fatto l'esponente a chiedere, che si proceda dalla Gran Corte dei Conti delegata alla liquidazione dell' anzidetta annua somma, o di quella che crederà liquidare, e dichiarare doverglisi dare in compenso dal comune di Partanna, con ordinarne il corrispondente pagamento, d'unita agli arretrati dal giorno della soppressione, dedotto tutto ciò che potesse giustificarsi di avere l'istante percepito in causa dei suddetti diritti feudali aboliti.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Due riveli fatti dal Principe di Partanna D. Benedetto Grifeo a 30 giugno 1811, in cui sono riportate le rendite dei diritti suddetti, con l'indicazione dei corrispondenti atti di gabellazione;

2° Investitura del principato di Partanna, per la morte del Principe D. Mario, spedita in persona di D. Domenico Graffeo del 19 febbraro 1656, sotto la solita clausola « retentis tamen, et reser« vatis Regiae Curiae, eis omnibus, quae in privilegiis dicti prin« cipatus et terrae eidem Curiae reservantur ec. ec.»

3° Investitura dello stesso principato in persona del Principe D. Benedetto Graffeo, per la morte del mentovato Principe D. Domenico di lui padre, del 16 settembre 1666;

4° Investitura del principato medesimo a favore di D. Girolamo Grifeo Statella, per la morte del Principe D. Benedetto di lui padre, del 1 aprile 1762.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti, ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennizzazione, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti, fu statuito un termine di due mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli

ufici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande di ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con lo istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema di economia comunale, e allo stabilimento dei dazi sull'interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza; con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu, nell' articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824, disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed ufici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d' immessione o estrazione doganale appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, comuni, e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi o d'impieghi e diritti venduti, salvi i soli dazi civici che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819, concernenti le liquidazioni od assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la precsistente legislazione su la materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini

fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati sin dal 1813, dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente inoltrata dal Principe di Partanna, per ottenere un compenso uguale alla somma di annue onze 462, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, nella ipotesi non ostasse la decadenza da ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo; imperochè in quanto ai proventi annessi ai diritti di giurisdizione baronale, come l'uficl di maestro notajo della Corte civile e criminale, e maestro di piazza e bajulo, vennero essi, per la legge abolitiva della feudalità del 1813, soppressi senz'alcuna indennizzazione (Cap. 1°, § 2 3 e 4). E similmente rimasero aboliti senza compenso i diritti privativi e proibitivi, come quelli di *zagato*, *macello*, *conceria*, e della restrizione della facoltà di cavar gesso, essendosi limitata la indennizzazione al solo caso, in cui fossero stati cotali diritti signoriali provenienti da una convenzione corrispettiva tra il barone e comune o singoli, o da un giudicato (Cap. 2°, § 3 e 4); condizioni, che punto non si avverano nella specie del fatto in esame;

Che rispetto poi ai diritti appartenenti alla dogana baronale con la stessa legge del 1813 (Dei consigli civici, cap. 3°, § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fu fatto salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nello stato di Trabia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il signor Principe di Scordia, nella qualità di procuratore generale di S. E. D. Giuseppe Lanza Principe di Trabia, espone, che prima d'essersi aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali, dal medesimo e dai suoi autori si godevano ed esercitavano nello stato e terra di Trabia i seguenti diritti signorili:

1° Zagato, e fondaco,
2° Merceria,
3° Bocceria;

Quali diritti nel 1809, erano stati gabellati in tutto per onze 183, 5, 8.

Assumendo l'esponente che per l'abolizione degli enunciati diritti fosse dovuto un compenso, perchè non erano effetto della semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma si trovavano dai secoli autorizzati, chiede che ne sia fatta la corrispondente liquidazione. Unitamente alla domanda ha prodotto copia dell'atto d'investitura dello stato e terra di Trabia del 13 maggio 1815, e tre atti di gabellazione dei diritti summentovati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando che la domanda del Principe di Trabia, riguardando compenso di diritti aboliti e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto prodursi nel termine all'uopo stabilito dalle precedenti Sovrane disposizioni; onde è evidentemente inammessibile;

Che astrazion fatta da ciò la domanda sia mal fondata, poichè non si è prodotta la originaria concessione per giustificare la legittimità dei diritti dei quali chiede il compensamento. E quando anche tale giustificazione esistesse, i diritti di cui è parola, cioè di zagato e fondaco, merceria, e bocceria, si troverebbero aboliti senza indennizzazione alcuna dalla legge del 1813, non verificandosi nella specie niuna delle eccezioni quivi fatte in favore dei diritti provenienti da giudicato, convenzione corrispettiva, o da altra causa onerosa;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Barone D. Mario Fazio Brunelli per compenso di diritti nel territorio di Barcellona.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Mario Fazio Brunelli, qual proprietario dell'ex-feudo di Nasari nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, ha esposto che il suo avo D. Mario Giuseppe Fazio trovavasi investito sin dal 3 aprile 1812 del detto feudo, e che godeva di diritti di segrezia, scannaria, dazio sopra il vino, ed altro; i quali esigette fino al 1821. Che cessata la percezione ottenne condanna contro la sua venditrice signora Duchessa Donna Girolama Diodati in Lucchese rimasta infruttuosa per la insolvibilità della stessa. Domanda quindi la liquidazione senza specificar di quali diritti.

A giustificar la sua domanda presenta unico titolo, il quale è un privilegio del Re Alfonso del 15 aprile 1438, con cui si conferma la concessione del feudo di Nasari, fatta dal Re Ruggiero e suoi successori ad Ansoldo di Pericon Visconte di Acchi, in persona di Antonio e Bonsignore de Nasari discendenti del primo concessionario, e ciò *intuitu servitiorum perutilium Regiae Domui Aragonum et Siciliae praestitorum, quaeque praestati ad presens etc:* e con ispecialità si dona di nuovo e concede in feudo *gabellam vini vendendi in feudo praedicto, ac omnem aliam jurisdictionem et jura ibi hactenus consueta.*

Il quale privilegio è seguito da un altro del 1453, con cui si dà l'investitura del feudo stesso a Giovanni di Nasari successore di Antonio.

LA GRAN CORTE DE' CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se, oltre all'essere stata la domanda presentata fuori i termini, potesse accogliersi, tanto rispetto alla qualità della persona del richiedente, quanto rispetto al titolo in forza di cui si domanda il compenso dei diritti aboliti;

Ed ha considerato:

1° Che per il privilegio del 15 aprile 1438, unico documento presentato a questa Gran Corte, si conferisce il feudo di Nasari ad Antonio e Bonsignore de Nasari; che niuna giustificazione si è fatta della discendenza dai primi concessionari della venditrice del feudo stesso signora Duchessa Donna Girolama Diodati, da cui si asserisce aver causa il Barone D. Mario Fazio Brunelli; che nemmeno si è esibito documento da cui rilevar si potesse, come ed a quali condizioni il Brunelli avesse acquistato le ragioni della Diodati, e che quindi, sia in nome proprio, sia ancora come avente causa della stessa, non ha il Brunelli carattere nè qualità per chiedere il preteso compenso:

2° Che il privilegio mentovato importa una riconcessione a titolo gratuito del feudo di Nasari senza pagamento di prezzo, e senza che per l'esercizio dei diritti feudali si vedesse intervenuta alcuna convenzione tra il barone il comune o singoli, ovvero alcun giudicato;

Epperò se domandasi compenso di diritti angarici, manca la condizione della vendita prescritta dall'articolo 1° del cap. 7° della legge del 1812; e se chiedesi di diritti proibitivi e privativi, manca l'altra condizione dell'articolo 4° della stessa legge, cioè di una convenzione corrispettiva, o di un giudicato tra il barone, ed il comune o singoli;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente allo di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 giugno 1842.

---

13 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nello stato di Camastra.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Scordia, nella qualità di procuratore generale di S. E. il Principe di Trabia D. Giuseppe Lanza Branciforti, con domanda presentata il 17 marzo 1842, ha esposto, che pria d'essersi aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali, dal medesimo e dai suoi autori si godeano nello stato e terra di Camastra li seguenti diritti signorili:

1° Zagato, gabellato a Giuseppa Infurna per la somma di onze 10 annuali da settembre 1808 ad agosto 1811;

2° Bocceria, gabellata per onze 10 annuali da settembre 1808 ad agosto 1811;

3° Conceria, ossia giardinello della conceria con terre aggregate gabellato onze 3, 5, per anni tre.

Assume, che gli enunciati diritti non si godevano ed esercitavano per effetto della semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma per esserne stati gli autori degli istanti fin da secoli autorizzati.

Crede quindi che appartengano alla classe di quelli per i quali sia dovuto un compensamento, e ne domanda la liquidazione, producendo gli atti delle enunciate gabellazioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha considerato che la domanda del Principe di Scordia nella espressa qualità sia fuori termine, poichè riguardando essa diritti aboliti e cessati fin dal 1813, avrebbe dovuto farsi prima di spirare l'ultimo termine perentorio stabilito colle precedenti Sovrane disposizioni;

Che, se potesse farsi astrazione dall'ostacolo d'inammessibilità, si dovrebbe nel merito rigettare la domanda, poichè non si è giustificato con la originaria concessione che il Principe di Trabia fosse autorizzato ad esercitare i diritti di cui chiede il compensamento;

E quando pure tale giustificazione esistesse, i diritti di zagato, di bocceria, e di conceria si troverebbero aboliti senza indennizzazione dalla legge eversiva della feudalità, con la quale furono soppressi senza compenso non meno i diritti giurisdizionali, che i diritti privativi e proibitivi, e gli altri tutti introdotti dalla preeminenza signorile e dalla forza baronale. L'indennizzazione venne solamente accordata a quei diritti, che fossero poggiati ad una convenzione corrispettiva, ad un giudicato, ovvero a concessione per atto di vendita, o per altra causa onerosa; eccezioni, delle quali non si verifica alcuna nella fatti-specie;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

13 maggio 1842.

Sulla domanda di D. Michele Monteleone per compenso dell'uficio di maestro notaro in Santa Margherita.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata sotto il dì 5 marzo 1842, D Michele Monteleone di Santa Margherita, spiegando il titolo di maestro notaro perpetuo della curia civile del detto comune, per concessione fattagliene dallo ex-barone sig. D. Nicolò Filangeri Principe di Cutò, per tutti i lucri e gli emolumenti a quell'uficio annessi, e da lui percepiti sino al 1819, epoca dell'istituzione del nuovo ordine giudiziario, ha chiesto, che ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 piaccia alla Gran Corte liquidare i lucri perduti dell'indicato uficio, e determinare in di lui favore il corrispondente compenso, o a peso della finanza, o di chi di ragione; ed in appoggio alla domanda ha prodotto le seguenti due carte, cioè:

1° Copia conforme dell'atto di elezione col titolo patente, per lo quale il dì 15 maggio 1812 il Principe di Cutò, intuitivamente ai servizi resi dal richiedente, lo elesse per maestro notaro civile proprietario perpetuo del comune già detto, con tutte le facoltà, pesi, onori, esenzioni, privilegi, e prerogative inerenti a quell'impiego;

2° Copie originali di lettere del Tribunale della Gran Corte civile, spedite a dì 15 dicembre 1815 in seguito di rappresentanza del Giudice civile del comune, colle quali, annunziandosi il diritto che aveva il Principe di Cutò di eleggere gli ufiziali del detto comune con titolo di compra ed oneroso, fu ordinato di mantenersi il Monteleone nell'uficio di maestro notaro in parola.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del richiedente;

Veduti i documenti di sopra riferiti;

Veduto il Real Decreto del 10 marzo 1819, e le istruzioni del 17 detto, che vi fan seguito, in ordine al modo ed al tempo onde accordarsi il compenso ai possessori degli uficî aboliti, e che andavano successivamente ad abolirsi;

Veduto il Real Decreto del 29 novembre 1833;

Veduto finalmente l'altro Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Considerando che nelle citate istruzioni del 17 marzo 1819 fu accordato ai proprietarî degli uficî aboliti e da abolirsi un termine di due mesi per presentare alla Gran Corte dei Conti i rispettivi titoli, ed ottenere previa l'ammessione degli stessi la liquidazione del rispettivo compenso;

Che con l'altro Real Decreto del 23 novembre 1833 fu per grazia Sovrana perentoriamente prorogato questo termine ad altri due mesi, talchè, essendo desso spirato sin da più anni, restò assolutamente interdetta la presentazione di qualsivoglia domanda per compenso di uficî aboliti, nè alcuna riabilitazione a far ciò fu data dall'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Considerando poi sul merito che sebbene la legge parlamentaria del 1812, § 4 cap. 1°, nel prescrivere l'abolizione senza compenso di tutti gli uficî derivanti dalla giurisdizione signorile, abbia fatta una eccezione per le maestre notarie concedute per causa onerosa, questa eccezione non è però applicabile al caso del richiedente, poichè non provandosi da alcun documento i titoli di acquisto che fecero di questo uficio gli autori del Principe di Cutò, nè valendo all'oggetto quanto si espressa nelle lettere del Tribunale della Gran Corte civile degli 11 dicembre 1815, oggi dal petizionario presentate, l'esercizio dello stesso è da riguardarsi come parte dell'abolita feudalità, che esercitavasi dai medesimi nella ex-baronia di Santa Margherita, e quindi la trasla-

zione dell' uficio nella persona del chiedente, che per altro non proviene da sborso, ma da causa meramente gratuita, non deve, nè può non ritenersi che come una emanazione della feudalità stessa non produttiva d'alcun compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 giugno 1842.

---

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nello stato di Scordia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con istanza presentata nella segreteria della Gran Corte dei Conti delegata il 17 marzo 1842, il Principe di Scordia, nella qualità di procuratore di S. E. D. Giuseppe Lanza e Branciforti Duca di Camastra, e Donna Stefania Branciforti Principessa di Scordia suoi genitori, ha chiesto compensazione dei seguenti diritti, ch'esercitavansi nello stato e terra di Scordia, prima dell'abolizione della feudalità:

1° Baglia detta di città,

2° Baglia detta di fuori,

3° Uficio di maestro notaro civile e criminale.

In sostegno della domanda produce l'investitura, ossia atto di possesso dato a D. Giuseppe Lanza e Branciforti agli 8 marzo 1807,

e tre contratti di gabellazioni degli enunciati diritti dei giorni 4 ed 11 agosto 1805, e 4 settembre dello stesso anno.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che la domanda presentata dal Principe di Scordia nel nome a 17 marzo ultimo sia evidentemente inammessibile, poichè riguardando compenso di ufici e diritti aboliti e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto farsi prima di spirare i termini perentori all'uopo stabiliti;

Ch'essa altronde sia nel merito insussistente, poichè, a prescindere che non si è prodotta l'originaria concessione del feudo, i diritti di bagliva, e l'uficio di maestro notaro civile e criminale, come dipendenti dalla giurisdizione feudale e dalla preeminenza signorile, furono soppressi senza indennizzazione ai possessori, per testuale disposizione della legge abolitiva della feudalità in Sicilia sanzionata nel 1813;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potere esservi luogo ad ammessione di titolo, nè a liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg...,

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Caccamo per compenso di diritti aboliti nello stato di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto:

D. Antonino Spucches e Brancoli Duca di Caccamo ha esposto, con domanda presentata nella segreteria della Gran Corte dei Conti delegata il 17 marzo 1842, che con giusto titolo godea sulla comune di Caccamo i seguenti diritti signorili: dogana, gabella del fumo, ed uficio di maestro notaro, siccome risulta da un rivelo fondiario annesso alla domanda, e dai suoi contratti e scritture, che si riserba produrre; chiede quindi che sia liquidato in di lui favore il corrispondente compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che la domanda presentata dal Duca di Caccamo nel nome a 17 marzo ultimo sia evidentemente inammessibile, poichè riguardando compenso di uficî e diritti aboliti, e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto farsi prima di spirare i termini all'uopo stabiliti;

Che d'altronde essa è mal fondata poichè i diritti di dogana, gabella del fumo, ed uficio di maestro notaro furono aboliti senza indennizzazione ai possessori dalla legge del 1813, non concorrendo nella specie alcuna delle eccezioni quivi fatte per i diritti garentiti da giudicato, da convenzione corrispettiva, o da contratto di vendita, o da altra causa oncrosa;

Che anzi dal Duca di Caccamo non si è prodotto alcun titolo, che potesse giustificare la legittimità dei diritti, che asserisce di avere esercitato prima della legge suddetta;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad alcuna ammessione di titolo, e liquidazione di compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

13 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nel comune di Sommatino.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti, con istanza presentata a 17 marzo 1842, domanda il compenso dei seguenti diritti aboliti nel comune di Sommatino;

Diritti d'imbottatura di vino mosto,
Fondi di casa,
Diritto di vettura,
Diritto di gallina,
Introiti di accordi,
Gabella del fondaco,
Gabella del trappeto,
Zagato,
Boccceria, e
Dogana.

Il titolo dal quale si vogliono derivare tali diritti è il privilegio del 5 ottobre 1507, col quale Ferdinando il Cattolico permise che fosse collettato ed eretto in popolazione il casale di Sommatino posseduto allora da Gerardo La Porta.

Ed oltre diversi atti d'investitura si produce ancora un certifi-

cato del contabile della casa Trabia, da cui risultano le gabellazioni degli enunciati diritti in epoca anteriore al 1813.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando che la domanda del Principe di Scordia nel nome, riguardando diritti aboliti e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto farsi nei termini perentori all'uopo stabiliti dalle precedenti Sovrane disposizioni; laonde prodotta nel 17 marzo 1842 è evidentemente inammessibile;

Che astrazion fatta da ciò, e a prescindere ancora che la originaria concessione non giustifichi la legittimità di tutti i diritti dei quali si chiede il compensamento, i diritti medesimi si troverebbero aboliti senza indennizzazione ai possessori per effetto della legge sanzionata nel 1813, con la quale furono in generale soppressi i diritti giurisdizionali, i diritti privativi e proibitivi, e tutti gli altri dipendenti dalla feudalità, eccettuati quelli, che provenissero da convenzione corrispettiva, da giudicato, da contratto di vendita fatto dal Sovrano, o da altra causa onerosa. Ma di siffatte eccezioni nessuna concorre nella specie, poichè nè giudicato o convenzione corrispettiva esiste, nè vendita o altra causa onerosa, ma trattasi invece di una concessione gratuitamente fatta, per effetto della quale l'autore del Principe di Trabia ottenne da Ferdinando il Cattolico la facoltà di popolare la terra di Sommatino, ed erig ila in feudo;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potere esservi luogo ad ammessione di titolo, o liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

27 maggio 1842.

Sulla domanda di D. Gaetano Tedeschi Scammacca per compenso dell'uficio di maestro notaro della Corte patriziale di Catania.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gaetano Tedeschi Scammacca domanda il compenso dello uficio di maestro notaro ed archivario della Corte patriziale di Catania, comprato dal fu D. Ascensio Tedeschi suo autore dalla università di Catania, per lo prezzo di onze 3000. Afferma che al compratore sia succeduto per metà il Barone di S. Calogero, e per l'altra metà egli il richiedente. Che l'uficio sia cessato per effetto della legge del 1819, da cui vennero abolite le maestre notarie.

A giustificar la sua domanda esibisce il contratto del 13 settembre 1646, con cui Ascensio Tudisco acquista dall'università il *jus luendi* dell'uficio di maestro notaro, e l'esercita contro i signori Federici ultimi acquirenti, mercè il deposito di onze 3000.

Non vi ha alcun documento del possesso preso di detto uficio, nè della discendenza da Ascensio Tudisco del richiedente.

Si asserisce però esservi ministeriale, per cui siesi dichiarato non doversi applicare il Decreto del 1841 al sig. Tedeschi, ma non se ne esibisce copia.

E finalmente con memoria, non sottoscritta nè dal Tedeschi nè dal suo procuratore, si chiede che la Gran Corte delegata si dichiari incompetente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se essendo competente a conoscere della domanda del sig. Tedeschi, essa sia o pur no nei termini da poter essere ammessa:

Considerando che pel Real Decreto degli 11 dicembre 1841,

dichiarato ancora da posteriori Sovrani Rescritti, questa Gran Corte dei Conti delegata ha l'attribuzione di conoscere della liquidazione del compenso di tutti gli ufici aboliti;

Considerando che la domanda del signor D. Gaetano Tedeschi risguarda la liquidazione del compenso dell'uficio di maestro notaro archivario della Corte patriziale di Catania abolito nel 1819;

Considerando che ultima proroga al termine per presentar le domande di liquidazione degli ufici aboliti fu accordata col Real Decreto del 29 novembre 1833;

Considerando che veruna novella proroga non è stata concessa dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; nè veruna riabilitazione a coloro che si trovassero già per effetto delle precedenti Sovrane disposizioni decaduti definitivamente dal diritto di chieder compenso;

Considerando che la domanda del Tedeschi, non essendo stata presentata prima del 15 marzo 1842, trovasi evidentemente fuori termine d'ammessione del suddetto Real Decreto del 29 novembre 1833;

Per siffatti motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 giugno 1842.

---

27 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Biscari pel compenso del diritto di grana dieci a macina sulle olive del territorio di Biscari.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Biscari D. Ignazio Paternò Castello domanda la liquidazione del diritto di grana dieci per ogni macina di olive, che si producono nel territorio di Biscari, comprato all'asta da Ignazio Salario per persona da nominare nel 1741 per lo prezzo di onze 20, e di cui afferma esserne stato nella percezione sino al tempo dell'abolizione.

A dimostrare il suo titolo esibisce i seguenti documenti:

1° Copia d'istrumento del 21 aprile 1741 stipulato presso il Luogotenente di protonotaro dietro le subaste, con cui fu venduto ad Ignazio Salario il mentovato diritto per onze 20;

2° Certificato dei Governatori della Tavola del 29 luglio 1741 del deposito eseguito in onze 20;

3° Copia d'istrumento del 2 marzo 1755, per cui Donna Antonina Salario erede intestata del defunto D. Ignazio nomina D. Vincenzo Paternò Castelli Principe di Biscari, che si asserisce essere il padre del richiedente, per acquirente del detto diritto, con dichiarazione di essere suo il prezzo e le spese sborsate.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se la domanda del Principe di Biscari sia nei termini da ammettersi:

Considerando che la domanda del Principe di Biscari ha per oggetto la liquidazione di un diritto segreziale, quale era quello di grana dieci per ogni macina di olive, che si producevano nel territorio del comune di Biscari da lui comprato;

Considerando che un tal diritto fu abolito col Real Decreto del 30 novembre 1824;

Considerando che la domanda in disamina fu presentata a questa Gran Corte delegata il giorno 15 aprile 1842, e però trovasi fuori i termini stabiliti, non meno dal Real Decreto del 29 novembre 1833, non prorogati da altra legge o Decreto posteriore, che dallo stesso Real Decreto degli 11 dicembre 1841; per il che scorgesi evidentemente inammessibile;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 giugno 1842.

---

27 maggio 1842.

Sulla domanda di D. Giacomo Scalogna amministratore dei beni di D. Paolo Chiaramonte, per credito di arretrati sopra l'uficio di pubblico aggiustatore di pesi e misure in Caltagirone.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con Real Dispaccio del 7 aprile 1808 S. M. *informata di esser veri gli esposti servigi resi all'università di Caltagirone dal Dottor D. Francesco Chiaramonte e dal di lui figlio D. Paolo, e della capacità di costui ed idoneità, ordinò che il medesimo fosse preferito all'impiego di terzo acatapano, non ostante la elezione fatta da quel Senato repentinamente in persona di D. Sebastiano Caruso, a condizione però d'esser tenuto il Chiaramonte a dare sulle propine dell'ufficio un sovvenimento di onze 20 annuali al vecchio ammalato acatapano sig. Sciacchitano che rinunziò.*

Dalla Deputazione metrica di Caltagirone furono, in esecuzione di ufficio della Suprema Deputazione metrica del 16 settembre 1815,

assegnate al Chiaramonte onze 36 annue sopra gli introiti dell'ufficio di pubblico aggiustatore un tempo chiamato della terza acatapania, le quali da quel giorno sino a tutto agosto 1828 furono soddisfatte, come si raccoglie da un certificato del segretario e cancelliere della Deputazione istessa del 5 marzo 1829.

Con ministeriale di S. E. il Luogotenente generale del 21 febbraro 1821 fu ordinato che il comune di Caltagirone pagasse quelle onze 36, e che il sopravanzo dei proventi dell' uficio di pubblico aggiustatore si dividesse tra il comune e la Deputazione metrica locale.

Nel 6 aprile 1834 fu arrendato l' uficio di pubblico aggiustatore dei pesi e misure per onze 60 a D. Giacomo Longobardo, col peso di pagare le onze 36 annue al Chiaramonte, che l'esigette fino al 1839.

Nel 16 luglio 1840 il Consiglio d'Intendenza di Catania, sulla domanda del Chiaramonte di liquidarsi il suo titolo alle onze 36 divisate, *dichiara giustificato il titolo di credito che gode vitalizialmente avverso il comune di Caltagirone, ed ordina che resti liquidato nella somma di ducati 108; con addizionarsi allo stato discusso agli esiti ordinari.*

Ora il sig. Chiaramonte chiede la liquidazione di un tal credito vitalizio, nella ipotesi di volersi considerare l' uficio di pubblico aggiustatore come un cespite dipendente dagli aboliti diritti feudali e dalle segrezie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se sia luogo a deliberare sulla domanda del sig. Chiaramonte rappresentato dal sig. Scalogna:

Considerando che l'assegnamento vitalizio, che si corrisponde dal comune di Caltagirone al sig. D. Paolo Chiaramonte, fu disposto da S. E. il Luogotenente generale con ministeriale del 21 febbraro 1821; che esso è a titolo di beneficenza, e che la sua continuazione dipende da mero atto amministrativo;

Considerando che il Consiglio d'Intendenza di Catania, con sua deliberazione del 16 luglio 1840, ha dichiarato giustificato il titolo di credito del Chiaramonte avverso il comune, ed ha ordinato di aggiugnersi nello stato discusso alla categoria degli esiti ordinarl; che avverso una tale deliberazione non si vede prodotto alcun richiamo; che se prodotto si fosse non spetterebbe a questa Gran Corte delegata la sua discussione; e che perciò l'affare è fuori i termini della sua competenza;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi non esser luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 luglio 1842.

---

3 giugno 1842.

Sulla domanda degli eredi del Principe di S. Cataldo per compenso dell'uficio di maestro notaro, ed altri diritti feudali aboliti nel comune di S. Cataldo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La vedova Principessa di S. Cataldo Donna Concetta Platamone in Galletti, nella qualità di tutrice dei suoi figli minori, e la signora Donna Eleonora Galletti figliuola maggiore del defunto Principe di S. Cataldo, con domanda presentata alla Gran Corte dei Conti il 26 marzo 1834, chiesero il compenso dei diritti giurisdizionali delle dogane e della maestra notaria, ch'esercitavano nel comune di S. Cataldo, cessati per l'abolizione del vecchio ordine giudiziario, e dell'antico sistema delle dogane.

A giustificare il loro titolo presentarono unico documento: una

licenza vice-regia accordata al sig. Nicolò Galletti Barone di Fiume-salato nel 1609, con riserva dell'assenso regio, di raccorre nel territorio di Fiume-salato una popolazione, ed edificarvi un comune col titolo di S. Cataldo, ed esercitarvi tutti i diritti che gli competevano in vigore dei capitoli del regno, e privilegi a lui concessi;

Non vi è pagamento di prezzo, nè assenso regio, nè convenzione o giudicato alcuno intervenuto coi singoli e col comune.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se i diritti, di cui pretendono compenso gli eredi del defunto Principe di S. Cataldo, sieno da dover essere compensati:

Considerando che l'unico documento, su cui poggiano la loro domanda i signori di S. Cataldo, è la licenza vice-regia del 1609, con cui fu fatta abilità al Barone di Fiume-salato di raccorvi una popolazione, ed edificare perciò un comune, nel quale esercitare tutti i diritti feudali, da intitolarlo di S. Cataldo;

Considerando che per tal licenza non si vede sborsato prezzo di sorta;

Considerando che non fu la stessa concessa in rimunerazione di alcun servizio prestato dal Barone di Fiume-salato;

Considerando che veruna convenzione è intervenuta per l'esercizio dei diritti aboliti col comune o i singoli di S. Cataldo;

Considerando che comunque non si specifichi dai richiedenti di quali diritti si desideri il compenso, pure se si chiegga dei diritti proibitivi e privativi, non trovansi i signori di S. Cataldo nella condizione dell'articolo 4° cap. 2° della legge del 1813, e se dei diritti angarici, non concorre l'altra condizione della vendita voluta dall'articolo 10° della divisata legge;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidaziono di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 giugno 1842.

---

3 giugno 1842.

Sulla domanda dei conjugi Donna Gaetana Politi e D. Giuseppe Giuffrè, per compenso del diritto di pascolo nell' ex-feudo del Gurgo, territorio di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata pei compensamenti a 18 marzo 1842, i conjugi Donna Gaetana Politi e Gallegra, e D. Giuseppe Giuffrè da Termini, vantando un diritto di far pascere un dato numero di animali, e d' innestare gli alberi selvatici esistenti e da nascere nell' intera superficie dell' ex-feudo del Gurgo appartenente al territorio di Caccamo, han chiesto a loro favore la liquidazione del corrispondente compenso.

In appoggio a tale domanda si presenta solamente un atto di concessione in copia informe, che si cita rogato dal notaro D. Vincenzo Badami da Caccamo a 10 giugno 1595, col quale un certo D. Ippolito Nicchetto, nella qualità di procuratore del Conte di Modica, proprietario allora di quello stato, alle istanze del Sac. D. Vincenzo Vairello di poter girare di muro salme due di terre, tra seminatorie e boschigne, nel detto ex-feudo, le stesse che in quantità maggiore di salme duo e tumoli nove erano state a 15 gennaro 1581 censite da quel Segreto baronale al detto Sac. Vairello e a Vincenzo Mangarello per terl 4 annuali, consentendo alla domanda previa la perizia, e l'ispezione oculare di non es-

ser dessa pregiudizievole alla libertà e proprietà dell'intero fondo, attesa la località di esse terre site all'estremità dello stesso, divenne a fargliene la concessione, per lo canone arbitrato di onze 4 annuali, e rotoli 5 di olio per ogni salma di ulive da prodursi nel recinto delle terre concesse, con tutti i patti enfiteutici, e diverse altre condizioni, fra le quali non quella d'innestare, come si espone, ma l'altra soltanto di far pascere in certi determinati tempi nel detto ex-feudo quattro bovi ed una mula, addetti alla coltura ed al servizio di dette terre.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei richiedenti;

Veduto l'atto prodotto in appoggio della domanda;

Considerando sul titolo:

Che l'atto di concessione, su cui i petizionari fondano il loro diritto ad un compenso, non sarebbe, ove per poco lo fosse suscettibile, da attendersi per la sua illegalità;

Che quando anche si presentasse in forma valida ed autentica, mancherebbe sempre ai medesimi la legittima rappresentanza del concessionario Sac. D. Vincenzo Vairello, da giustificarsi non meno, che con atti di successive traslazioni a contare dal 1595;

Considerando sul merito:

Che i richiedenti, spiegando col documento suddetto la qualità di enfiteuti come rappresentanti il Vairello, e possessori perciò, a dir loro, delle terre al medesimo concedute, non hanno nè possono avere con tal nome diritto a compenso qualunque;

Che se per la facoltà nell'atto stesso di concessione accordata al primo enfiteuta, quella cioè di far pascere, e non in tutti i tempi, nell'ex-feudo del Gurgo quattro bovi ed una mula inservienti alla coltivazione di quelle terre, intendano di sperimentare le loro azioni, la conoscenza di questo titolo sfugge alla competenza della Gran Corte, facendo parte delle attribuzioni Sovranamento conferite all'autorità incaricata per lo scioglimento delle promiscuità;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 16 luglio 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Marchese Ferreri per compenso del diritto di usare e fabbricare magazzini nello scaro dei Scoglitti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Marchese dell'Anguilla D. Vincenzo Ferreri, con domanda presentata a 16 marzo 1842, ha esposto che in giugno 1392 il Re Martino concedè a Bernardo Caprera la contea di Modica, e fra le altre facoltà conferitegli è notevole quella di usare dei due caricatori, uno del Pozzallo, l'altro nella terra e territorio di Cammarana, e propriamente nello scaro così detto dei Scoglitti, esistente a poche canne di distanza dalle rovine di Cammarana istessa. E per effetto di tale Sovrana concessione il Conte di Modica esercitò il diritto statogli attribuito pei caricatori, fabbricando i così detti pagliari, o sia magazzini all'uopo necessarî.

Che a 16 aprile 1599 il Conte di Modica vendè a Giacomantonio La Restia di Ragusa salme 40 di terre site nel territorio di Ragusa, nella contrada detta bosco di Venazzi, e propriamente nella così detta plaja dei Scoglitti, una con tutti i diritti e preeminenze annesse, a norma della riferita concessione del Re Martino; ed in conseguenza di tale vendita venne trasferita al compratore La Restia il diritto di usare di uno dei due caricatoj,

quello cioè di Cammarana esistente nella suddetta plaja, o sia scaro di Scoglitti.

Che delle anzidette salme 40 di terre acquistate da La Restia ne furono indi concedute ai fratelli e sorelle Ferreri ed Italia salme 16, 14, 1, 8, con tre atti autentici, l'uno del 15 aprile 1749, l'altro del 28 settembre 1753, e l'ultimo del 28 agosto 1758; ed in tali concessioni fu detto che nelle cennate salme 16, 14, 1, 8, si comprendeva lo scaro dei Scoglitti, e perciò si conferì ai concessionari il diritto di usare dei magazzini in esso esistenti, e di potervene fabbricare dei nuovi, il quale diritto fu in effetti esercitato, con esservi stati successivamente costrutti degli altri magazzini.

Che a 30 novembre 1780 il Giudice deputato Paternò procedè con le solennità del tempo alla vendita col verbo regio delle suddette salme 16, 14, 1, 8, concedute come sopra ai fratelli e sorelle Ferreri ed Italia, una col diritto di godere dei magazzini esistenti nello scaro dei Scoglitti, e di quello di fabbricarvene degli altri.

E questa vendita ebbe luogo a favore di Ciro Nicolini per lo prezzo di onze 2400, pro persona nominanda, con avere indi lo stesso Nicolini nominato a 22 marzo 1781 per acquirente D. Gioachino Ferreri.

Che il mentovato declaratario D. Gioachino Ferreri con suo testamento del 19 gennaro 1825 istituì erede universale l'attuale Marchese dell'Anguilla D. Vincenzo Ferreri, che al pari degli altri precedenti possessori ha goduto sinora pacificamente il diritto di usare dei magazzini nello scaro dei Scoglitti, e di fabbricarvene degli altri a suo piacimento, diritto riconosciuto ancora da varî giudicati e dispacci del Tribunale del Patrimonio.

Che pubblicato il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 l'Intendente di Noto, dietro le rimostranze del Sindaco del comune di Vittoria, con cui si fece questi a sostenere di esercitarsi da esso esponente un diritto proibitivo di fabbricar case e magazzini nello scaro dei Scoglitti, che disse comunello di Scoglitti, sezione di Vittoria, con apposita ordinanza del 18 febbraro ultimo dispose la cessazione, e soppressione di tale diritto.

Che per via di reclami presentati all'Intendente, e di ricorso rassegnato al Ministero degli Affari Interni, dice lo esponente aver dimostrato non essere siffatto diritto di natura feudale ed angarica, da potersi riguardare come colpito dal citato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ma essere invece un diritto graziosamente conceduto dal Re Martino, e conservato dai Sovrani successori, e di non essere mica un diritto proibitivo a danno dei particolari, essendo questi interdetti a costruir case e magazzini nello scaro dei Scoglitti, non già per causa del privilegio conceduto originariamente al Conto di Modica, ed ora rappresentato dall'esponente stesso, sì bene per la legge generale, che vieta di costruirsi fabbricati nei luoghi addetti a dogane e a caricatoj, come quello dei Scoglitti.

Che quindi senza pregiudizio delle sue ragioni per la conservazione del diritto, e per una semplice misura di cautela, onde ovviare a qualsiasi eventualità di decadenza di termine, si è fatto in modo puramente ipotetico e subordinato, a chiedere il compenso dovutogli per lo divisato diritto di usare e fabbricar magazzini nello scaro dei Scoglitti, e per lo valore dei magazzini nello scaro medesimo esistenti, fabbricati da lui e dai suoi antecessori, che per effetto dell'abolizione verrebbero a restare di niun effetto, con liquidarsi il compenso anzidetto sia a carico della comune di Vittoria o altro comune, sia a carico della Finanza.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Privilegio del Re Martino del 20 giugno 1392 di concessione dello scaro di Scoglitti a favore del Conte di Modica Bernardo Caprera, trascritto in un altro posteriore di conferma del Re Alfonso del 5 ottobre 1445;

Rilevasi da detto privilegio che il Re Martino, volendo gratificare e rimunerare i servizî rendutigli dal suo Consigliere Bernardo Caprera, e le spese sofferte nella spedizione militare fatta per ricuperare il Regno, donazione *pura perfecta et irrevocabile inter vivos*, gli concedè la contea di Modica, luoghi e feudi annessi, in puro franco e libero allodio, « cum universis juribus

« censualium, salinarum, maritimae, et aliarum existentium intra « terras, loca, et castra praedicta, et cum omnibus maritibus et « caricatoriis Puzzalli et Cammaranae, et aliis caricatoriis, si quae « sunt vel habilius fieri possint..... suas maritimas et caricatoria « volumus uniri, aggregari, et unum corpus fieri cum comitatu « praedicto, ita quod et caricatoria, et maritimae praedictae sint « de essentia comitatus ejusdem.....

2° Vendita fatta dal Conte di Modica a pro di Giacomantonio La Restia per atto del 16 aprile 1599 di salme 40 di terra « in « la plaja di Scoglitti in feudum et jure feudi, et cum omnibus « et singulis juxtis juribus legitimis, pertinentiis ec. ec.

3° Vendita fatta col verbo regio dal Giudice deputato a favore di Ciro Nicolini, pro persona nominanda, sotto il dì 30 novembre 1780, del diritto di ricuperare le salme 16, 14, 1, 8, di terre, che trovavansi assegnate ai fratelli e sorelle Ferreri ed Italia, in virtù di tre atti di concessione del 15 aprile 1749, 28 settembre 1753, e 28 agosto 1758 (ivi citate), site dette terre nel feudo dell'Ancilla, e nello scaro dei Scoglitti, « cum carum pertinentiis, « et omni alio in iisdem terris existente .... una cum facultate, et « potestate utendi horreis, et aliis in iisdem terris existentibus, « et aliis horreis noviter in iisdem terris costruendis, etiam jure « privativo et proibitivo, respectu ad alias quascumque personas, « et ad eosdem possidentes dicti feudi Anguillae praesentes et fu- « turos, retinendi et habendi quaecumque horrea, et ut dicitur « *altri ripostigli e commodità*, nisi tantum pro usu dicti feudi et « fructatuum in eo producendorum;

4° Nominazione fatta da Nicolini per detto acquisto in persona di D. Gioachino Ferreri con atto autentico del 22 marzo 1781;

5° Testamento olografo del detto Marchese D. Gioachino Ferreri Consigliere di Stato di S. M. del 19 gennaro 1825, con cui istituì erede il Marchese D. Vincenzo, che passò indi ad adirne l'eredità.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di sopra enunciata, e ritenuti i fatti in essa espressi;

Veduti i titoli esibiti;

Si ha proposto ad esaminare, se per l'abolizione del diritto proibitivo di fabbricar case e magazzini nello scaro dei Scoglitti, che pretende il ricorrente aver legittimamente esercitato in quella spiaggia, sievi per avventura luogo ad attribuire alcun compenso;

Ed ha considerato:

Che nell'originario privilegio del Re Martino del 20 giugno 1382 e nell'atto posteriore di conferma della concessione della contea di Modica e feudi annessi a favore di Bernardo Caprera, si legge semplicemente la clausola « et cum omnibus maritibus et carica-« toriis Puzzalli et Cammaranae, et aliis caricatoriis, si quae sunt « vel abilius fieri possint. » Una concessione di tal fatta non importa certamente la traslazione di un diritto privativo e proibitivo, di potersi solo dal feudatario fabbricar dei magazzini nelle spiagge marittime di tali caricatoj, ma sì bene un diritto di uso e di giurisdizione feudale, con le prerogative corrispondenti sopra i caricatoj medesimi secondo il sistema dei tempi;

Che il preteso diritto privativo, come non mica esistente nella regia concessione, non poteva esser trasferito mediante la vendita fatta dal Conte di Modica a pro di Giacomantonio La Restia, con l'istrumento del 16 aprile 1599, delle salme 40 di terra nella piana dei Scoglitti; diritto che per altro neppure vedesi enunciato nell'atto medesimo;

Che per la stessa ragione nè tampoco possa indursi la legittima pertinenza di cotesto diritto privativo, dalla vendita fatta per l'autorità del Giudice deputato, e sotto lo scudo del verbo regio, in data del 30 novembre 1780, di quelle salme 16, 14, 1, 8, di terre site nel feudo dell'Anguilla, e nello scaro dei Scoglitti, parte delle

cennate salme 40 che trovavansi fin dal 1749 1753 e 1758 assegnate ai signori Ferreri, ed Italia (atto d'onde prende causa il ricorrente). Oltrechè è pur notevole che se negli ampli termini di siffatta vendita, la quale in ogni caso nulla dippiù contener poteva al di là della originaria concessione, fassi parola della facoltà di avvalersi l'acquirente dei magazzini ivi esistenti, e di costruirne altri *etiam jure privativo et proibitivo respectu ad alias quascumque personas*, questa clausola sembra che sia da riferirsi piuttosto ai rapporti di reciproche servitù prediali, con gli altri compossessori del feudo di Anguilla, per la conservazione dei prodotti del feudo; concetto che desumesi dal secondo comma della clausola istessa, ove dicesi: « respectu ad alias quascumque per« sonas, et ad eosdem possidentes dicti feudi Ancillae retinendi « et habendi quaecumque horrea, et ut dicitur *altri ripostigli e* « *commodità*, nisi tantum pro uso dicti feudi, et fructuum in eo « producendorum. » Ed in questo senso lungi dall'importare un diritto di privativa generale dei magazzini della spiaggia serviente un tempo ad uso di caricatojo, non costituirebbe che il subbietto di particolari diritti ed obbligazioni ristretti ai soli possessori di quello ex-feudo, da regolarsi colle norme della ragion civile, ove sievi luogo;

Ch'egli è ben vero di essere generalmente divietato, per lo Decreto del 12 ottobre 1827, applicato alla Sicilia con l'altro Real Decreto del 13 marzo 1837, di fabbricare magazzini in fondi proprî confinanti col mare o sul lido del mare, senza il preventivo Sovrano permesso; ma cotale stabilimento di pubblica amministrazione, diretto allo scopo rilevante della tutela della salute pubblica, e della percezione finanziera, non è a confondersi col diritto privativo che pretende aver esercitato il ricorrente nella spiaggia dei Scoglitti (il cui compenso si è ora fatto a domandare), rimanendo così egli che tutti gli altri possessori, lungo quelle sponde marittime, tenuti ad osservarne i dettami;

E se per avventura la domanda del ricorrente si volesse rapportare alla cessazione del diritto di poter costruire colà degli altri magazzini, astrazion fatta che per le cose di sopra rilevate,

manca egli di una specifica concessione del Principe, niuna ragione di compenso avrebbe mai potuto a favor di lui derivare dal cennato Real Decreto del 13 marzo 1837, che dispone sopra materia di polizia generale dello Stato;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Galati per compenso di diritti aboliti nel comune di Galati.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Galati D. Giuseppe Spucches e Ruffo, con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata pei compensamenti a 17 marzo 1842, ha esposto, che pria della legge abolitiva della feudalità godea egli sul comune di Galati i diritti nominati baglia, fondaco, castello, posata, molino, e l'uficio di maestro notaro.

Che tali diritti ed uficio oggi aboliti, competendo a lui il compenso in virtù dei giusti titoli che si riserva di produrre, ha chiesto che, ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, piaccia alla Gran Corte liquidare, o a peso della comune, o a peso delle finanze, la somma del compenso dovutogli, avendo in proposito alligato alla supplica il rivelo dello stato e principato di

Galati, che il defunto Principe D. Giuseppe Amato e Corvino presentò nel 1811 alla soppressa Deputazione del Regno, e nel 1815 alla Giunta centrale di rettifica.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del petizionario;

Veduto il rivelo anzidetto, unico e solo documento prodotto in appoggio della domanda;

Veduta la legge parlamentaria del 1812;

Vedute le Reali istruzioni del 17 marzo 1819, non che i consecutivi Reali Rescritti e Decreti per la presentazione dei titoli e delle domande riferibili a compensi;

Considerando, che dopo il lasso di quasi tre mesi dal dì della domanda non si sono dal richiedente presentati i titoli relativi al primo acquisto dello stato e principato, di cui è parola, nè tampoco gli atti che ne giustifichino in lui la rappresentanza;

Considerando, che se pur si fossero tali documenti esibiti in piena regola, per la legge parlamentaria del 1812 la baglia, il fondaco, il castello, la posata, ed il molino, di cui se ne chiede il compenso, furono dichiarati angarici e di privativa signorile, e quindi aboliti senza compenso;

Considerando in quanto all'uficio di maestro notaro, altro titolo di compenso prodotto dal richiedente, che sebbene siasi dalla legge stessa fatta eccezione per le maestre notarie, derivando da cause onerose, pure nella specie, quando anche venisse come tale a provarsi, sarebbe sempre la domanda fuori i termini prescritti dalla Maestà Sua colle Reali istruzioni del 17 marzo 1819, e con diversi altri Reali Rescritti e Decreti, l'ultimo dei quali in data del 29 novembro 1833;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.
Così deliberato dai sigg....
Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Valguarnera e consorti per compenso degli uficî di maestro notaro nei comuni di Valguarnera, Ganci, ed Asaro.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Valguarnera D. Pietro Valguarnera e la Grua, il Cav. D. Emmanuele, e D. Girolamo Valguarnera e la Grua, con domanda presentata a 27 marzo 1834, chiesero l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso per gli uficî di maestri notari baronali di Valguarnera, Ganci, ed Asaro, e per le dogane interne di Valguarnera Caropipi, aboliti per effetto delle nuove leggi.

A tale domanda furono uniti i seguenti titoli di concessione:

1° Privilegio Reale del 12 dicembre 1549, con cui l'Imperatore Carlo V, e la Regina Giovanna di lui madre concessero a Francesco Valguarnera e Delcarretto Conte di Asaro la licenza di stabilire una nuova popolazione nel feudo sotto il titolo di Valguarnera, col diritto della imposizione delle gabelle da convenirsi equamente coi nuovi abitatori, col mero e misto impero, con la elezione degli uficiali, e con tutte le prerogative baronali annesso;

2° Atto di concessione e vendita del 4 agosto 1522 fatta dalla Regia Corte a favore di Simone Ventimiglia Marchese di Geraci del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione, coi proventi e prerogative annesse nel territorio dei molti feudi e baronie compresi nel marchesato di Geraci, specialmente di Geraci,

Castelbuono, Ganci, S. Mauro ec. ec: e ciò per lo prezzo di onze 2000, parte prontamente e parte a determinate dilazioni, e sotto il patto della perpetua ricompra *pro eodem pretio;*

3° Privilegio Reale del 21 febbraro 1503, con cui, in considerazione di servizi in generale, fu graziosamente conceduto e donato a Ponzio Valguarnera Barone di Asaro, il mero e misto impero della detta baronia con l'omnimoda giurisdizione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla natura dei diritti ex-feudali allegati, ed ai correlativi titoli di concessione, sievi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che abolita la feudalità in Sicilia con la legge del 1813, vennero a cessare tutte le giurisdizioni baronali, del pari che tutti i meri e misti imperi, non ostante qualunque privilegio, e *senza indennizzazione ai possessori.* Ed in conseguenza rimasero soppressi nei baroni gli uficî di *maestro notaro* di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile, con essersi incorporati a favore dello stato gli introiti e gabelle di tali uficî, per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia, di cui furono disgravati gli ex-feudatarî;

Una sola eccezione, nel senso di doversi compensare il capitale, fu fatta in riguardo alle maestre notarie, ma limitata al caso in cui non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, sì bene per causa onerosa. (Della feudalità, cap. 1°, § 2 3 e 4);

Che nella fatti-specie della domanda in esame concorre evidentemente l'applicazione della regola esclusiva di ogni diritto a compenso per gli aboliti uficî di maestro notaro, anzichè della eccezione; imperochè cotali uficî nei comuni ex-feudali di Valguarnera, Ganci, ed Asaro, lungi dal prender causa per una concessione a titolo oneroso, non erano che una dipendenza della giurisdizione signorile, e del mero e misto impero, di cui fu inve-

stito il barone. E comunque una tale concessione del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione, quanto all' ex-feudo di Ganci, avesse avuto luogo mediante il prezzo collettivo di onze 2000, giusta il surriferito privilegio del 4 agosto 1522, è a porsi mente che l'uficio di maestro notajo non costituì il subbietto di una specifica concessione a prezzo speciale, in modo da potersi reputare non come dipendente da mero diritto signorile, ma da causa onerosa; l'uficio istesso venne invece ad appartenersi al barone nella intera comprensione della giurisdizione feudale, e delle prerogative e pesi annessi; di sorte che cessati cotali diritti senz'alcun compenso, per effetto della cennata legge eversiva della feudalità, venne del pari a cessare senza indennizzazione l'uficio accessorio di maestro notajo;

Che rispetto poi alla dogana interna ex-baronale di Valguarnera, nè tampoco può competere alcun diritto ad indennizzazione. Nella citata legge del 1813 (Cap. 3° dei consigli civici n. 3), soppresse tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, la cui esistenza era assolutamente incompatibile col libero progresso delle industrie e dell'interno commercio, fu solo riservato il compenso nel valore o nella rendita a favore di coloro che *con titolo oneroso* ne fossero stati in possesso. Ed il mentovato privilegio dell'Imperatore Carlo V del 12 dicembre 1549, lungi dal contenere alcuna specifica concessione di dogana a causa onerosa, non racchiude che una semplice licenza graziosamente impartita di costituire una nuova popolazione nel feudo di Caropipi, sotto il nome di Valguarnera, coi diritti feudali e prerogative annesse, e con la formola generica e di stile di potervi esercitare fra l'altro la dogana nello stesso modo come solevasi fare dagli altri baroni del regno, e seconda che meglio fosse stato stabilito d'accordo coi nuovi abitanti;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Scilla per compenso degli ufici di maestro notaro nei comuni di Licodia e Palazzolo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Scilla D. Fulco Ruffo di Calabria, con domanda presentata a 27 marzo 1834, come possessore delle ex-baronie di Licodia e Palazzolo, chiese l'ammessione del titolo e la correlativa liquidazione del compenso per i proventi annessi agli ufici di maestro notaro, soppressi in conseguenza della legge del 1812.

A giustificare siffatta domanda furono esibiti i seguenti documenti:

1° Privilegio Reale del 4 agosto 1522, confermato a 30 gennaro 1523, ed esecutoriato a 28 agosto 1528, con cui la Regia Corte fece concessione e vendita a Ponzio Santapace Marchese di Licodia del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione, coi proventi e lucri annessi nelle terre comprese in detto marchesato e baronato; la vendita ebbe luogo sotto il patto della perpetua ricompra, e per lo prezzo di ducati 800 effettivamente sborsato alla Regia Corte;

2° Privilegio Reale del 2 marzo 1606, confermato a 27 maggio detto anno, di concessione e vendita a favore di Donna Imara Benevides e Santapace Baronessa di Palazzolo, del mero e misto impero, omnimoda giurisdizione, e proventi e lucri annessi nella detta baronia di Palazzolo; il prezzo sborsato fu di onze 1968.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, so avuto riguardo alla natura dei diritti ex-feudali allegati, ed ai correlativi titoli di concessione, sievi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che abolita la feudalità in Sicilia con la legge del 1813, vennero a cessare tutti i meri e misti imperi, non ostante qualunque privilegio, e senza indennizzazione ai possessori; ed in conseguenza rimasero soppressi nei baroni gli uficî di *maestro notaro di corte, di bajulo, di acatapano*, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile, con essersi incorporati a favore dello Stato gli introiti e le gabelle di tali uficî per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia, di cui furono disgravati gli ex-feudatarî: Una sola eccezione, nel senso di doversi compensare il capitale, fu fatta in riguardo alle maestre notarie, ma limitata al caso in cui non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, sì bene per causa onerosa. (Della feudalità cap. 1°, § 2 3 4);

Che nella fatti-specie della domanda in esame concorre evidentemente l'applicazione della regola esclusiva di ogni diritto a compenso per gli aboliti uficî di maestro notaro, anzichè della eccezione; imperochè cotali uficî nei territorî ex-feudali di Licodia e Palazzolo, lungi dal prendere causa per una specifica concessione a titolo oneroso, non erano che una dipendenza della giurisdizione signorile, e del mero e misto impero, di cui fu investito il barone. E comunque una tale concessione del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione avesse avuto luogo mediante il prezzo collettivo di ducati 800 quanto alla baronia di Licodia, e di onze 1968 rispetto all'altra di Palazzolo, giusta i surriferiti privilegî del 4 agosto 1522, e 2 marzo 1606, è a porsi mente che gli uficî di maestro notaro non costituirono il subbietto di una specifica concessione a prezzo speciale, in modo da potersi reputare non come dipendenti da mero diritto signorile, ma da

causa onerosa. Gli stessi ufici vennero invece ad appartenersi al barone nell'intera comprensione della giurisdizione feudale, e delle prerogative e pesi annessi; di sorte che cessati cotali diritti senz'alcun compenso per effetto della cennata legge eversiva della feudalità, vennero del pari a cessare senza indennizzazione gli ufici accessori di maestro notaro;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Alcontres per compenso di diritti aboliti nello stato di Furnari, e terre di Raineri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Alcontres D. Pietro Stagno Asmundo da Messina, con domanda presentata a 17 marzo 1842, ha esposto che nel 1670 possedevasi dalla famiglia Furnari lo stato di Furnari, e il feudo di Raineri, ed atteso il bando spedito contro Ferdinando Furnari per misfatto di fellonia, vennero dalla Regia Corte incorporati, ritenendosi come di pertinenza dello stesso Ferdinando.

Che avendo intanto D. Carlo e D. Antonio Furnari espedito i loro diritti sullo stato di Furnari e feudo di Raineri, ebbe luogo una solenne transazione tra essi e la Regia Corte a 25 marzo 1691, con essersi accordate le lettere corrispondenti di perpetua

salvaguardia. In virtù della quale transazione Sovranamente approvata, la Regia Corte, che avea già alienato i beni incorporati, assegnò al detto D. Antonio Furnari, in cambio dello stato di Furnari e del feudo di Raineri, le quattro masse o casali nominati Santa Lucia, S. Nicolò, S. Giovanni, e S. Giorgio, con tutti i diritti, pertinenze, e vassallaggi estesamente dinotati in detta transazione, e precisamente i seguenti:

1° Segrezie, e dogane,
2° Gabella d'armi,
3° Uficio di bajulato, e baglia,
4° Uficio di maestro notajo,
5° Privativa di molini,
6° Privativa di fondachi,
7° Privativa di taverne,
8° Gabella di frumento,
9° Gabella dell'orzo,
10° Gabella del mosto,
11° Gabella della seta,
12° Gabella dell'olio,
13° Gabella delle estrazioni del frumento, orzo, e legumi, tanto dentro che fuori regno,
14° Gabella sull'estrazione di tutt'altre vettovaglie,
15° Gabella del tabacco,
16° Privativa dei commestibili e potabili,
17° Diritto di fida di terì 6 per bovi, muli, e cavalli, e terì 3 per altri animali.

Che con effetto i cennati casali coi detti diritti si godevano pacificamente da Antonio Furnari, e dai suoi successori, dei quali l'ultimo, dice, è l'esponente. E non essendo giusto (seguita a dire) che venga lo istante privato ad un tratto dei diritti suddetti, ed anche del loro equivalente, dopo averli avuti i suoi maggiori per causa onerosa, si è fatto a domandare di liquidarsi a suo favore il compenso corrispondente, sia a carico del comune sia del Regio Erario, a norma delle leggi e del Real Decreto degli 11 dicembre 1842.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Transazione, e concessione del 24 marzo 1691 Sovranamente approvata, d'onde risulta che nel 1676, tra gli altri beni dei ribelli Messinesi, furono incorporati al Regio Fisco lo stato di Furnari e la baronia di Raineri, a danno del feudatario Ferdinando Furnari bandito come reo di misfatto di fellonia. Avverso cotale atto d'incorporazione e confisca varî reclami furono prodotti per parte del figliuolo primogenito di esso feudatario, per diritti di proprietà sopra i cennati feudi; e nel fine di porsi termine ad ogni ulteriore controversia, ebbe luogo la transazione suddetta, tra gli interessati Furnari ed il Regio Fisco, in cui fra l'altro fu stabilito di rinunziarsi da essi Furnari ad ogni diritto sullo stato di Furnari, e feudo di Raineri, riservato il solo titolo di duca, con essersi in cambio in *solutum*, *et pro solutione*, *et sub verbo regio* loro conceduti dalla Regia Corte in *francum et purum allodium*, e col titolo di barone, i quattro casali nominati Massa di Santa Lucia, Massa di S. Nicolò, Massa di S. Giovanni Centari, e Massa di S. Giorgio, con tutti i diritti, e le pertinenze annesse, mero e misto impero, vassallaggio, segrezia, e dogana baronale, salti d'acqua, molini, ed altro, giusta una relazione inscritta in detto istrumento di transazione.

L'assegnazione fu complessivamente fatta per *modum eversionis* per tutto e quanto era annesso a detti quattro casali, ed alla segrezia baronale. Gli ampli termini della concessione, come raccogliesi da varî luoghi della transazione suddetta, sono i seguenti:

« Et hoc cum secretaria baronali dictorum quatuor casalium, « quam ad praesens Regia Curia ipsa habet, prout caeteri baro« nes hujus regni habent et tenent, et non aliter, et cum om« nibus illis privilegiis, immunitatibus, lucris, emolumentis, et « aliis ad dictam Regiam secretiam baronalem spectantibus, et « pertinentibus, et quod quovis modo debetur ad dictam secretiam « casalia, et vassallagia, eorumque territoria prout in dictis rela« tionibus continentur, ac etiam gabellam apodixarum armorum, « si et quatenus dicta gabella competitur dictae Regiae Curiae, et

« non esset vendita, et concessa, et possessa a personis particu-
« laribus, in casu tantum quo permitteretur apportatio armorum
« personis dictorum quatuor casalium, et deberetur proibitio ea
« apportandi, cum juribus omnibus, et singulis privilegiis ad dic-
« tam secretariam et doganam baronalem, et gabellam apodixarum
« armorum spectantibus, et cum vassallagio dictorum quatuor ca-
« salium, etiam cum infrascriptis bonis, stabilibus, domibus, cen-
« sibus bullallibus, ac aliis spectantibus dictae Regiae Curiae in-
« corporatis a posse Messanensium, tamquam causa delicti ribel-
« lionis, quam pro quacumque alia causa, valutatis ex accordio
« pro uncis 1207, 2, 8, juxta extimationem factam per spectabi-
« lem de Vianisi; quae bona infrascripta videlicet etc. etc. etc.

« Quae rura sive casalia, et bona ut supra expressata intelli-
« gantur assignata cum eorum territoriis ut supra expressatis,
« membris et pertinentiis universis, eorumque integro et indi-
« minuto statu et dominio, prout melius Sua Catholica Majestas,
« dictaque ejus Regia Curia, et officiales dictorum quatuor casa-
« lium ad praesens detinent, et possident, et cum toto eo et quanto
« quo dicta Sacra Catholica Majestas, ipsaque Regia Curia do-
« mina et posseditrix dictorum quatuor casalium, eorumque mem-
« brorum, et pertinentium detinet et possidet, omnibus inclusis,
« et nihil exclusis ut infra, et cum mero et misto imperio, cum
« gladii potestate, jurisdictione civili et criminali, alta et bassa,
« et quomodo penarum, et cum creatione officialium, sindacatus
« pro eis ac totale, et jurisdictione civili et criminali, causarum-
« que omnium civilium et criminalium cognitione, praeter lesae
« Majestatis, in primo capite, vel praeter alia crimina, quorum
« cognitionum veniunt de jure in concessione meri et misti im-
« peri, et per barones cognosci non solent ut infra; cum potestato et
« facultato in dictis quatuor casalibus, eorumque territoriis, fa-
« ciendi fundacos, molendinos, tabernas, domus vel turres, unam
« sive plures pro custodia dictorum quatuor casalium, eorumque
« territoriorum praedictorum, et omnes alias res dicto illustri de
« Furnari, et suis benevisis, et cum potestate faciendi habitatio-
« nem in casalibus praedictis, et quavis parte et loco ipsorum

« quatuor casalium ut supra limitatorum, et confinatorum, praeter « quam in littore maris, et in quolibet ex dictis casalibus, et ubi « melius dicto illustri de Furnari et suis placuerit, ac facienda « quaecumque alia melioramenta dicto illustri de Furnari et suis « benevisa, nihil excluso nec reservato pro dicta Sacra Catholica « Majestate, nisi tantum, et dumtaxat supremo dominio, quod de- « tinet tamquam Dominus et Rex hujus Siciliae Regni, ac etiam « reservatis tandis regiis, et donativis ordinariis et extraordinariis de- « bitis dictae Regiae Curiae, Deputationi regni, et habentibus jus et « causam ab eis, solvendis a vassallis per modum ut infra. Nec non « aliis gabellis debitis Regiae Curiae etiam regalis, et drictibus spec- « tantibus eidem Regiae Curiae sub dictis quatuor casalibus, eo- « rumque vassallis; ac etiam gabella tarenorum viginti unius su- « per qualibet salma frumentorum, gabella ut dicitur *delli fro-* « menti e germani, gabella di terì 4 15 pro qualibet salma musti, « gabella di terì 2 pro qualibet libra serici, gabella di terì 6 pro « quolibet cantaro olei, gabella extractionis frumentorum, hordeo- « rum, et liguminum, tam pro infra scripta, quam extra regnum, « gabellis extrationum et aliorum victualium, quae sunt subjecta « ad solutionem tractarum, et omnium aliorum drictuum, et re- « galium spectantium ad dictam Regiam Curiam, seu habentium « jus et causam ab ea; nec non gabella tabacci, et omnibus do- « nativis ordinariis et extraordinariis, impositis et imponendis, « ac etiam gabellis impositis et imponendis pro solutione tanda- « rum et drictorum donativorum regiorum ordinariorum et extraor- « dinariorum, et aliorum onerum debitorum dictae Regiae Curiae, « et dictae illustri Deputationi regni solvendis per vassallos etc.

« Quae quidem onera et gabella de super enunciatae quam in « genere tam in specie intelligantur, et sint restricta, regulata in « eodem modo et forma debita ab aliis aliorum casalium vendi- « torum per Regiam Curiam, et prout et quemadmodum tenentur « et obbligati sunt caeteri domini dictorum casalium, et non ali- « ter, nec alio modo, stante quod fuit conventum ab initio, quod « praesens assignatio sit facienda eodem modo, et cum omnibus « pactis, clausulis, obligationibus, immunitatibus, et aliis concessis

« dictis universis dictorum casalium, et omnia pacta contenta in « venditione dictorum casalium, et precipue in venditione casalis « Mili, Sancti Stefani, casalis Pezzuli, casalis Lardariae, et aliorum « casalium , intelligantur et sint facta ad favorem dictorum D. « Antonii, et D. Caroli Furnari, et non aliter; et omnes et quae- « cumque sententiae , decreta , et alia sub solutione gabellarum « obtenta , sive obtinenda ad favorem dictorum praedictorum ca- « salium intelligantur etiam prolata ad favorem dicti illustris de « Furnari, pro quarum solutione possit imponere quascumque ga- « bellas , detencto prius consilio , francorum vero a juribus tam « dimidiae annatae, quam decimae et tareni, et manibus praedicto « illustri assignatario et suis juribus secretiae baronalis ut supra, « excepta semper pacto ut dicitur di scasciare, et non aliter.

« Et quo ad reliqua per totum et quantum de dictis quatuor « casalibus, eorumque territoriis, membris, et pertinentiis eorum « universis, quae et quod praefata Sacra Catholica Majestas, ejus- « que Regiae Curiae bene tenent et possident , intelligantur et « sint dicto de Furnari et suis assignata, et in solutum data cum « eorum integro et indiminuto statu, et cum omnibus et singulis « vassallis, inculis, et habitatoribus utriusque sexus, vassallagiis, « mercatis, paragiis, terminis mare, territoriis fortilitiis, turribus, « domibus, populationibus, parrocchis, mandris, mansionibus, do- « mibus, fundacis, tabernis, macellis, aedificiis,tenimentis terra- « rum cultarum et incultarum, beveratoriis, gisternis, aquis, aqua- « rum decursibus, saltibus, aquaeductis, fontibus, molendinis, mo- « lendinorumque saltibus, pescationibus, venationibus, occupatio- « nibus, tuguriis , foveis, fluminibus , pasculis , planis , claustris, « planitiis, vallibus, montibus, silvis, zagato, nemoribus , ligna- « minibus, glandibus, massariis, pratis, campis, viridariis, vineis, « olivetis , arboribus domesticis sive silvestribus , sive sint , et « addicta alia casalia eorumque territoria spectat, prout in divi- « sione de super inserta, et non aliter, forestis , itineribus, viis, « introitibus, fructibus, obventionibus, exitibus, successionibus, et « recessionibus, exemplationibus, immunitatibus, servitutibus ac- « tivis, introitibus, fructibus, obventionibus, emolumentis, et prov-

« visionibus, gabellibus, juribus, censibus, laudimiis, loheriis, de-
« cimis, terris, terragis, erbaggis, fidugiis, mandragiis, juribus, pa-
« tronatibus, et eligendi quoscumque officiales, capitaneos, et alios,
« et cum omnibus et singulis illis juribus, jurisdictionibus, regi-
« minibus, potestatibus, propositionibus, drictibus, pedagiis, baju-
« lationibus, et gabellis baronalibus, quae exigi solent a baronibus
« regni, et eis permittitur per capitula costitutionis regni, errar-
« tariis, et penis ascendentiis, et cum beneficiis, et officiis, ac
« cum creatione quorumcumque officialium annualium, et perpe-
« tuum in dictis quatuor casalibus faciendum, et creationes sin-
« dacatorum pro sindicandis officialibus praedictis, et cum aliis
« potestatibus, juribus, et aliis quibuscumque, et uti possunt om-
« nes barones regni, et ab ejusdem facultatibus, potestatibus, et
« jurisdictionibus baronum hujus praedicti regni, et non aliter *nec*
« alio modo; »

2° Vari certificati, capitoli matrimoniali, e fedi di nascita, per voler dimostrare la rappresentanza in persona del Principe di Alcontres del primo concessionario Antonio Furnari.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti, e a quanto contiensi nel titolo della concessione per le riserve in esso dichiarate, ed alla natura di alcuni altri dei diritti allegati, sia per avventura da farsi luogo alla chiesta ammessione del titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che non trattandosi di diritti, di cui fosse tuttavia perdurata la percezione fino alla pubblicazione dell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ma cessati invece per l'abolizione ordinatane dalle leggi preesistenti, ogni domanda di compenso incontra in generale l'ostacolo invincibile della perenzione dei termini per lo innanzi prefissi, e prorogati da ultimo col Real Decreto del 29 novembre 1833, per soli altri due mesi a contare dalla

promulgazione di esso, sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Nè mai il citato Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i fatali perentorì precedentemente stabiliti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadimento già irrevocabilmente incorsi;

Che d'altronde, ove per ipotesi non fosse per la perenzione del termine precluso ogni adito alla domanda di compenso ora tardivamente prodotta, sarebbe a porsi mente che fra i diritti allegati ve n'ha alcuni, i quali anzichè essere stati dalla Regia Corte conceduti al Duca Antonio Furnari con l'atto di transazione del 24 marzo 1691 Sovranamente approvato, ne furono per contrario espressamente esclusi, e riservati come regalie a favore della Regia Corte istessa. Tali sono la gabella di terì venti per ogni salma di frumenti e germani, la gabella di terì quattro per ogni salma di mosto, la gabella di terì due per ogni libra di seta, la gabella di terì sei per ogni cantajo di olio, la gabella della estrazione dei frumenti orzi e legumi tanto nel regno che fuori, le gabelle delle tratte, la gabella del tabacco, ed ogni altra regalia spettante alla Regia Curia. La riserva ed esclusione di cotesti diritti di regalia, risultando testualmente da più luoghi dell'enunciato atto di transazione, manca assolutamente, in quanto ad essi, di ogni ragione la proposta domanda di compenso, la quale rimane apertamente smentita dal titolo medesimo, che si è cercato farvi servire di base;

Che dei restanti diritti, eccettuati quelli dianzi descritti, alcuni sono da annoverarsi nella classe dei giurisdizionali, come quelli della gabella d'armi, di bajulato, e maestro notajo; e questi furono espressamente aboliti senza compenso di unita ad ogni giurisdizione baronale, colla legge della feudalità del 1813 (Della feudalità, cap. 1°, § 2 3 e 4). Una eccezione fu fatta in riguardo alle sole maestre notarie, ma il compenso del capitale venne riservato nel solo caso non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, ma da causa onerosa, condizione, che punto non avverasi nella fatti-specie; dapoichè niuna specifica concessione degli

ufici di maestro notajo si vanta dal ricorrente, essendosi appartenuta al Duca Antonio Furnari suo autore, come una dipendenza accessoria del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione signorilo conferitagli su i quattro casali assegnati a suo favore dalla Regia Corte;

Che altri diritti rientrano nella classe dei privativi e proibitivi, come quelli della privativa de' molini, di fondachi, delle taverne, e dei comestibili e potabili; e i diritti di cotal natura, astrazion fatta che per alcuno di essi mancherebbe pure una esplicita concessione, vennero del pari soppressi senza indennizzazione con la enunciata legge del 1813 (cap. 2°, § 3);

Che relativamente poi ai diritti compresi nelle segrezie e dogane baronali, e conceduti genericamente nel cennato titolo di transazione, è da osservarsi, che così per questi, come per tutti gli altri allegati non se n'è, in verun modo, e per qualsiesi epoca, giustificata la percezione. Di sorte che mancherebbe non men la prova della reale e legittima esistenza di tali diritti, che ogni elemento di liquidazione;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Che non vi sia luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

17 giugno 1842.

Sulla domanda del comune di Troina per compenso degli uficî di maestro notaro segreziale, civile, e criminale di Troina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La comune di Troina, con domanda presentata a 30 aprile 1834, chiese l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso per gli aboliti uficî di maestro notaro della corte civile, di maestro notaro della corte capitaniale, e del segreto, come cespiti del patrimonio comunale.

In appoggio di tale domanda si esibirono i seguenti documenti:

1° Capitoli estratti da un istrumento pubblico del 26 settembro 1653, con altro alligato, in cui enunciandosi la vendita precedentemente fatta dalla Regia Corte a favore di Gio. Geronimo Scribani della città demaniale di Troina, una con tutti i diritti annessi e vassallagio, si revoca, e si restituisce al Regio Demanio la città istessa, una con la reintegrazione del mero e misto impero, e di ogni altro diritto, come prima trovavansi trasferiti al detto acquirente Scribani;

2° Dispaccio patrimoniale del 22 settembre 1752, con cui fu dichiarato appartenersi alla università di Troina le gabelle degli uficî di segreto di Troina, credenziere, e maestro notaro di detta segrezia, ordinandosene la restituzione alla università medesima, a contare dalla morte di D. Silvestro Polizzi, epoca nella quale venne a cessare il titolo della Regia Corte a possedere detta segrezia, come donataria di esso Polizzi. In detto dispaccio si narra di essere rimasti cotesti uficî a favore della città di Troina, mediante lo sborso di onze 357 fatto al suddetto Scribani, acquirente della detta città una col jus lucendi. I suddetti titoli appariscono estratti dall'archivio comunale di Troina;

3° Varî atti di gabellazione dei suddetti uficî fatti dall'amministrazione comunale di Troina, del 1808 e 1813;

4° Dispaccio vice-regio del 14 dicembre 1638, con cui fu con-

ceduto alla città di Troina l'uficio di maestro notaro della corte civile;

5° Certificato del cancelliere comunale di Troina, attestante d'essere stato ivi pubblicato il Real Decreto del 29 novembre 1833 sotto il dì 4 marzo 1834.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione dell'ultimo termine stabilito col Real Decreto del 29 novembre 1833 ed ai titoli prodotti, sievi luogo alla proposta domanda di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu disposto, che se fra due mesi dalla pubblicazione di esso non si fossero presentati alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione, ai termini dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, decadevano dal loro diritto coloro, che per legge potevano domandarla;

Che il Decreto anzidetto, come risulta dalla ministeriale del Luogotenente generale del 9 marzo 1842, fu pubblicato in Palermo nel dì 31 gennaro 1834. E secondo la tavola milliaria, la distanza di Catania da Palermo è di miglia 164, e quella di Troina da Catania, capo luogo della provincia, è in miglia 48. Di sorta che applicate le regole generali di promulgazione stabilite nell'articolo 1° n. 3 e 4 delle leggi civili in vigore, con l'aggiunzione corrispondente di altrettanti giorni, per quanto venti miglia è distante da Palermo il capo-luogo della provincia, Catania, e da questo il comune di Troina, si ha che al 30 aprile 1834 data della presentazione della domanda di compenso, trovavasi già trascorso il termine fatale statuito nel cennato Real Decreto; niun conto aver potendosi del certificato emesso dal cancelliere comunale, di essere, cioè, stato colà pubblicato non prima del 4 marzo detto anno. Cosiffatta speciale pubblicazione nel comune non po-

teva a senso di diritto esser valevole a prolungare i termini generali statuiti in fatto di promulgazione di leggi e decreti, che non vanno soggetti ad eccezione alcuna, sia che trattasi di particolari, sia di corpi morali (art. 2133 LL. civ.);

Che quando non ostasse la decadenza incorsa a causa della perenzione del termine utile a prodursi la domanda di compenso, sarebbe a porsi mente, che astrazion fatta dal non essere in forma legale i titoli esibiti, e nè anco nel suo testo intero l'atto del 26 settembre 1653, la comune di Troina, che per virtù di tale atto del 1653 fu reintegrata al Regio Demanio della Corona da mano di Ambrogio Scribani, cui trovavasi venduta in feudo fin dal 5 marzo 1644, niun diritto a compenso potrebbe mai rappresentare in quanto agli ufici giurisdizionali di maestro notaro della corte civile, di maestro notaro della corte capitaniale, e di maestro notaro della segrezia; imperochè cotesti ufici non furono mica specificamente conceduti alla comune col cennato atto del 1653, ma solo vennero ad appartenersele come una dipendenza del mero e misto impero, e della giurisdizione civile e criminale, che genericamente le furono conceduti, nell'essere restituita allo stato primiero di città demaniale, sottraendosi ad ogni soggezione di feudo. E rispetto all'uficio di maestro notaro della corte civile trovavasi gratuitamente conceduto alla comune col precedente dispaccio vice-regio del 23 febbraro 1638, e senz'alcuno sborso di prezzo;

Che relativamente poi alla segrezia della città di Troina, con la legge del 1813 (dei consigli civici cap. 3°, § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie la cui esistenza si opponeva assolutamente al libero progresso delle industrie e dell'interno commercio, fu limitatamente riservato il diritto al compenso in favore dei particolari, che con titolo oneroso trovavansi di possedere tali segrezie e dogane: eccezione, che, e per la sua lettera, e pel suo spirito, non è da potersi invocare da quella stessa comune, a vantaggio dei naturali di cui ricadeva la soppressione dei diritti annessi all'interna segrezia;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla proposta domanda di ammessione di titolo, e di attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 luglio 1842.

I. Appendice

Real Decreto del 21 giugno 1842, per diritti proibitivi aggiunti alle concessioni enfiteutiche.

FERDINANDO II ec.

Veduti la legge degli 11 di dicembre 1816, ed i Reali Decreti del 19 di dicembre 1838 e degli 11 di dicembre 1841, intorno alla abolizione e cessazione dei diritti e soprusi feudali nei Reali dominî oltre il Faro;

Considerando leggersi in parecchie concessioni enfiteutiche di terre, fatte dagli ex-baroni e dalle chiese o corpi morali, oltre al canone pattuito, imposto l'obbligo agli enfiteuti di taluni diritti proibitivi;

Considerando essere stati tali diritti colpiti espressamente, così in questi che in quei Reali dominî, dalle leggi eversive della feudalità, non poter cangiare natura pel solo fatto di rinvenirsi compresi nelle concessioni enfiteuliche travisandone l'indole, e però essere essi patti contrarî alla legge;

Considerando tutti questi diritti non potersi esercitare da che restrittivi il libero uso della proprietà, e non previsti da leggi generali, sì bene da particolari vedute;

Considerando essere questi terreni censiti esenti dalla divisione coi comuni;

Sulle dimande ricevute all'oggetto;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1° Dichiariamo dover cessare, come colpiti dalle leggi eversive della feudalità in vigore, tutti gli obblighi di diritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fatte dagli ex-baroni, chiese, o corpi morali nei nostri Reali dominî oltre il Faro.

Art. 2° Per esecuzione del disposto nel precedente articolo gli Intendenti, rispettando in questi casi la prestazione enfiteutica sia in danaro, sia in genere, faranno immediatamente cessare i diritti proibitivi suddetti.

Art. 3° I proprietarî di cotali diritti potranno dirigersi alla Commessione delegata della Gran Corte dei Conti col nostro Real Decreto degli 11 di dicembre 1841 per ottenere, ove vi abbiano diritto, il compensamento.

Art. 4° Gli Intendenti vieteranno ancora la riscossione di quelle prestazioni in danaro ed in genere, sostituite nei tempi scorsi ai diritti feudali aboliti senza compenso, meno quelli che venissero garentiti da giudicati posteriori alle leggi eversive della feudalità; permettendo ai possessori di dette prestazioni sospese di poterne sostenere la legittimità innanzi ai tribunali ordinarî nei quattro mesi dalla pubblicazione del presente nostro Real Decreto.

Art. 5° I nostri Ministri Segretarî di Stato degli affari interni e di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri Reali dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

II. Appendice

Sovrano Rescritto del 25 giugno 1842, con cui si dichiara il Regio patronato non esser di ostacolo alla soppressione degli abusi feudali.

Da S. E. il Ministro degli affari interni è stato partecipato il seguente Sovrano Rescritto.

« Eccellenza. Informato il Re, N. S. dei reclami portati a piè del Suo Real Trono dagli abitanti di Regalbuto, di Catania, e di altri comuni, perchè, non ostante la seguita abolizione della feudalità, si continui dagli Ordinarî di Messina, di Catania, di Monreale, e di altre diocesi la esazione delle decime signoriali nella produzione dei territorî ex-feudali chiesiastici; »

« Preso conto delle pretese messe in mezzo dagli Ordinarî suddetti, e dal Direttore dei rami e diritti diversi, perchè dalla categoria dei diritti abusivi feudali venissero cancellati quelli pertinenti al Regio patronato, con essersi rivolto agli Intendenti per sospendere le operazioni volute dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; »

« Tenuto presente quanto l'Intendente, e funzionario aggiunto di Catania hanno osservato all'uopo, così per le decime esatte dall'Arcivescovo di Messina sul comune di Regalbuto, del quale si dice conte, quanto di quelle riscosse dal Vescovo di Catania sul territorio di quest'ultimo comune; »

« Prese in considerazione le osservazioni del Luogotenente generale consegnate nel suo rapporto del 16 giugno ultimo, col quale fa conoscere essere le prestazioni suddette dei diritti signoriali colpiti dal citato Real Decreto, il quale non ha fatto eccezione a favore dei benefizî ecclesiastici, e che sarebbe ingiusto il farli andare esenti dalle prescrizioni delle leggi, con che in questa stessa materia si procede verso gli ex-baroni laici; »

« Ha Sovranamento comandato di dichiararsi agli Intendenti di Sicilia che il patronato non può essere di ostacolo a che si ese-